

CLX.

TORNATA DELL'11 APRILE 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI
e poi del Vice-presidente PATERNO

Sommario. — Per la discussione del disegno di legge recante variazioni ai ruoli delle carriere diplomatica e consolare: osservazione del ministro degli affari esteri (pag. 5038), a cui risponde il Presidente (pag. 5038) — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli statuti di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 538) (pag. 5039); « Approvazione della Convenzione stipulata il 24 novembre 1910 fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al "Fondo Sociale" delle provincie lombardo-venete » (N. 514) (pag. 5039); « Costruzione dell'edificio a sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti » (N. 513); « Per una variazione da apportarsi alla legge n. 411 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radioelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari » (N. 515) (pag. 5040) — Su proposta del senatore Guala (pag. 5045), a cui si associa il senatore Lamberti (pag. 5045), è rinviata la discussione del disegno di legge per agevolanze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali — Nomina di Commissione (pag. 5039) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto » (N. 418); e senza osservazioni ne sono approvati gli articoli (pag. 5045) — Sopra un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, fa osservazioni il senatore De Cesare, relatore (pag. 5049); e a lui si associano i senatori Filì Astolfone (pag. 5049) e Falconi, (pag. 5050) — Risponde il ministro guardasigilli (pag. 5050) — L'ordine del giorno è approvato (pag. 5050) — Sul disegno di legge: « Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti » (N. 419), non ha luogo discussione generale — Sul l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, fa osservazioni il guardasigilli (pagina 5051) — Parlano i senatori Filì Astolfone (pag. 5051) e Falconi, relatore (pag. 5052) che modifica la dizione dell'ordine del giorno, il quale è approvato (pag. 5052) — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge — Senza discussione è poi approvato il progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del Lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzini e d'ordine » (N. 420) (pag. 5053) — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378-A) — Dopo osservazioni dei senatori Mazza (pag. 5056), Sismondo (pag. 5056), Mazzoni (pag. 5056), Levi Ulderico (pag. 5057) e del ministro della pubblica istru-

zione (pag. 5056, 5057), si approvano gli articoli 57 e 64 stati sospesi — Si approvano poi gli articoli da 83 a 87 — Sull'art. 88 parlano i senatori Perla (pag. 5058, 5059), Carasola (pag. 5060), Dallolio (pag. 5060) e il ministro (pag. 5059, 5060) — Si approva l'art. 89 — Sull'art. 90 parlano i senatori Dallolio (pag. 5061), Scialoja, relatore (pag. 5061) e il ministro (pag. 5061); e sull'art. 91 i senatori Lamberti (pag. 5062) e Scialoja, relatore (pag. 5062) — Si approvano gli articoli da 92 a 94 — Sull'art. 95 parlano i senatori Dallolio (pag. 5063), Scialoja, relatore (pag. 5063) e il ministro (pag. 5063) — È approvato un articolo aggiuntivo, proposto dal ministro della pubblica istruzione (pag. 5063) — Si approvano gli articoli 96 e 97, con una osservazione del senatore Dallolio (pag. 5064) — Sull'art. 98 parlano i senatori Todaro (pag. 5064, 5076), Dalla Vedova (pag. 5065), Morandi (pag. 5066, 5075), Tassi (pag. 5068), Maragliano (pag. 5069, 5077), Dallolio (pag. 5071), Scialoja, relatore (pag. 5071) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 5077) — L'art. 98, emendato, è approvato — Sono approvati anche l'art. 99 e un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Carasola (pag. 5079) e accettato dal senatore Scialoja, relatore (pag. 5079) e dal ministro del tesoro (pag. 5079) — Sulle tabelle annesse al disegno di legge parlano il senatore Maragliano (pag. 5079, 5081) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5080, 5081) — Le tabelle sono approvate — Presentazione di relazioni (pag. 5066, 5075) — Il senatore Paternd, vice-presidente, assume la presidenza (pag. 5082) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro e di bollo e per le concessioni governative » (N. 462) parlano i senatori Tassi (pag. 5083, 5087), Di Brazzà (pag. 5086, 5088), Di Carpegna (pag. 5088), Balenzano (pag. 5089, 5090), Levi-Civita, relatore (pag. 5082, 5086, 5089) e il ministro delle finanze (pag. 5082, 5087, 5091) — Senza osservazioni si approvano i primi 12 articoli — L'art. 13 è approvato dopo osservazioni del senatore Mazziotti (pag. 5093), cui rispondono il senatore Levi-Civita, relatore (pag. 5094) e il ministro delle finanze (pag. 5095) — Senza discussione si approvano gli articoli dal 14 al 29 — All'art. 30 parlano i senatori Tassi (pag. 5099), Casana (pag. 5099) e il ministro delle finanze (pag. 5099). — I successivi articoli sono approvati senza discussione — Sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale fu osservazioni il senatore De Cupis (pag. 5101, 5103) cui rispondono il senatore Levi-Civita, relatore (pag. 5102, 5104) e il ministro delle finanze (pag. 5103) — L'ordine del giorno è approvato (pag. 5104) — Risultato di votazione (pag. 5104) — Osservazioni dei senatori Casana (pag. 5105) e Rattazzi (pag. 5106) sull'ordine del giorno per la successiva tornata, e risposta del Presidente (pag. 5106).

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tutti i ministri e il sottosegretario di Stato agli affari esteri.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la discussione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Il Governo ha presentato alcuni giorni or sono un disegno di legge, riguardante varia-

zioni ai ruoli organici diplomatici e consolari, per alcuni provvedimenti da prendere nell'interesse del servizio.

Occorrendo di conoscere, prima che il Senato prenda le sue vacanze, quale sia il suo pensiero e la sua decisione in proposito, prego il Senato di trasmettere questo disegno di legge o alla Commissione di finanze o ad una Commissione speciale, da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, di cui ha parlato l'onor. ministro degli affari esteri, non è passato ancora agli Uffici.

Quanto alla Commissione di finanze, non credo che sarebbe conveniente trasmetterle il disegno di legge di cui trattasi, non essendo presente nè il presidente, nè il vice-presidente di detta

Commissione. Crederei preferibile la nomina di una Commissione speciale, se il Senato consente.

Se non vi sono osservazioni in contrario, nominerò più tardi questa Commissione speciale. (Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato stabilito nella seduta di ieri, in attesa degli accordi tra il ministro della pubblica istruzione e l'Ufficio centrale riguardo agli articoli sospesi del disegno di legge sull'istruzione elementare, impareremo la discussione degli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtù della legge 29 dicembre 1910, n. 884, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1911, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11, è prorogata fino a che essi non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 maggio 1911.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge, di cui ha parlato poc' anzi l'on. ministro degli affari esteri, sarà composta dei senatori: De Martino, Giacomo, Di Collobiano, Malvano, Perla, Sacchetti.

Approvazione della Convenzione stipulata il 24 novembre 1910 fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al "Fondo sociale" delle provincie lombardo-venete (N. 514).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910 fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al "Fondo sociale" delle provincie lombardo venete ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 514).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo, rappresentato dai ministri delle finanze e del tesoro ed i rappresentanti le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, per la definitiva sistemazione del « Fondo Sociale » costituito dai comuni delle provincie del Lombardo-Veneto, per le spese del censimento ordinato dal Governo austriaco.

(Approvato).

Art. 2.

Sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero del tesoro la somma di lire 3,967,635.50 da ripartirsi come appresso negli esercizi finanziari dal 1910 al 1917:

1910-11	L. 167,635.50
1911-12	» 300,000 »
1912-13	» 600,000 »
1913-14	» 700,000 »
1914-15	» 800,900 »
1915-16	» 900,000 »
1916-17	» 500,000 »

(Approvato).

Art. 3.

La convenzione di cui all'articolo 1° s'intende fatta nell'interesse dello Stato e quindi esente da qualsiasi spesa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Costruzione dell'edificio a sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti» (N. 513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione dell'edificio a sede della Regia stazione enologica sperimentale d'Asti ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione allegata alla presente legge, fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio di Asti, con cui quest'ultima si obbliga di far costruire l'edificio destinato a sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti.

All'uopo verrà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di lire 10,000 per dodici esercizi consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1910-911.

Convenzione tra la Cassa di risparmio di Asti ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio per la costruzione della sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti.

Si premette:

In seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il municipio di Asti con atto in data 19 gennaio 1909, a rogito del notaio avvocato Roberto Brambilla alla residenza in Asti, acquistava da Rasero Benedetto il terreno ivi descritto, allo scopo di erigervi il fabbricato destinato ad esclusivo uso della stazione sperimentale enologica di Asti;

In tale atto interveniva il direttore della stazione enologica sperimentale di Asti, in rap-

presentanza di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio, per dichiarare, in seguito alla speciale delegazione ministeriale, in data delli 22 giugno 1908 inserita nell'atto notarile medesimo, per dichiarare che riconosceva fatto l'acquisto per conto e nell'interesse del Ministero anzidetto che si riservava di fare erigere in detto terreno il fabbricato destinato a sede della stazione enologica sperimentale di Asti da essere e rimanere proprietà dello Stato;

Il progetto del fabbricato venne redatto dal geometra Carlo Benzi colla relazione in data 14 agosto 1908 che ottenne col relativo capitolato d'oneri le approvazioni richieste;

Che il Ministero del tesoro si dichiarò disposto a disporre per pagamento delle spese di costruzione dell'edificio premenzionato di dodici stanziamenti di lire 10,000 ciascuno per altrettanti esercizi annuali a partire da quello in corso, con che intervenisse nell'atto la Cassa di risparmio di Asti per assumere a suo rischio la costruzione del progettato fabbricato mediante la corrisponsione della somma annua di lire 10,000 in dodici rate eguali ed annuali, provvedendo in proprio alle eventuali deficienze;

Che l'Amministrazione della Cassa di risparmio di Asti con una deliberazione in data delli 9 giugno 1910, dichiarò di assumere questo compito;

Che quindi sia il caso di addivenire all'atto relativo di stipulazione;

Ciò premesso e dichiarato vero e conforme alle intelligenze scambiate, il professore dottor Federico Martinotti, direttore della Regia stazione enologica in Asti in rappresentanza di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio, appositamente delegato con lettera in data 30 giugno 1910, n. 8662, ed il signor presidente della Cassa di risparmio di Asti avvocato Giuseppe Dellarissa fu Carlo, a tanto autorizzato con deliberazione in data delli 3 novembre 1910, stipulano quanto segue:

1° La Cassa di risparmio di Asti si assume il carico di far costruire entro un anno dal giorno in cui la presente Convenzione diverrà obbligatoria per la Cassa stessa, secondo il disposto dell'art. 6 della presente, l'edificio destinato a sede della stazione enologica sperimentale d'Asti quale risulta dal progetto 14 ago-

sto 1908 redatto dal geometra Carlo Benzi di Asti, approvato nei riguardi tecnici del Ministero dei lavori pubblici in seguito a parere dell'ispettore del Genio civile Arimondi in data 24 marzo 1909 e dalle successive modificazioni in data delli 15 aprile 1909 e 26 maggio 1910 approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con lettere delli 24 aprile 1909 e 18 giugno 1910, di rimettere e lasciare il fabbricato stesso a disposizione della stazione enologica sperimentale di Asti di proprietà dello Stato;

2° Qualunque sia la spesa necessaria o che si renderà tale per la costruzione completa dell'edificio più volte menzionato, la Cassa di risparmio di Asti si obbliga di provvedere in proprio accontentandosi di ricevere dal pubblico erario la somma di lire 10,000 annualmente ed in dodici esercizi, e così la somma di lire 120,000 senza interessi.

La prima rata sarà pagata non appena approvata dal Parlamento la relativa legge e stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma corrispondente; e le successive saranno pagate nel primo mese di ciascun esercizio con mandato rilasciato a favore del direttore della Cassa di risparmio di Asti;

3° Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e per esso il Tesoro dello Stato, resta esonerato da ogni obbligo e responsabilità per tutte le spese di qualsiasi genere che eccedessero la somma di lire 120,000, pagabile come sopra è detto, in dodici annualità di lire 10,000 ciascuna;

4° Appena compiuta la costruzione dell'edificio ne sarà fatto il collaudo per opera del Genio civile; potrà il Governo a sue spese sorvegliare l'esecuzione dell'opera;

5° Compiuto il collaudo la Direzione della stazione enologica sperimentale di Asti assumerà il possesso del fabbricato con tutti i terreni annessi;

6° La presente Convenzione sarà obbligatoria per la Cassa di risparmio soltanto dopo che sia approvato per legge lo stanziamento delle annualità di cui all'art. 2 della Convenzione e risulti stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la prima annualità;

7° Si uniscono a quest'atto la lettera ministeriale di delegazione in data 30 giugno 1910, n. 8662 (Allegato A) e la deliberazione della Cassa di risparmio di Asti 3 novembre 1910 (Allegato B);

8° La tassa di registro di quest'atto sarà a carico dello Stato.

Asti, 2 dicembre 1910.

Avv. DELLARISSA GIUSEPPE
Dott. FEDERICO MARTINOZZI.

Registrato in Asti il 9 dicembre 1909, vol. 137, foglio 41, n. 1682. Esatto lire quattro e centesimi ottanta.

Il Ricevitore

fi.to

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo, Cagliari » (N. 515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111, del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 515).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata col comm. Guglielmo Marconi il 27 aprile 1910, che apporta alcune varianti alla convenzione 24 dicembre 1907, approvata col Regio decreto

27 maggio 1909, relativa alla costruzione ed all'impianto di tre stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa di lire 90,000 inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, ed approvata colla legge n. 111 del 24 marzo 1907, per l'impianto di stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari, è aumentata di lire 20,000 (lire ventimila) e quindi viene fissata nella somma di lire 110,000 (lire centodiecimila).

(Approvato).

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 20,000 (lire ventimila) sarà contenuta nella disponibilità del capitolo 180 R. P. dell'esercizio 1909-910 il quale rimane pertanto così modificato:

«Spese per l'acquisto di un'area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica di Palermo e per la costruzione di una strada di accesso a quella stazione; costruzione di canali di scolo e di condutture di acqua per le stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (legge 24 marzo 1907, n. 111); assegnazione della somma di lire ventimila al comm. Guglielmo Marconi, per l'aumento di spesa occorrente all'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari».

(Approvato).

ALLEGATO A.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DIREZIONE GENERALE TELEGRAFI.

(Repertorio n. 1107).

Tra S. E. il grande ufficiale prof. avv. Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi ed il grande ufficiale ing. Guglielmo Marconi si è addivenuto alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1.

Alle condizioni stabilite dai seguenti articoli il comm. Guglielmo Marconi si obbliga:

a) di costruire, entro un anno dalla data della consegna del terreno da parte dell'Am-

ministrazione delle poste e dei telegrafi, tre stazioni radiotelegrafiche atte a collegare fra loro le città di Napoli, Palermo e Cagliari;

b) di dotare le stazioni stesse di tutti gli apparecchi che servono a garantire la regolarità e la continuità del servizio con due toni diversi, e cioè, con un tono per le navi ed uno per le comunicazioni fra le città sopra menzionate;

c) di comunicare al Ministero delle poste e dei telegrafi tutti i dettagli tecnici e tutte le istruzioni relative all'impianto ed all'esercizio delle stazioni suddette e tutte quelle migliorie che esso comm. Marconi apportasse in qualunque tempo agli impianti radiotelegrafici, consentendone l'applicazione nelle suddette stazioni senza alcun compenso.

Il Governo italiano avrà pure facoltà di applicare in qualunque tempo nelle suddette stazioni, dopo il collaudo, i perfezionamenti e le migliorie che fossero introdotte nel sistema o negli apparecchi Marconi, anche per opera di altri, purchè si tratti di migliorie e perfezionamenti dei quali sia tecnicamente riconosciuta l'importanza e l'efficienza, rimanendo estesi alle stazioni stesse gli obblighi del Governo italiano sanciti dalle convenzioni esistenti fra esso Governo, il comm. Marconi e le Compagnie concessionarie dei brevetti Marconi.

Art. 2.

Il fabbricato di ciascuna stazione dovrà essere costruito in base ai disegni forniti dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e allegati alla presente Convenzione.

Art. 3.

Il prezzo delle tre stazioni, di cui al comma a) dell'art. 1, fissato nella somma di lire trentamila (30,000) per ognuna, sarà pagato un terzo all'arrivo del materiale radiotelegrafico presso ciascuna stazione e per il rimanente appena effettuato il collaudo di ciascuna di esse in esercizio.

Art. 4.

Il montaggio di ciascuna stazione sarà eseguita a cura e spese del comm. Marconi e la consegna di esse dovrà essere fatta in stato di regolare funzionamento.

Art. 5.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi si riserva il diritto di fare assistere i suoi funzionari, incaricati dei servizi radiotelegrafici, al montaggio di tutto il materiale fornito dal commendator Marconi, rimanendo intesi che detti funzionari dovranno impegnarsi a non rivelare i dettagli tecnici che saranno loro comunicati e da applicarsi nel solo interesse del servizio.

Art. 6.

Le suddette stazioni sono destinate principalmente al servizio commerciale, ma potranno essere anche adibite al servizio militare. Saranno osservate per l'esercizio tutte le norme stabilite dalle Convenzioni vigenti fra il Governo italiano, il comm. Marconi e le Compagnie concessionarie dei brevetti Marconi.

Art. 7.

Il compenso di cui al penultimo capoverso dell'art. 2 della Convenzione 5-10 maggio 1904 viene, in via eccezionale e per speciale concessione del comm. Marconi, ridotto da lire sterline 100 a lire sterline 60 annue per ciascuna di dette stazioni fino alla scadenza della Convenzione stessa, cioè fino al 15 febbraio 1917.

Art. 8.

Per la esecuzione della presente Convenzione il comm. Marconi elegge il suo domicilio in Roma presso il suo ufficio al Corso Vittorio Emanuele, n. 323.

Le contestazioni che potessero sorgere relativamente all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso decise da tre arbitri, scelti uno dal Ministero delle poste e dei telegrafi, uno dal comm. Marconi ed il terzo d'accordo fra le parti od in mancanza di tale accordo dal presidente del tribunale di Roma.

Art. 9.

Le spese di registro e bollo della presente Convenzione saranno a carico del comm. Marconi.

Roma, 24 dicembre 1907.

Il ministro delle poste e dei telegrafi

CARLO SCHANZER.

GUGLIELMO MARCONI.

ALLEGATO B.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Il grande ufficiale onorevole Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi.

Il grande ufficiale contr'ammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, ministro della marina.

E il marchese Luigi Solari, procuratore e rappresentante del grande ufficiale Guglielmo Marconi, a parziale modificazione della Convenzione 24 dicembre 1907, firmata dal ministro delle poste e dei telegrafi e dal sig. Marconi suddetto, convengono quanto segue:

Art. 1.

Il comm. Guglielmo Marconi viene esonerato dall'obbligo fattogli dall'art. 2 della Convenzione suddetta, di costruire il fabbricato per la stazione radiotelegrafica di Napoli, e adopererà per l'impianto di essa i locali esistenti nel forte di Sant'Elmo a Napoli, all'uopo ceduti dal Ministero della guerra e indicati nello schizzo qui allegato.

Art. 2.

I fabbricati per le stazioni di Palermo e Cagliari saranno invece di maggiori dimensioni di quelle contemplate nella Convenzione sopra citata, per renderli adatti all'esercizio che dovrà essere disimpegnato dalla Regia marina.

Essi saranno costruiti secondo il nuovo tipo presentato dal comm. Marconi, approvato dal Ministero della marina ed allegato alla presente Convenzione.

Art. 3.

Il maggiore compenso dovuto al comm. Marconi per le varianti introdotte nel tipo dei fabbricati di cui all'articolo precedente, stabilito nella misura di lire 8000 (ottomila) sarà corrisposto direttamente al comm. Marconi dalla Regia marina, la quale provvederà per suo conto al pagamento della detta somma coi fondi stanziati nel proprio bilancio.

Art. 4.

Il prezzo delle tre stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari, stabilito con la precedente Convenzione 24 dicembre 1907 nella

somma complessiva di lire 90,000 (novantamila), viene portato a lire 110,000 (centodiecimila), tenuto conto del maggior compenso da corrispondersi al comm. Marconi per maggiori spese di trasporto e mano d'opera derivanti dalla disagiata ubicazione delle aree demaniali definitivamente scelte dopo la stipulazione della Convenzione suddetta per l'impianto delle tre stazioni di Napoli, Palermo e Cagliari, in località lontane da centri abitati o di difficile accesso; nonchè dalla fornitura di antenne costituite da due terzi in ferro anzichè in legno, come da lista specificativa presentata dal marchese Solari, in qualità di rappresentante delegato del comm. Marconi, e qui pure annessa.

Art. 5.

Restano invariate le condizioni relative al pagamento di cui l'art. 3 della convenzione 24 dicembre 1907.

Art. 6.

La presente Convenzione addizionale, importando un aumento di spesa in bilancio, dovrà essere approvata con legge.

Art. 7.

Le spese di registro e bollo del presente atto saranno a carico del commendatore Marconi.

Roma, 27 aprile 1910.

LUIGI SOLARI

Procuratore di Guglielmo Marconi.

AUGUSTO CIUFFELLI

Ministro delle poste e dei telegrafi.

PASQUALE LEONARDI-CATTOLICA

Ministro della marina.

Nota specificativa dei maggiori lavori e forniture per le stazioni radio-telegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari.

Roma, 8 ottobre 1909.

Per la stazione radio-telegrafica di Palermo:

Per trasporto delle antenne, dei cavi di acciaio, di tutti i materiali destinati alla stazione radio-telegrafica di Palermo, da Palermo a Sferacavallo L. 1,500

Per supplemento di assistenti, per viaggi quotidiani da Palermo a Sferacavallo L. 1,500

Da riportarsi L. 1,500

Riporto L. 1,500
 cavallo durante la costruzione della stazione » 1,000
 Per aumento di spesa di direzione e di mano d'opera nella costruzione del fabbricato dell'impianto nella disagiata località di Sferacavallo » 2,500
 Per costruzione di due terzi dell'antenna in ferro anzichè in legno, in vista della località scelta soggetta a fortissimi venti e fulmini » 2,500

Per la stazione radio-telegrafica di Cagliari:

Per trasporto antenne, cavi di acciaio, materiali necessari alla stazione di Cagliari a Sinzias » 2,000

Per costruzione di due terzi dell'antenna in ferro anzichè in legno, in vista della località scelta soggetta a fortissimi venti e fulmini » 2,500

Per supplemento di assistenti, viaggi da Cagliari a Sinzias durante la costruzione della stazione » 2,000

Per aumento di mano d'opera, di direzione nella costruzione del fabbricato e dell'impianto nella disagiata località di Sinzias » 3,000

Per la stazione radio-telegrafica di Napoli:

Per trasporto antenne e di tutti i materiali dalla stazione di Napoli nella località prescelta presso Forte Sant'Elmo di difficile accesso, e per aumento di spesa di mano d'opera nella località prescelta » 500

Per costruzione di due terzi dell'antenna in ferro anzichè in legno, in vista della località scelta soggetta a fortissimi venti e fulmini » 2,500

Totale L. 20,000

(Lire italiane ventimila).

LUIGI SOLARI

quale procuratore di G. Marconi.

AUGUSTO CIUFFELLI

Ministro delle poste e dei telegrafi.

PASQUALE LEONARDI-CATTOLICA

Ministro della marina.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili per l'esecuzione delle opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali » (Numero 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili per la esecuzione delle opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali ».

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Riconoscendo l'importanza di questo disegno di legge, io chiedo che la discussione di esso sia rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari; tanto più che non vedo presente né il relatore, né il ministro dell'interno, e nemmeno vi è urgenza per l'approvazione di questa legge.

LAMBERTI. Mi associo alla domanda del collega Guala.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, questo disegno di legge sarà posto in fine all'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto » (N. 418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al ruolo organico del personale del Fondo per il culto ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 418).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto è modificato a decorrere dal 1° gennaio 1911 in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa della Direzione generale del Fondo per il culto, saranno fatte le variazioni stabilite dalla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

RIASSUNTO	Organico attuale		Organico proposto		Differenze			
	Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	N. dei posti		Stipendio	
					in più	in meno	in più	in meno
Categoria amministrativa	60	256,500	63	275,500	3	»	19,000	»
Categoria di ragioneria	43	160,500	46	178,000	3	»	17,500	»
Categoria d'ordine	60	159,500	60	159,500	»	»	»	»
Personale di servizio	21	33,600	21	33,600	»	»	»	»
	184	610,100	190	646,600	6	»	36,500	»

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 APRILE 1911

ALLEGATO N. 1 ALLA TABELLA A.

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze			
		Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Numero dei posti		Stipendio	
						in più	in meno	in più	in meno
<i>Categoria amministrativa.</i>									
Direttore generale	10,000	1	10,000	1	10,000	»	»	»	»
Vice-Direttore generale	9,000	1	9,000	1	9,000	»	»	»	»
Direttori capi di divisione	8,000	2	16,000	3	24,000	1	»	8,000	»
Id. id.	7,000	2	14,000	2	14,000	»	»	»	»
Capi di sezione	6,000	5	30,000	6	36,000	1	»	6,000	»
Id.	5,000	4	20,000	5	25,000	1	»	5,000	»
Primi segretari	4,500	12	54,000	12	54,000	»	»	»	»
Id.	4,000	6	24,000	6	24,000	»	»	»	»
Segretari	3,500	9	31,500	9	31,500	»	»	»	»
Id.	3,000	8	24,000	8	24,000	»	»	»	»
Id.	2,500	8	20,000	8	20,000	»	»	»	»
Id.	2,000	2	4,000	2	4,000	»	»	»	»
		60	256,000	63	275,500	3	»	19,000	»

ALLEGATO N. 2 ALLA TABELLA A.

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze			
		Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Numero dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Numero dei posti		Stipendio	
						in più	in meno	in più	in meno
<i>Categoria di ragioneria.</i>									
Direttore capo di ragioneria	8,000	1	8,000	1	8,000	»	»	»	»
Capi di sezione	6,000	2	12,000	4	24,000	2	»	12,000	»
Id. id.	5,000	1	5,000	2	10,000	1	»	5,000	»
Primi ragionieri	4,500	6	27,000	6	27,000	»	»	»	»
Id.	4,000	7	28,000	7	28,000	»	»	»	»
Ragionieri	3,500	8	28,000	8	28,000	»	»	»	»
Id.	3,000	7	21,000	7	21,000	»	»	»	»
Id.	2,500	7	17,000	7	17,500	»	»	»	»
Id.	2,000	2	4,000	2	4,000	»	»	»	»
Cassiere centrale.	6,000	1	6,000	1	6,000	»	»	»	»
Controllore	4,000	1	4,000	1	4,500	»	»	500	»
		43	160,500	46	178,000	3	»	17,000	»

TABELLA B.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1910-911.

Aumenti:

Capitolo n. 1. Personale di ruolo (Maggiore spesa occorrente per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1911) L. 18,250

Diminuzioni:

Capitolo n. 2. Personale di ruolo - Indennità di residenza	L.	1,015
» 3. Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, applicati	»	1,835
» 6. Sussidi al personale in attività di servizio	»	1,000
» 15. Compensi per lavori straordinari	»	6,400
» 17. Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	»	5,000
» 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione	»	3,000
	L.	18,250

NB. Nei successivi esercizi, la maggiore spesa per il capitolo n. 1 elevandosi all'importo di lire 36,500, sarà di conseguenza raddoppiato, con gli stati di previsione, l'ammontare delle economie proposte per ciascun capitolo.

DE CESARE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE, *relatore*. Essendo già votato il secondo ed ultimo articolo di questo disegno di legge, ora dovrà mettersi ai voti l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale: ordine del giorno che l'onor. ministro accetta, e che spero verrà approvato dal Senato, perchè esso è la sintesi di tutto ciò che è detto nella relazione, circa lo stato anormale di quell'amministrazione, e la necessità ed urgenza di porvi rimedio.

Colgo poi questa occasione, per pregare l'onorevole ministro di tener presente la condizione di quegli impiegati detti avventizi del Fondo per il culto, ai quali ho fatto un accenno nella relazione, e la cui condizione merita qualche riguardo. Sono pochi, pochissimi, tre o quattro soltanto. Alcuni sono laureati; quindi sarebbe giusto che, o mercè concorso, o mercè un riordinamento, che mi auguro non lontano, di quella amministrazione, che non può rima-

nere nel presente stato anormale, siano convenientemente sistemati.

Non è giusto che trascino la loro vita, così giovani come sono, in una condizione precaria, nè troppo cognitosa, anche quando abbiano superato i limiti di età. Dopo ciò, non dirò altro, tenuto conto dell'ora, della urgenza e dell'accordo intervenuto fra l'Ufficio centrale e il ministro dei culti.

Solo torno a raccomandare al Senato l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. (*Bene*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ-ASTOLFONE. Ho chiesto di parlare per rilevare che, per quanto ho ammirato la relazione dell'onorevole De Cesare, altrettanto devo notare che non è a proposito di questo progetto di legge, che si possono discutere le cause che hanno ridotto l'azienda del Fondo per il culto nello stato in cui si trova, e per brevità stimo di sorvolare.

Piuttosto sono lieto delle raccomandazioni che l'onor. relatore ha fatto, e mi vi associo con tutto il sentimento, poichè da molto tempo avendo fatto parte del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, ho potuto riconoscere che anche fra il personale avventizio vi sono buoni elementi, alcuni dei quali, forniti di requisiti, di laurea, ed altri di licenza tecnica, o liceale, meritano tutta l'attenzione. Ed in proposito ricorderò al Senato gl'impegni presi nell'altro ramo del Parlamento sull'interrogazione Faelli dal sotto-segretario onorevole Pozzo per provvedere alle condizioni precarie degli avventizi, i quali da alcuni anni prestano lodevole servizio; l'equità consiglia di vedere in qualche modo sistemata la loro penosa situazione.

FALCONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FALCONI. Io ripeto le stesse raccomandazioni fatte dagli egregi colleghi De Cesare e Fili-Astolfone e spero che l'onorevole ministro vorrà tenerle in considerazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale, accogliendo il disegno di legge, propone un ordine del giorno, col quale invita il ministro a presentare, appena sarà possibile, un progetto di riordinamento del Fondo per il culto, che valga a far uscire quest'Amministrazione dalle condizioni anormali nelle quali si dibatte.

Dichiaro che questo è l'intendimento del Governo. Una Commissione composta di funzionari del Ministero del tesoro e del Fondo per il culto fu già nominata dal mio predecessore, d'accordo col ministro del tesoro, all'oggetto di esaminare la situazione finanziaria dell'azienda e avvisare ai mezzi d'ordine amministrativo ed anche legislativo che siano più efficaci per ottenere l'assetto dell'azienda medesima. Ho mantenuto il mandato conferito a questa Commissione e mi occuperò personalmente dell'importante argomento riservandomi di concretare le proposte che meglio risponderanno allo scopo.

Quanto alle raccomandazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale, e dall'onor. Fili-Astolfone, circa le condizioni degli avventizi sono

in grado di dichiarare, come fece già alla Camera dei deputati il mio onorevole predecessore, che alla posizione di essi sarà opportunamente provveduto.

Per gli avventizi muniti di titoli, si bandirà un concorso al quale essi verranno ammessi; per gli altri, qualora non fosse possibile adottare un provvedimento d'indole generale, in occasione della compilazione del regolamento speciale che attualmente è allo studio e del quale affretterò la definizione, si vedrà di introdurre disposizioni transitorie che consentano la loro ammissione nella categoria d'ordine, in misura dei posti che si renderanno vacanti.

Mi auguro di potere soddisfare in questo i voti, dei quali si sono fatti autorevoli interpreti i senatori De Cesare, Fili-Astolfone e Falconi.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, prendendo atto delle esplicite e ripetute dichiarazioni dei ministri di giustizia e del tesoro, che la nuova spesa richiesta da questo progetto sarà realizzata dalle economie proposte, approva il disegno di legge, e invita il Ministero a presentare, appena sarà possibile, un progetto di riordinamento del Fondo per il culto, che valga a far uscire quest'Amministrazione dalle condizioni anormali nelle quali si dibatte ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti » (N. 419).

PRESIDENTE. Viene ora il disegno di legge: « Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 419).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Prima di procedere all'esame degli articoli, ricordo che l'Ufficio centrale presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia sull'intendimento del Governo di procedere entro breve termine ad una radicale trasformazione degli Economati dei benefici vacanti e con sistemi più semplici e più economici provvedere al servizio che attualmente si compie, passa alla discussione degli articoli ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sull'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha presentato colla sua relazione, ho il dovere di fare alcune dichiarazioni.

Nell'interesse degli Economati dei benefici vacanti, occorre senza dubbio di completare le riforme già iniziate col regolamento del 2 marzo 1899, che io stesso ebbi l'onore di sottoporre alla firma di Sua Maestà.

Credo però necessario di chiarire i concetti ai quali io intendo ispirarmi:

Il Senato ricorderà quale era il sistema vigente prima del 1899 circa l'ordinamento di queste amministrazioni, alle quali è affidato l'esercizio di una sovrana prerogativa. I sette Economati esistenti nel Regno procedevano alla amministrazione dei benefici vacanti con regole diverse ed alcune contraddittorie. Il regolamento del 1899, cancellò questa anomalia, segnò norme eguali per gli economati, li parificò alle amministrazioni dello Stato, provvide al funzionamento più regolare dei servizi che da essa dipendono.

Successivamente, col disegno di legge presentato nella seduta del 2 dicembre 1905 alla Camera dei deputati, fu regolato il servizio di contabilità e vennero sottoposti gli economati al riscontro della Corte dei conti, sciogliendo l'impegno assunto in proposito nella relazione che accompagnò il regolamento sopra ricordato del 2 marzo 1899.

Ora, è mio intendimento di proseguire in questa azione riformatrice e attuare e proporre altri provvedimenti di carattere amministrativo o legislativo che valgano a rendere sempre più

semplice il funzionamento di questi servizi, minori le spese, più efficace l'azione che è loro affidata.

Chiariti così i miei propositi in questo speciale argomento, l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, proposto sotto il precedente Gabinetto, non potrebbe essere mantenuto nei termini coi quali è formulato.

Prego quindi l'Ufficio centrale di non insistere in esso o di volerlo modificare nel senso di prender atto delle dichiarazioni da me oggi fatte, e colle quali ho preso impegno di provvedere nel modo da me accennato al miglior ordinamento di questi servizi. (*Approvazioni*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIL ASTOLFONE. Indubbiamente l'onorevole ministro ha ragione di ricordare il suo lavoro in rapporto al regolamento sugli Economati generali, ed io, che, sebbene temporaneamente, ebbi l'onore di reggerne uno, e dei più importanti, debbo dichiarare al Senato che quel regolamento portò non pochi utili benefici, tanto in rapporto alla gestione dell'amministrazione, quanto riguardo ad altre prescrizioni di carattere generale. Basterà per tutti ricordare l'obbligo che esso estese in tutte le parti del Regno della cauzione agl'investiti di un beneficio per garantirne la conservazione, obbligo al quale tuttavia in certe date regioni si vorrebbe resistere, ma di cui non potendo disconoscersi l'importanza, finirà per trionfare.

Ora, questa materia è stata regolata nella maniera migliore che si poteva, e fu bene, perchè avveniva talvolta che queste cauzioni divenivano irrisorie, ed io credo per l'esperienza fatta, che si dovrebbe pure studiare come rendere più efficace anche l'obbligo della cauzione per subeconomi che spesso non è in proporzione all'importanza della gestione loro affidata e per rimuovere l'ammontare dei residui, non fosse il caso, almeno per quelli di cui non è giustificato il ritardo nella esazione dell'obbligo dello scosso pel non riscosso.

Pare adunque a me che l'onor. ministro, rivolgendosi alla saviezza dell'Ufficio centrale per lasciarlo liberamente continuare nell'opera sua per i miglioramenti di cui sarebbero suscettive le amministrazioni degli Economati, oggi non sarebbe opportuno costringerlo a formali

impegni su quello che potrà riputare conveniente di fare.

Perciò io mi unisco a lui a pregare l'Ufficio centrale di voler prendere atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro.

FALCONI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro di accettare la preghiera rivolta dall'on. ministro, e di modificare perciò il nostro ordine del giorno in questo senso: « il Senato, udite le dichiarazioni dell'on. guardasigilli, passa all'ordine del giorno »

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale modifica l'ordine del giorno, che aveva presentato a proposito di questo disegno di legge in questo senso:

« Il Senato, udite le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, passa all'ordine del giorno ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1911 gli stipendi degli impiegati delle carriere amministrative, di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno degli Economati generali dei benefici vacanti sono modificati giusta il nuovo ruolo, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il contributo annuo che gli Economati generali dei benefici vacanti versano all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è ridotto da lire 147,600 a lire 99,000.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e nei bilanci degli Economati generali, a cominciare

dall'esercizio 1910-911, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti Reali sarà provveduto alla formazione delle tabelle dei ruoli organici per ciascuno dei sette Economati generali.

(Approvato).

NB. Per le tabelle vedi stampato del Senato, n. 419.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificazioni, di magazzino e d'ordine » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico e all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzino e d'ordine ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 420).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvato, con effetto dal 1° luglio 1910, il ruolo organico transitorio risultante dall'annessa tabella A, per gli impiegati dell'Amministrazione del lotto addetti ai servizi di verificaione, di magazzino e d'ordine.

Il ruolo organico suddetto dovrà essere reso definitivo per decreto Reale, avvenuta che sia la soppressione di venticinque posti nel grado di ufficiale riducendone la spesa complessiva a lire 274,900.

La soppressione si effettuerà, di esercizio in esercizio, con decreto del ministro delle finanze,

nelle classi prima e seconda degli ufficiali per il numero complessivo dei posti che si renderanno vacanti dal 1° luglio 1910 in poi. La soppressione sarà decretata in ragione di due quinti nella prima classe e di tre quinti nella seconda classe, qualunque sia il grado e la classe in cui le vacanze stesse siensi verificate e fino a quando i posti di ufficiale soppressi, abbiano raggiunto il numero di dieci nella prima classe e di quindici nella seconda.

(Approvato).

Art. 2.

Ai maggiori bisogni dei servizi indicati nell'art. 1, sarà provveduto mediante l'opera di scrivani da assumersi con le norme da stabilirsi per regolamento ed alle condizioni indicate nell'allegato n. 1, alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1910-911, saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di direttore nell'Amministrazione del lotto, di cui al ruolo organico approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304, si conferiscono per merito a scelta fra i primi segretari e i primi ragionieri dell'Amministrazione medesima.

Al ruolo organico suddetto è aggiunto il grado di volontario, tanto nella carriera amministrativa quanto in quello di ragioneria.

(Approvato).

TABELLA A.

**Ruolo organico transitorio per gli impiegati dell'Amministrazione del lotto
addetti ai servizi di verificaione, di magazzino e di ordine.**

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti.
			indi- viduale	com- plessivo		
Commissari e magazzinieri .	I	5	4,500	22,500	97,500	A commissari e magazzinieri fanno passaggio gli attuali commissari ai riscontri e magazzinieri contabili, essendo i gradi stessi fra loro equipollenti a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.
Id. id. .	II	10	4,000	40,000		
Id. id. .	III	10	3,500	35,000		
Commissari aggiunti .	Unica	25	3,000	75,000	75,000	I commissari aggiunti sono nominati a scelta fra gli ufficiali di prima e seconda classe.
Ufficiali	I	32	2,500	80,000	160,400	
Id.	II	30	2,200	66,000		
Id.	III	8	1,800	14,400		
Volontari	Unica	»	»	»	»	Le nomine a volontario si fanno in seguito ad esame di concorso, da tenersi secondo le norme ed il programma che verranno stabilite dal Ministero delle finanze.
Totali		120			332,900	

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 APRILE 1911

ALLEGATO N. 1.

**Prospetto comparativo fra l'organico vigente
e quello che si propone per la carriera di verificaione, di magazzino e d'ordine.**

GRADO	ORGANICI											
	Vigente (approvato con legge 8 luglio 1904)				Transitorio				Definitivo			
	Classe	Numero	Stipendio per classe	Totale	Classe	Numero	Stipendio per classe	Totale	Classe	Numero	Stipendio per classe	Totale
Commissari e magazzinieri	I	4	4,000	16,000	I	5	4,500	22,500	I	5	4,500	22,500
	II	10	3,500	35,000	II	10	4,000	40,000	II	10	4,000	40,000
	III	10	3,500	30,000	III	10	3,500	35,000	III	10	3,500	35,000
Commissari aggiunti	»	»	»	»	unica	25	3,000	75,000	unica	25	3,000	75,000
Ufficiali	I	48	2,500	120,000	I	32	2,500	80,000	I	22	2,500	55,000
	II	48	2,000	96,000	II	30	2,200	66,000	II	15	2,200	33,000
	III	20	1,500	30,000	III	8	1,800	14,400	III	8	1,800	14,400
		140		327,000		120		332,900		95		274,900
	Stipendio medio		2,336				2,774				2,894	

Dimostrazione della paga da corrispondere gradualmente alle scrivane giornaliera.

GRADO	Mercede giornaliera durante il 1° anno di esperimento	Stipendio mensile					
		Iniziale	Dal quarto anno di servizio	Dal settimo anno di servizio	Dal decimo anno di servizio	Dal tredicesimo anno di servizio	Massimo al sedicesimo anno di servizio
Scrivane	2.20	75 »	82 »	89 »	96 »	103 »	110 »

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378).

PRESIDENTE. Si riprenderà ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare ».

L'Ufficio centrale ha facoltà di riferire sugli articoli che ieri furono rimandati all'esame dell'Ufficio centrale.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Darò lettura dell'art. 57, uno dei rimandati alla Commissione per nuovo esame, nel testo ora concordato tra il Ministero e l'Ufficio centrale:

« Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo residenti nel territorio stesso ».

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Io proporrei che nell'art. 57, così come è ora proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo, si facesse una semplice trasposizione di parole, vale a dire s'invertisse l'ordine di successione che vi è tra i maestri elementari e i militari in attività di servizio o in congedo; e questo unicamente perchè mi pare che questa trasposizione verrebbe a salvare un po' di più l'amor proprio dei militari, che potrebbero essere incaricati dell'insegnamento, visto che nell'articolo così, come è compilato, essi verrebbero posposti ai maestri elementari.

Come ho detto, si tratta di una semplice trasposizione di parole, che non cambia il senso dell'articolo; ma tale trasposizione ha la sua importanza dal punto di vista morale; e perciò pregherei che fosse accettata.

L'articolo, secondo la mia proposta, verrebbe così concepito:

« Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i militari in servizio attivo o in congedo residenti nel territorio del presidio, ovvero fra i maestri elementari del comune sede del presidio stesso.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Poichè si tratta semplicemente di una trasposizione, come ha detto lo stesso onor. Mazza, io lo prego di non insistervi. Siamo addivenuti a questa formula, sacrificando da una parte e dall'altra vedute e concetti personali. L'onor. senatore Mazza ammette, come ha detto, che si tratta di una questione di forma. Ci siamo intesi sulla sostanza, abbandoniamo la questione di forma e procediamo.

Noi riteniamo che in questo modo l'articolo, disciplinato come sarà sapientemente col regolamento, potrà dare quei buoni frutti per l'educazione dell'esercito che tutti vivamente desideriamo. E di questo mi pare che possiamo essere pienamente soddisfatti.

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Anch'io mi associo alla preghiera rivolta dall'onorevole ministro al collega Mazza, affinché egli non insista nella sua proposta. La sostanza che si voleva fosse contenuta nell'articolo era questa: che all'autorità militare non fosse impedito di scegliere come maestro agli analfabeti militari un suo dipendente da essa giudicato idoneo, unicamente perchè sfornito di diploma magistrale. L'inconveniente colla dizione dell'articolo, così come è proposto, è rimosso e quindi mi sembra che possiamo rimanerne soddisfatti.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Ripeto che la proposta che ho fatto non implica una questione di sostanza, ma di forma.

Essa però non manca di avere la sua impor-

tanza, perchè viene a salvare un po' più che non la dizione proposta dall'Ufficio centrale l'amor proprio degli appartenenti all'esercito. Del resto, siccome si tratta di una questione che non ha importanza grandissima, quantunque, lo ripeto, non sia del tutto indifferente, non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 57 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ieri era rimasto sospeso anche l'art. 64, il testo del quale era già stato distribuito da parecchi giorni. Pregherei l'onor. Presidente di metterlo in votazione come era stato redatto primitivamente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 64 come è stato concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

Art. 64.

Per provvedere alla riforma, di cui nell'articolo precedente, e ad istituire o sussidiare scuole normali e convitti per alunne o alunni di scuole normali, che siano aperti da enti morali nelle provincie, dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentuale elevata dell'analfabetismo o per la mancanza degl'insegnanti o la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, a cominciare dall'esercizio 1911-12, sono iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-12, lire 100,000; 1912-13, lire 250,000; 1913-14, lire 400,000; 1914-15, lire 700,000; 1915-16 sino all'esercizio 1920-21, lire 1,000,000.

Concorrendo tutte o parte delle condizioni stabilite nel comma precedente, il Governo è autorizzato a decretare le istituzioni di scuole complementari e scuole normali, procedendo a tal fine all'ampliamento o alla trasformazione di collegi, di conservatorii e di altri istituti di istruzione che siano ritenuti idonei a preparare maestri elementari, sentito il parere del Consiglio comunale interessato.

Le norme generali per il procedimento di

trasformazione saranno stabilite con legge speciale.

Nel determinare le sedi di nuovi istituti di preparazione dei maestri elementari si terrà anche conto della misura dei contributi offerti dagli enti locali.

È aperta la discussione su questo articolo.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Per una semplice osservazione ho chiesto di parlare su questo articolo concordato. Era detto nel penultimo comma dell'art. 63 «concorrendo *tutte* le condizioni stabilite», ecc. mentre ora si varia aggiungendo: «*tutte* le condizioni, o *parte*». Or bene pare a me tale larghezza alquanto pericolosa.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La ragione sta in questo. Vi sono delle provincie nelle quali la percentuale degli analfabeti è bassa, e tuttavia mancano molti maestri elementari. Cito la provincia di Torino e quella di Novara, dove insegnano molti maestri non patentati. Ora, se noi non apriamo in queste provincie nuove scuole normali per preparare nuovi maestri, l'analfabetismo, che ora non c'è, ci sarà domani. Ecco la ragione per cui si è creduto opportuno di mettere l'alternativa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 64 nel testo che ho letto.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli a cominciare dall'art. 83, essendosi ieri approvato l'art. 82 *bis*.

Li rileggo:

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 83.

I concorrenti dichiarati eleggibili nel concorso a posti di ispettore e ispettrice scolastici bandito in data 6 giugno 1908 saranno assunti in servizio senza nuovo concorso.

(Approvato).

Art. 84.

Le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione locale entreranno in vigore colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1° luglio 1911.

Il passaggio dell'Amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio provinciale scolastico sarà, entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano, che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli provinciali scolastici.

Fino all'emanazione del decreto Reale l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

(Approvato).

Art. 85.

Nessuna delle scuole elementari o popolari comunali esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se non obbligatoria a norma delle leggi vigenti, può essere soppressa.

(Approvato).

Art. 86.

Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovrà essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all'orario normale delle scuole medesime.

Nei suddetti comuni ove sia istituita la 5ª e 6ª classe elementare, l'insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell'orario normale per le materie obbligatorie.

A tale scopo il fondo iscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-1911 per l'insegnamento del francese nei comuni della Valle d'Aosta sarà di lire 20,000 e di lire 10,000 per le valli di Susa e del Pinerolese.

(Approvato).

Art. 87.

Le spese relative ai servizi dell'istruzione primaria e popolare, iscritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge, non potranno, in

ciascuno degli esercizi del 1911-1912 al 1920-1921, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.

È consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.

È istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella *E*, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull'istruzione primaria e popolare.

Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione primaria e popolare saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione primaria, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sarà portata in aumento del fondo di riserva dell'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 88.

È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio per l'esercizio 1910-1911, delle somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli provinciali scolastici dei concorsi e rimborsi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886 e 8 luglio 1904 per il primo semestre dell'anno solare 1911.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Ho chiesto la parola unicamente per domandare alcune spiegazioni all'onor. ministro, a proposito di questo articolo 88.

Con l'articolo 83 si è detto che il passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio provinciale scolastico, sarà, entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per

ciascuna provincia, poi si è soggiunto: « fino all'emanazione del decreto Reale l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti ». Dunque, finchè non sarà stabilito il passaggio della scuola dai comuni alle amministrazioni provinciali, le spese per l'insegnamento elementare seguiranno ad essere fatte dai comuni; e naturalmente i comuni dovranno anticipare tutta la somma occorrente con dritto di far propri, in rapporto al corrispondente periodo, i contributi posti a carico dello Stato dalle leggi vigenti.

Ora, se il passaggio non potrà avvenire che nel corso del 1913, non si intende come e perchè debbano essere iscritte nella parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1910-911 delle somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli provinciali scolastici, dei contributi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886 e 8 luglio 1904, in rapporto al primo semestre dell'anno solare 1911.

Il primo semestre dell'anno 1911 rappresenta un periodo di tempo durante il quale tutte le scuole sono amministrate direttamente dai comuni, senza alcun possibile intervento delle amministrazioni provinciali. Ed allora, perchè i contributi che sono a carico dello Stato, in rapporto appunto a tale periodo, dovrebbero essere versati a quelle amministrazioni?

Questo è il primo dubbio che io mi permetto di sottoporre all'onor. ministro, perchè voglia favorirmi qualche chiarimento.

Il secondo dubbio è questo: con l'articolo 20 si è detto che lo Stato partecipa alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dai Consigli provinciali scolastici con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, con i contributi stabiliti dalle leggi 8 luglio 1904 e con quelli stabiliti dalla legge 15 luglio 1906 per il Mezzogiorno.

Invece con questo articolo 88, in cui si provvederebbe all'anticipazione di fondi che si suppongono occorrenti ai Consigli provinciali scolastici pel primo semestre dell'anno 1911, si parla dei concorsi e dei rimborsi di cui alle leggi 11 aprile 1886 e 8 luglio 1904, ma non si parla affatto dei concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 15 luglio 1906 pel Mezzogiorno. Ora io domando all'onor. ministro perchè qui si è ommesso il riferimento a quest'ultima legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Il passaggio dell'amministrazione dai comuni al Consiglio provinciale incomincia appena sia possibile, ma entro il 1913 dev'essere compiuto. Con successivi decreti Reali faranno passaggio le singole provincie; non tutte insieme, e questa è una necessità amministrativa.

In quanto poi all'omissione della citazione della legge 15 luglio 1906, credo che l'onorevole senatore Perla abbia ragione.

PERLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERLA. Ringrazio l'on. ministro delle spiegazioni che mi ha fornito, ma francamente non ne sono rimasto convinto per quanto riguarda il primo dubbio. Ripeto: nell'art. 83 sta scritto che fino alla emanazione del decreto Reale per ciascuna provincia l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai singoli comuni, secondo le norme attualmente vigenti. Vuol dire che fin quando nel corso dell'anno 1913 non interverrà per ciascuna provincia il decreto che disponga il passaggio della scuola all'amministrazione provinciale scolastica, ciascun comune seguirà a provvedere a tale servizio e ad anticipare i fondi occorrenti, salvo poi ad avere dallo Stato il rimborso competente dalle quote che rappresentano la compartecipazione dello Stato. Dunque, relativamente al primo semestre dell'anno 1911, durante il quale tutte le scuole elementari seguiranno ad essere amministrate dai comuni, i rimborsi dovuti dallo Stato per le quote che sono a suo carico, devono essere versate esclusivamente ai comuni, non alle future amministrazioni provinciali.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. È esatto.

PERLA. Allora non è esatto quello che dice l'art. 88, cioè che le anticipazioni dei contributi, per quanto riguarda il detto periodo, che è assolutamente fuori dell'azione della nuova legge, debbano essere fatte alle amministrazioni provinciali.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Insisto sopra il piano che è stato già preparato dall'Amministrazione. Si incomincia, per esempio, a decretare il passaggio in una provincia del nord, in una del centro e in una dell'Italia meridionale, e per queste tre provincie, l'anticipazione dello Stato al Consiglio provinciale deve essere fatta immediatamente. Per le altre provincie, che non hanno ancora fatto il passaggio, continua lo Stato a fare i rimborsi secondo le norme delle leggi dell'11 aprile 1886, 8 luglio 1904 e 15 luglio 1906. Via via che una provincia passa sotto il nuovo regime, cessa da parte dello Stato il rimborso ai comuni, i quali invece danno allo Stato il contributo consolidato.

Il passaggio non si fa simultaneamente per tutte le provincie, ma gradatamente, e ciò anche per poter trarre profitto dall'opera dei migliori provveditori. Così credo di aver spiegato ogni cosa.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Tollererò il Senato questa insistenza, ma è un punto abbastanza importante nei rapporti amministrativi e contabili.

L'osservazione dell'on. collega Perla è fondata, come è pure fondata la ragione di ordine amministrativo enunziata dall'on. ministro.

Ma io temo che qui confondiamo due forme di pagamento.

È fuori dubbio, per me, che, avvenendo il passaggio dell'Amministrazione scolastica di una qualsiasi provincia al Consiglio scolastico, sia necessario che questo Consiglio scolastico abbia fin dal primo momento i fondi necessari per il suo funzionamento. Ma on. ministro, quelli sono fondi di anticipazione, non fondi di rimborsi; i rimborsi devono seguitare ad andare ai comuni. Credo che qui si siano confusi in una disposizione unica le anticipazioni indispensabili al Consiglio scolastico ed i rimborsi che debbono andare ai comuni.

Ciò credo anche sia avvenuto perchè vi è una differenza di esercizio finanziario che è importante notare; per il Consiglio provinciale scolastico, come per lo Stato, l'anno finanziario corre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, mentre per i comuni abbiamo l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ciò fa sì che se i rimborsi dalla prima metà

dell'anno solare passano al Consiglio scolastico, il comune che ha fatto le anticipazioni del primo semestre, rimane senza rimborso. Io credo che sia questo il punto da discriminare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'articolo tende a disciplinare l'amministrazione delle provincie nelle quali sarà applicato il nuovo regime. Per quello che riguarda il rimborso ai comuni, non è necessario qui legiferare, perchè provvedono già le leggi precedenti. Avremo cioè due sistemi di legislazione: uno per le provincie che rimarranno sotto l'impero delle leggi attuali, un altro per le provincie che successivamente passeranno sotto l'amministrazione del Consiglio scolastico. Noi non ci preoccupiamo dei comuni che dovranno ricevere rimborsi, perchè esistono già leggi *ad hoc*, che continueranno ad essere applicate.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. A me pare che si potrebbe dare una spiegazione di questo articolo in questo modo. Nel primo periodo che comincia subito dopo la pubblicazione della legge e che arriverà fino a tutto il 1° semestre dell'anno solare 1911, a cui si riferisce questo articolo, avremo il caso, supponiamo, di quelle tre provincie a cui ha accennato l'on. ministro, nelle quali sarà applicata la legge nuova; mentre in tutte le altre provincie seguiranno ad essere in vigore gli antichi ordinamenti. La disposizione dell'articolo 88, quando parla delle « somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli provinciali scolastici dei concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge del 1904 » non si riferisce ad anticipazioni di tutti quanti i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge precedente, ma di quei concorsi e rimborsi soltanto che si possano riferire a quelle provincie nelle quali la legge è stata applicata. Quindi l'espressione « per il 1° semestre dell'anno solare 1911 » non si riferisce a tutto quel cumulo di rimborsi e di concorsi che figurerà nel bilancio successivo, ma ai soli concorsi e rimborsi per quelle provincie di cui si è parlato, di modo che le somme per rimborsi stanziare nella parte passiva del bilancio saranno divise in

due parti: una piccola parte per le provincie nelle quali è stata applicata la legge, ed una parte maggiore per i rimborsi diretti dei comuni. Mi pare che questa sia la spiegazione migliore. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 88 emendato nel senso indicato dal senatore Perla e cioè di aggiungere dopo le parole « 8 luglio 1904 », le altre « 15 luglio 1906 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 89.

Gli stanziamenti disposti in virtù degli articoli 67 (primo comma), 71, 72 e 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in favore delle provincie meridionali, per la Sardegna, per la Sicilia e per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, per Isola d' Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, continueranno ad essere erogate a vantaggio della istruzione nelle stesse provincie a norma della citata legge.

(Approvato).

Art. 90.

La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 12 sarà fatta d'accordo tra i Consigli provinciali scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

In caso di dissenso tra i comuni e Consigli scolastici sull'ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo e di uno eletto dal Consiglio comunale; determinerà l'ammontare del contributo.

La deliberazione della Commissione è esecutoria. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Mi sembra che la disposizione di questo articolo abbia bisogno di una leggera modificazione di forma. Questo articolo riguarda la composizione dei dissensi che possono sorgere fra il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale scolastico sull'ammontare del contributo. A questo scopo si costituisce una specie di Commissione arbitrale, composta di un rappresentante del Consiglio scolastico, di un rappresentante del comune e di un magistrato. Ma l'articolo dice: « La Commissione è composta di un membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo e di uno eletto dal Consiglio comunale ».

Sembrirebbe quasi che il rappresentante del Consiglio comunale dovesse essere anch'esso un membro del Consiglio provinciale scolastico, il che costituirebbe una contraddizione, trattandosi di conflitto d'interessi.

L'equivoco sarebbe tolto quando, per esempio, si dicesse invece di « uno eletto dal Consiglio comunale », « un rappresentante del comune eletto dal Consiglio comunale ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io convengo col senatore Dallolio nella necessità di modificare l'espressione di questo articolo per renderlo più chiaro.

Ritengo però che la parola *rappresentante*, non sia molto propria; perchè, trattandosi di membri di un collegio arbitrale, essi non rappresentano le parti, ma giudicano sugli interessi delle parti imparzialmente. Bisognerebbe forse dire così: « di un commissario membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo, e di un commissario eletto dal Consiglio comunale ». In questo modo si toglierebbe ogni possibilità di dubbio.

DALLOLIO. Benissimo.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa modificazione?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto la modificazione proposta dal l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'art. 90 emendato nel senso proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro:

Art. 90.

La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 12 sarà fatta d'accordo tra i Consigli provinciali scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull'ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello e nelle provincie ove manchi la Corte d'appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinerà l'ammontare del contributo.

La deliberazione della Commissione è esecutoria. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 91.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, a coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi vigenti relative alla istruzione primaria e popolare.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Se avessi potuto essere presente alla discussione di ieri, avrei fatto una proposta che mi lusingo sarebbe stata accettata senza difficoltà. Ormai l'articolo 61 è stato approvato, quindi io colgo l'occasione di quest'articolo 91 per pregare il ministro e l'Ufficio centrale, di volere scindere l'articolo 61 (che corrisponde a quello 59 del progetto ministeriale) in due articoli, inquantochè non mi pare opportuno (sarà questione di forma, ma per me è anche questione di sentimento) associare in un medesimo articolo il personale della marina, che costituisce il nostro orgoglio e la nostra speranza, col personale delle carceri che, tutto al più, merita la nostra pietà.

Io domando quindi che si trovi modo, nel coordinamento della legge, di scindere in due articoli l'articolo 61.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non si tratta di tornar sopra ad un articolo già votato, perchè quanto suggerisce il collega Lamberti può trovare la sua applicazione nel coordinamento; si tratta del distacco di una parte dell'art. 61 per costituire un articolo separato. Anche a me sembra opportuna la proposta.

LAMBERTI. Ringrazio il senatore Scialoja di avere accettata la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 91.

(È approvato).

Art. 92.

Con speciale regolamento saranno stabilite le norme amministrative e contabili per i Consigli scolastici provinciali, di cui al titolo I, della presente legge.

(Approvato).

Art. 93.

Oltre ai regolamenti speciali indicati dalla presente legge, il Governo provvederà alla riforma del regolamento generale approvato con Regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

(Approvato).

Art. 94.

A tutte le cariche ed uffici elettivi contemplati dalla presente legge possono essere chiamate anche le donne.

(Approvato).

Art. 95.

Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi e composta di due consiglieri eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, di cui uno almeno membro della Deputazione provinciale, di un consigliere del comune capoluogo della provincia eletto dal Consiglio comunale, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 APRILE 1911

DALLOLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DALLOLIO. La disposizione di questo articolo del disegno di legge è in contraddizione col principio, al quale si è ispirato l'Ufficio centrale rispetto alle nomine per il Consiglio provinciale scolastico. Per quelle nomine l'Ufficio centrale, molto opportunamente, ha proposto, ed il Senato ha votato, che i rappresentanti del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale possano essere scelti anche fuori del seno dei rispettivi Consigli, e ciò per la considerazione che bisogna lasciare una maggiore libertà, quando si tratta di scegliere le persone più idonee, come è detto nella relazione dell'Ufficio centrale. A me pare che la stessa libertà sia opportuno di lasciare al Consiglio provinciale e al Consiglio comunale quando si tratta di nominare i rappresentanti loro nella Giunta provinciale per le scuole medie. Credo che questo sia più opportuno per la stessa ragione, perchè in questo modo si potranno scegliere le persone più adatte, e anche per il principio generale, che non è mai conveniente legare le mani a sè o agli altri, quando ciò non sia assolutamente necessario.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare la proposta del senatore Dallolio.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Anch'io dichiaro di accettare la proposta del senatore Dallolio.

PRESIDENTE. Il senatore Dallolio propone, e l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettano, che l'articolo 95 sia così modificato:

Art. 95.

Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie presieduta dal Regio provveditore agli studi e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti dai rispettivi Consigli; del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti di istituti governativi di istruzione media

residenti nella provincia designati ogni triennio con decreto ministeriale.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

D'accordo coll'Ufficio centrale, debbo proporre una disposizione transitoria che riguarda le scuole dei comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria, colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

L'onor. senatore Tassi, l'altro giorno aveva proposto che la disposizione dell'art. 26, che fa obbligo di fornire l'abitazione al maestro, allorchè difettano case di abitazione civile, fosse estesa anche ai comuni colpiti dal terremoto. Io dissi che questo era implicito nell'articolo, ma, sopra osservazioni anche del senatore Mazzoni, dovetti convenire che l'articolo non era sufficientemente chiaro. La disposizione transitoria che presento, d'accordo coll'Ufficio centrale, tende a chiarire il concetto dell'art. 26; ossia, finchè durano le attuali condizioni di disagiata abitazione, quando si costruisce la casa della scuola, si deve tener conto anche dei bisogni che ha il maestro di avere una abitazione conveniente. Vale a dire: noi non possiamo trattare Messina, nelle condizioni attuali, e finchè non sia stata ricostruita, con criteri diversi da quelli con cui si tratta un comune rurale, dove il maestro non trova l'alloggio.

Si sarebbe perciò formulata una disposizione transitoria del tenore seguente: « La disposizione dell'art. 26, ultimo comma, si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 95 *bis* proposto dal ministro ed accettato dall'Ufficio centrale:

« La disposizione dell'art. 26, ultimo comma, si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile ».

Chi approva questo articolo 95^{bis} è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 96.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. In sede di coordinamento sarà opportuno che questa disposizione abrogativa e l'altra dell'art. 97 siano le ultime della legge.

SCIALOJA, *relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. Con questa intelligenza, metto ai voti l'art. 96. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 97.

È abrogata la legge 29 giugno 1905, n. 295.

(Approvato).

Art. 98.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1906, n. 490 si applicano ai maestri e direttori, che si trovino in servizio per deliberazione dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910.

Gl'insegnanti i quali appartenendo al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d'infanzia mantenuti dal comune, sono stati in servizio nelle scuole elementari prima del 31 dicembre 1910, sono conservati nell'ufficio attuale, purchè siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare, e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.

Gl'insegnanti forniti di legale abilitazione che si trovino incaricati dell'insegnamento elementare da più di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del comune, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti dai regolamenti.

Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 avranno effetto fino al 30 giugno 1912; ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinata all'applicazione delle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo.

A questo articolo i senatori Tassi, Pedotti, Cefaly e Guala, propongono che al quarto alinea si sostituisca quest'altro:

« Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti per i concorsi banditi posteriormente alla pubblicazione della legge 11 luglio 1909, n. 490 ».

Il senatore Morandi propone di aggiungere, dopo il secondo comma, le parole: « Hanno gli stessi diritti gl'insegnanti forniti di legale abilitazione che provenendo da scuole elementari pubbliche sono entrati in servizio del comune prima del 31 dicembre 1910 » e che alla fine della seconda riga, ultimo comma, si sostituisca il « 1913 » al « 1912 ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho domandato la parola per avere una spiegazione dall'on. ministro.

L'art. 98 al secondo comma dice: « Gl'insegnanti i quali appartenendo al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d'infanzia mantenuti dal comune ecc., sono conservati nell'ufficio attuale, purchè siano forniti dalla necessaria abilitazione ».

Ora, io bramo sapere se fra queste persone, che verranno beneficate dalla disposizione del secondo comma dell'art. 98, siano comprese anche le maestre dei giardini d'infanzia, giacchè io credo che esse ne siano altrettanto meritevoli che gli altri insegnanti, dei quali si fa parola nell'articolo stesso.

Infatti si dice che godranno di questo beneficio, coloro che hanno fatto due anni di lodevole servizio, che hanno dato buona prova di sè nell'insegnamento del comune, e sono forniti della legale abilitazione all'insegnamento.

Ora, le maestre giardiniere si trovano appunto in questa condizione, e quindi a me sembra giusto e logico che anche ad esse sia esteso il beneficio di questa legge.

Un'aggiunta di questo genere mi sembra op-

portuna, anche nell'interesse dell'amministrazione; e spiego il mio concetto.

Io credo utilissime le disposizioni contenute in questo articolo, in quanto che noi non dobbiamo dimenticare, che se con questa legge noi provvediamo alla costruzione degli edifici scolastici ecc., dovremo poi preoccuparci della formazione dei maestri. Sono questi i benefici della legge.

L'on. ministro diceva in una delle scorse sedute che, una volta approvata questa legge, occorreranno 16,000 maestri. A dir vero, la cifra mi sembra un po' esagerata. Certo è però che noi avremo bisogno di un grandissimo numero di maestri, e per poterli avere, sarà necessario istituire le scuole normali. Queste scuole furono, è vero, già stabilite da altra legge, ma in effetto rimasero soltanto scritte sulla carta, perchè non si sono mai istituite.

Ora, io non vorrei che si ripetesse oggi l'errore che si è verificato nel 1860, quando si estese alle provincie meridionali la legge Casati. Allora, siccome non si aveva un numero sufficiente di maestri, furono tenuti dei corsi così detti di abilitazione all'insegnamento; ma coloro che li frequentavano, dopo soli quindici giorni, furono tutti improvvisati maestri. E questo è stato un errore gravissimo, un errore che ha pesato fino ad oggi sopra il nostro insegnamento elementare.

Io perciò mi raccomando vivamente all'onorevole ministro, perchè un errore di questo genere non sia ripetuto nell'avvenire.

Dunque cerchiamo pure di avere degli insegnanti che abbiano la legale abilitazione e che abbiano già fatto un tirocinio; ma poi pensiamo subito all'istituzione delle scuole magistrali; altrimenti andremo incontro nuovamente all'inconveniente di creare maestri che non hanno nè sapere, nè pratica.

Ora, la disposizione del secondo comma di quest'art. 98 è provvidenziale, perchè consentirà che siano nominati insegnanti coloro che hanno già dato lodevole prova di sé. Ripeto che sarebbe conveniente che tra queste persone le quali godranno del beneficio della legge fossero comprese anche le maestre giardiniere. E la cosa mi sembra possibile anche per un'altra considerazione.

Queste maestre giardiniere sono pochissime: se ne hanno in Roma circa una sessantina, ma

altrove credo che non esistano; sono colte e buone, e a mio avviso, le donne sono preferibili per tanti riguardi agli uomini. In America lo insegnamento elementare è affidato alle donne, ed hanno dato eccellenti risultati.

Io spero che l'onorevole ministro non avrà difficoltà di accettare questa mia proposta.

DALLA VEDOVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA. Mi permetto di fare la proposta di un lieve emendamento al secondo comma dell'art. 98.

Il primo comma di questo articolo, qual era venuto dalla Camera dei deputati, stabiliva che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, dovessero applicarsi ai maestri e direttori assunti in servizio dai comuni anteriormente al 30 giugno 1910. Il nostro Ufficio centrale propone invece che le stesse disposizioni debbano applicarsi ai maestri e direttori che si trovano in servizio « per deliberazione dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910 ».

Si capisce la differenza del nuovo termine proposto, per il tempo che è trascorso nella discussione e nell'approvazione di questa legge e nel passaggio dall'uno all'altro ramo del Parlamento.

Ma, oltre a questa, c'è un'altra differenza. Mentre la dizione della Camera accennava ai maestri e direttori « assunti in servizio » dai comuni, fino al 30 giugno, qui si dice invece, non solo quelli assunti in servizio, ma quelli che avevano avuto la nomina « per deliberazione dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910 ». Vale a dire che quella disposizione è applicabile anche ad alcuni maestri che siano entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1910. Può infatti avvenire il caso che un comune abbia nominato in dicembre i suoi maestri, che questi non abbiano avuto la necessaria approvazione dall'autorità provinciale scolastica, cioè non siano stati assunti veramente in servizio che nel mese successivo. Non so se questo caso sia avvenuto fra i maestri compresi nel primo comma, ma esso si verifica di certo per alcuni insegnanti, non molti, contemplati nel secondo comma dell'articolo, ove si parla di insegnanti che, appartenendo a scuole pareggiate, ad istituzioni di assistenza scolastica, ad asili d'infanzia mantenuti dal comune, sono stati in servizio

nelle scuole elementari prima del 31 dicembre. Dunque qui riappare quella forma di determinazione del tempo, come era data nel comma precedente dalla formula venuta dalla Camera dei deputati, e che per gli altri maestri l'Ufficio centrale aveva creduto di dover cambiare.

Ora, siccome si presenta precisamente il caso che pochi insegnanti, appartenenti alla categoria indicata al secondo comma, furono bensì nominati dal comune in dicembre, ma che le loro nomine si arrestarono per qualche settimana al Consiglio provinciale, e quindi divennero esecutive solo in gennaio, io domando che a questa dizione sia sostituita quella adoperata nel comma primo, dicendo anche qui: « gli insegnanti che sono stati in servizio nelle scuole elementari per deliberazione dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre ».

Presentazione di relazioni.

DI COLLOBIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI COLLOBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e consolare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Collobiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Rattazzi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge per la scuola elementare.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI. Mi rendo conto delle gravi difficoltà, che deve avere incontrato l'Ufficio cen-

trale, per mettere insieme questo difficilissimo articolo.

Non oserei proporre di ritornare all'articolo approvato dalla Camera dei deputati, perchè vedo quanto di giusto, relativamente, c'è nell'articolo del nostro Ufficio.

I miei due emendamenti sono dunque su questa via, vogliono cioè rendere intera quella giustizia, relativa e umana, che l'Ufficio centrale si è proposto.

Sul primo non credo che ci possa essere discussione; si potrà tutt'al più cambiare qualche parola, perchè anch'io in questo emendamento, non cada in qualcuno degli inconvenienti medesimi in cui l'Ufficio centrale è caduto. Ma per questo mi rimetto interamente all'Ufficio stesso, che ha i fatti e i documenti necessari per giudicare se l'aggiunta da me proposta comprende tutti i casi, i quali in quest'articolo son tanti, quanto quelli delle bisce dell'Ariosto.

Più grave invece, o signori, l'emendamento che propongo all'ultimo comma.

Si tratta bensì di cambiare un solo numero, 1912 in 1913; ma è un emendamento sul quale io avevo perfino l'idea di proporre un appello nominale. Vi ho rinunciato; ma domando a voi pochi minuti d'attenzione, perchè io possa esser sicuro che anche con infelice parola, riuscirò a chiarire il caso complicato e a persuadervi che ho ragione.

Il comune di Roma (poichè abbiamo sotto gli occhi il fatto suo, che su per giù sarà il fatto dei grandi comuni d'Italia, non vedo nessun inconveniente a nominarlo, tanto più che non si tratta d'un interesse privato, ma d'interesse pubblico), il comune di Roma, dunque, ha bandito un concorso che si sta, come dicono, « espletando » in questi giorni. Della parte maschile concorrente è inutile parlare: sapete già che i maestri mancano, se ne sono quindi presentati pochi, e questi pochi non hanno bisogno di difese contro l'articolo dell'Ufficio centrale.

La parte femminile invece è stata numerosissima: 800 concorrenti. Il concorso, fatto con molta serietà, ha dato finora questi risultati: dopo l'esame dei titoli e la prova scritta, sono rimaste in piedi 476 concorrenti sopra 800, ed è già questa una prova della serietà che ho detto. Queste 476 stanno ora facendo gli esami orali, i quali dureranno alcuni mesi, perchè la Commissione è composta di persone che hanno

altre occupazioni: sono direttori di scuola o insegnanti, sono ufficiali pubblici, che non possono stare tutto il giorno a esaminare.

Al comune questo concorso costa la discreta somma di lire 20 o 25 mila. La legge attuale l'obbligherebbe a bandirne uno ogni anno. Ma la legge fu fatta senza considerare che essa non era interamente attuabile, perchè un anno basta appena per compire il concorso: quindi il comune di Roma credo ne abbia banditi ogni due o tre anni, non so con precisione la cosa, ma certo non l'ha bandito ogni anno. Fra alcuni mesi, come ho detto, il concorso sarà finito. Quante concorrenti saranno vincitrici? Si può supporre che su 476, poichè le prove maggiori son quelle già superate dei titoli e la scritta, ne rimarranno in piedi un 400 o più, un 350, non so, ma certo un ingente numero. Ora, con l'articolo dell'Ufficio centrale, di queste vincitrici sopra 800, e che hanno fatto sacrifici non lievi per concorrere, per venire a Roma, e hanno avuto anche la virtù di non scrivere troppe lettere ai senatori, di questo ingente numero potranno entrare al posto (così affermano persone che devono essere bene informate) solo 50 o 60, o al più 65: le altre tutte rimarranno in terra, se il Senato approva l'ultimo comma come lo propone l'Ufficio centrale.

Il comune di Roma, secondo la legge vigente, dovrebbe dal 1° luglio prossimo aprire un altro concorso, per trovar le maestre che gli occorrono nell'anno successivo.

L'Ufficio centrale ha approfittato utilmente, secondo me, di questa condizione di cose, e ci propone di approvare che dal giorno 1° luglio prossimo al 30 giugno 1912, valga la graduatoria del concorso, ma con la preferenza alle maestre provvisorie che si trovano impiegate col comune: maestre provvisorie verso le quali pare anche a me che dei riguardi si dovessero avere, e l'Ufficio ha fatto bene ad averne. Ma badiamo che a Roma, e così sarà mi figuro anche altrove, ve ne sono alcune già « bocciate » nel concorso attuale, o escluse per ragioni di salute. E l'Ufficio dice: ammettiamo anche queste, non sono troppe, e d'altra parte per una eccezione esigua non si può violare una regola generale che a noi pare giusta.

E ammettiamole, dico anch'io; ma, signori, non a danno intero delle concorrenti!

Io quindi propongo di accrescere d'un anno

il valore della graduatoria, e mi contento anche di posporre le concorrenti alle provvisorie, che, secondo il testo votato dalla Camera, non sarebbero potute entrare. Anche l'on. Credaro, verso il quale io ho stima non da oggi, è severissimo su questo punto dei concorsi, e li fa valere. Una volta che si è presa questa via, dice il ministro, seguiamola; ma nel caso presente non lo dice, trattandosi di una questione troppo delicata, poichè ci sono troppi interessi di persone, e interessi anche rispettabili. Come fare a mandar via una provvisoria che insegna da molti anni? Son cose che, vedute all'atto pratico, c'inducono a dire: bisogna sanare. Ma saniamo per l'ultima volta, e non a danno, ripeto, dei concorrenti!

Che cosa accadrà con la mia proposta? Accadrà questo: fino al 1° luglio prossimo vale la graduatoria, che probabilmente, almeno qui a Roma, non sarà ancora fatta; ma fatta o no, il risultato sarà lo stesso; 50 dovranno entrare perchè per tal numero fu bandito il concorso, saranno poi anche 60 o 65 per i posti che si son resi vacanti nell'anno, cioè dal luglio passato al giugno prossimo. Immediatamente dopo, con la disposizione che propone l'Ufficio centrale, entreranno le « provvisorie ». A queste l'Ufficio lascia un anno di preferenza, e glielo lascio anch'io volentieri, ma voglio poi l'anno successivo per le concorrenti che stanno compiendo il concorso.

A chi si fa danno, onorevoli signori dell'Ufficio centrale, con questa misura? Ho sentito dire che si fa danno agli alunni delle scuole normali, quelli che devono ancora uscire per far poi il concorso. Ma, primo punto, capisco in altre città d'Italia, ma a Roma essi non vengono assunti in servizio appena usciti dalle scuole, e poi l'Italia è grande e ci sono scuole dappertutto. Ad ogni modo, se faceste torto anche a quelli quando fossero concorrenti, mi ribellerei ugualmente; adesso non sono concorrenti e, per me, non entrano in discussione.

Questa proposta mia ha poi un altro vantaggio: va interamente d'accordo con l'art. 44 che il Senato ha già approvato. In quell'articolo è detto che ai grandi comuni si dia facoltà di estendere a due anni il valore della graduatoria, mentre finora tale valore era di un anno.

E si noti che con l'ultimo comma dell'arti-

colo 98, il comune di Roma dovrebbe, dopo la metà del 1912, bandire un altro concorso, secondo la legge vigente. Si dirà: così voi accordate tre anni alla graduatoria; sicuro, ma effettivamente poi se ne accordano due, perchè un anno vien portato via per le provvisorie, quindi ne restano due soli per le concorrenti. Perciò la mia proposta è in armonia con l'articolo 44 e con l'equità, se si considera la sostanza della cosa, e non la prima apparenza.

Detto questo, non ho altro da aggiungere, e spero che l'Ufficio centrale non mi costringerà a riparlare sopra questo argomento. Dico fin d'ora in ogni modo che non chiedo l'appello nominale, ma ho fede che gli onorevoli colleghi mi daranno ragione. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. L'emendamento che è stato proposto da me e dai colleghi Guala, Pedotti e Cefaly, tende a restringere per il passato, ciò che in altro campo l'onor. Morandi vuole allargare per il futuro.

Noi abbiamo considerato che la disposizione dell'art. 98, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, non ha limitazione di tempo; imperocchè suona così:

« Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

Quindi tutti i concorsi banditi prima d'ora e che possano farsi derivare sotto qualunque pretesto di supposti aventi diritto, potrebbero dar luogo a una quantità di contestazioni, che è bene sieno dalla legge attuale tolte di mezzo fin da questo momento.

Ora, ci pare che convenisse di tenere ben presente che già la legge 11 luglio 1909, n. 490 (la cosiddetta legge Comandini) aveva liquidate tutte le pendenze antecedenti, dando stabilità anche alle nomine provvisorie di maestri e accettando lo stato di fatto all'atto della promulgazione come uno stato di diritto.

Senonchè, la legge Comandini accennando ai soli maestri, lasciò dubitare che dessa fosse applicabile anche ai direttori didattici che pure non avevano ragione di essere esclusi dal beneficio accordato ai maestri. Ma fin d'allora fu preso impegno dal Ministero e per invito della Camera di rimediare all'inconveniente; infatti

all'articolo 97 del progetto ministeriale, diventato 98 secondo l'Ufficio centrale, contempla ad un tempo e in pari condizioni, così i maestri come i direttori.

Ma a parte questo, noi abbiamo considerato che se la legge Comandini faceva, come dicemmo, una liquidazione per il passato in modo che si potesse dire d'allora in poi: *Nova incipit aetas*, doveva la legge stessa, con la sua data, segnare il termine preciso cui riferirsi per l'applicazione di quel comma 4^o, che venne compilato dalla sapienza dell'Ufficio centrale. Ecco il motivo pel quale noi proponiamo che alle parole: « effetti dei concorsi banditi anteriormente », ecc., ecc., si sostituiscano le altre: « gli effetti dei concorsi banditi posteriormente alla legge 11 luglio 1909, n. 490 ».

Con che ci pare che ogni difficoltà sarebbe tolta di mezzo, in modo che questa seconda edizione (che speriamo definitiva) della legge scolastica elementare non lasci strascichi di contese, o di dibattiti lunghi ed incresciosi.

E giacchè ho la parola, permetta il Senato che io dica che, se non ho per mio conto opposizioni da fare alla prima parte dell'emendamento proposto dal senatore Morandi, non consento assolutamente nella seconda parte, ad onta di tutte le spiegazioni che egli ha voluto dare, specialmente insistendo sulla particolare condizione del comune di Roma.

Di questa non debbo preoccuparmi affatto, dovendo il legislatore guardare agli scopi della legge in modo assolutamente obiettivo; ma mi sembra eccessivo il prorogare, come si vorrebbe dall'on. Morandi, le graduatorie dei concorsi, creando così necessariamente una legislazione di aspiranti, o di supposti aventi diritto, i quali ad ogni necessaria vacanza di posti si troverebbero facilmente in contesa, mentre rimarrebbe meno libera l'autorità scolastica nei suoi provvedimenti.

D'altra parte io leggo, e forse sarà errore di stampa, che l'emendamento proposto dal collega Morandi accenna, come forma esteriore, unicamente al 31 dicembre 1912, mentre or ora ho sentito parlare nientemeno che del 31 dicembre 1913.

MORANDI. L'ho cambiato.

TASSI. Io credeva che l'on. Morandi avesse mantenuto il 1912, tanto più che il termine mi pareva già troppo lungo e perchè l'emen-

damento stampato e distribuito leggeva e legge come dico io, senza altra successiva *errata corrige*. Ma rimarrebbe poi sempre una dizione incerta, perchè non sarebbero calcolati sei mesi, che non si sa come sarebbero stati considerati nell'applicare la graduatoria.

Infatti, secondo il progetto di legge concordato dall'Ufficio centrale del Senato ed il ministro, si dice: « L'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinato all'applicazione delle disposizioni dei primi tre commi del presente articolo », mentre l'emendamento dell'on. Morandi dice: « dal 1° gennaio al 31 dicembre 1912 ». Per la qual cosa è evidente che dal 1° luglio al 31 gennaio 1911, se passasse l'emendamento del senatore Morandi, decorrerebbero sei mesi, i quali rappresenterebbero come un Limbo, in cui vagolerebbero le anime di gran numero di insegnanti in pena.

MORANDI. Ma lasci in pace i morti.

TASSI. Io sto con quello che ho vivo dinanzi agli occhi.

Ad ogni modo mi pare che la condizione delle cose su questo punto sia tale, che il toccare alle disposizioni dell'Ufficio centrale può essere pericoloso ed esser foriero di gravi conseguenze; poichè quella stessa classe di insegnanti, cui la disposizione transitoria dovrebbe giovare, sarebbe frustrata d'ogni beneficio, messa nella impossibilità di essere sistemata nel competente ufficio, perchè i posti spettanti loro al debito turno sarebbero già tutti occupati da altri.

Per queste considerazioni io, mentre insisto sull'emendamento proposto da me e dai miei colleghi, sono dolente di non poter esser d'accordo col senatore Morandi, che ha di me in questa materia tanta maggiore competenza, e così singolari benemerenze.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Domando pochi istanti di benevola attenzione agli onorevoli colleghi per richiamare la loro osservazione sopra questo articolo transitorio che, sotto modesta veste, ha conseguenze molto importanti.

Anzitutto farò notare che la Camera dei deputati, senza caloroso consenso da parte dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, ha stabilito che: « le disposizioni degli arti-

coli 5 e 6 della legge 11 giugno 1909 siano applicati ai maestri e direttori assunti in servizio dai comuni anteriormente al 30 giugno 1910 ».

Per tal modo la Camera dei deputati continuava la tradizione della nostra legislazione in proposito, poichè tanto la legge del 1907 quanto quella del 1909, ebbero per iscopo di consolidare la posizione di quegli insegnanti elementari, i quali avevano, con esperienza di tre anni, esercitato lodevolmente l'opera loro.

Questa disposizione si presenta così nelle sue conseguenze chiara e limpida. Noi votandola, ne misuriamo tutta la portata.

È bene andare più oltre nelle concessioni come ha fatto il nostro Ufficio centrale? È un argomento molto delicato ed è facile svegliare opposti interessi scendendo alla casistica individuale, la quale trova facilmente la via del cuore, sia con lettere di maestre, come diceva il collega Morandi, sia anche con preghiere di maestri.

E chiedo agli onorevoli colleghi: questa serie di disposizioni casuistiche aggiunte dall'Ufficio centrale hanno conseguenze così chiare, così misurate come le altre? Riguardano esse questioni di massima generale, oppure sono a tutela di gruppi limitati, di interessi, che per quanto rispettabili, sono troppo individuali? Sono forse di quelle disposizioni che si presentano come necessarie quando si fa una nuova legge la quale sposti e modifichi interessi per cui divenga necessario coordinare le disposizioni vecchie con le nuove?

Nulla di tutto questo!

Badate: il primo paragrafo aggiunto dall'Ufficio centrale reca una disposizione a favore degli insegnanti i quali appartengono al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica ecc. Avete già sentito un nostro egregio collega che ha domandato qualche modificazione a proposito di questo comma, perchè non trovava che le disposizioni in esso contenute corrispondessero ad un altro gruppo di interessi dei quali egli riteneva di doversi fare interprete nel suo buon cuore.

Queste disposizioni non sono più in rapporto con l'oggetto specifico della legge, ma riguardano al modo di reclutare i maestri.

A queste cose provvedono già le leggi esistenti e provvederanno quelle altre che il ministro crederà di dover proporre al Parlamento

dopo l'approvazione di quella che ora stiamo discutendo.

Il secondo comma aggiunto dall'Ufficio centrale contempla un altro gruppo di interessi speciali, giacchè contiene una disposizione per mettere certi insegnanti in condizione di poter prendere parte ai concorsi.

È forse in una legge di questo genere che dovevano trovar luogo disposizioni di tal natura?

Ma non basta. C'è ancora il terzo comma il quale stabilisce, che le disposizioni di questo art. 98 non potranno pregiudicare gli effetti dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Come diceva opportunamente l'on. senatore Tassi, con questa disposizione non si stabiliscono limiti e voi sapete quanto litigiosa sia questa materia, sapete quanti concorsi sono stati fatti nei mille e mille comuni in Italia, quanti ricorsi sono pendenti, quanta zavorra insomma è rimasta in fondo a tutta questa materia.

Ebbene, con questo articolo, redatto in questo modo, vedrete questi interessi irranciditi venire a galla e far sorgere una serie infinita di litigi, che ostacoleranno il cammino della legge.

Ma non basta. Noi con questo articolo veniamo a menomare la larghezza delle disposizioni votate dalla Camera dei deputati. Questa aveva stabilito una disposizione in favore di coloro che avevano prestato per tre anni lodevole servizio. Voi ora togliete con una mano ciò che date con l'altra.

Vi sono già comuni che, per sfuggire alle conseguenze di questo comma, hanno bandito di questi giorni concorsi per coprire posti che sono occupati da anni e anni da insegnanti che hanno sempre esercitato lodevolmente il loro ufficio.

A questo riguardo faccio notare che quanto proponeva l'onorevole senatore Tassi rimedia ad un inconveniente ma non all'altro; mette un limite di partenza, ma sarebbe necessario mettere anche un limite di arrivo e stabilire, ad esempio, che non si possa parlare di concorsi banditi dopo il dicembre 1910.

Ma c'è ancora quel comma a proposito del quale ha parlato l'onor. Morandi, il quale nella sua sincerità ha detto di che cosa effettiva-

mente si tratta. Si tratta di tutelare gli interessi di un gruppo rispettabile di insegnanti romani, interessi che l'onorevole Morandi dice lesi da questa disposizione aggiuntiva, interessi che non sarebbero lesi se in questo articolo non si fossero introdotte disposizioni che la natura della legge non richiedeva.

Dimodochè credo che l'onor. collega Morandi convenga con me che se non vi fosse quest'ultimo comma, egli non avrebbe proposta nessuna modificazione, e si sarebbe accontentato della disposizione contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Ed ora prego gli onorevoli colleghi di voler anche questo considerare. Gli interessi delle maestre giardiniere di Roma hanno avuto qui un tutore eloquente nel collega senatore Todaro.

Ma quanti altri interessi consimili vi saranno in tutti i comuni d'Italia, che in questo momento non fanno sentire qui la loro voce, che in questo momento non hanno qui il loro avvocato? E si capisce dal momento che siamo venuti a trattare una materia che è fuori dell'oggetto determinato e preciso della legge. E vedete, le esigenze mutano di ora in ora; ieri il collega Morandi vi proponeva una dicitura; più tardi sullo stesso argomento trovava che per tutelare gli interessi dei maestri è necessario proporre un'altra.

Ora, io domando: il Senato del Regno deve in una legge fondamentale di questa natura farsi eco di tanti piccoli interessi?

Propongo quindi che si ritorni alla dicitura pura e semplice approvata dalla Camera dei deputati.

Si stabilisca in modo preciso questa misura di ordine generale, che cioè chi ha insegnato per tre anni con quei requisiti che la legge del 1909 richiedeva, chiunque sia in quelle condizioni, senza sottintesi e senza aggiunte, abbia quel diritto. Vi sono veri e propri diritti? Essi troveranno sempre il modo di farsi valere. Non è per tutelare ipotetici interessi che dobbiamo fare disposizioni transitorie che potrebbero andare all'infinito. Anche io potrei proporre parecchie per altri interessi per i quali sono stato officiato.

Faccio quindi questa proposta e prego l'onorevole ministro di volere con la sua alta competenza illuminare il Senato su questo punto.

Il Senato ha tutta la fiducia nell'avvedutezza dell'onor. ministro, e l'onor. ministro può dirci se egli creda proprio che tutto questo sia necessario nella legge, se creda necessaria, per avere una buona legge tutta questa serie di disposizioni transitorie. Ci dica egli se senza queste disposizioni la legge non andrebbe ben dritta e difilata a raggiungere il compito altissimo suo. (*Approvazioni*).

DALLOLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DALLOLIO. La mia proposta è semplicissima; non si tratta di modificare la disposizione dell'ultimo comma di quest'articolo ma semplicemente di applicarla. Essa dice che le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 avranno efficacia fino al 30 giugno 1912.

Ora, vi sono alcuni comuni che non hanno bandito concorsi nel 1910, e non li hanno banditi specialmente perchè, presentata nel febbraio del 1910 questa proposta di legge, essi hanno creduto che potesse essere approvata nel primo semestre dell'anno stesso e quindi che essi avrebbero avuto tempo di bandire il concorso in armonia con le nuove disposizioni legislative.

Io proporrei che a questa prima parte del comma ultimo sia aggiunto, « o nel 1909 per i comuni che non hanno bandito concorsi nel 1910 ».

Mi pare che le medesime ragioni, che hanno ispirato la modificazione proposta dall'Ufficio centrale, suffraghino questa aggiunta, la quale certo risponde ad un criterio di equità.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Se tutti gli articoli di questo disegno di legge avessero dato da fare all'Ufficio centrale quanto l'art. 98, io credo che la discussione di questo progetto sarebbe venuta in Senato tra un secolo. (*ilarità*).

È questo l'articolo, su cui si sono incrociati tutti i fuochi degli interessati in vario senso, ed il povero Ufficio centrale si trovava bersagliato da ogni parte. Esso ha ritenuto di dover uscire dal pericolo, in cui si trovava, lasciandosi guidare soltanto dal criterio della giustizia e dell'equità, che non contravvenisse all'utile pubblico che si proponeva il disegno di legge.

Ecco perchè l'articolo non piace nè a quelli dell'estrema destra, nè a quelli dell'estrema si-

nistra; e mentre l'onor. Morandi lo vorrebbe ampliare, altri lo vorrebbero restringere.

È un articolo di transazione ed io credo che non convenga allontanarsi dai termini generali, che sono stati riconosciuti migliori dall'Ufficio centrale dopo lungo e meditato studio.

Il collega Todaro ha fatto una domanda, domanda insidiosa, se questa parola si può usare per una domanda del collega Todaro...

TODARO. Non ho insidiato mai nessuno. (*Si ride*).

SCIALOJA, *relatore*... quella cioè, se nelle parole « personale dei giardini d'infanzia » usate nel primo comma dell'art. 98 fossero comprese le maestre giardiniere. Io credo che coloro i quali ignorano tutto quel movimento, che vi è stato fra le quinte per la preparazione di questo art. 98, non comprenderanno l'importanza di tale domanda. Evidentemente il personale dei giardini d'infanzia è costituito in primo luogo dalle maestre. Ed allora perchè domandarci se queste sono comprese nella formula dell'articolo? Per questa ragione: che l'articolo nostro parla di quel personale dei giardini d'infanzia, che si trova oggi adibito all'insegnamento nelle scuole elementari; invece il collega Todaro e le interessate, che a lui si sono rivolte... (*si ride*).

TODARO. Domando la parola. (*Oh! oh! Si ride*).

SCIALOJA, *relatore*. ... desidererebbero che in questo articolo fosse sancita la stabilità anche di quelle maestre giardiniere, che sono state temporaneamente assunte dai comuni nei giardini d'infanzia. L'Ufficio centrale, che non ha cuore meno tenero di quello del senatore Todaro, non ha tuttavia creduto di poter accogliere questo desiderio, perchè la legge, che ora noi discutiamo, è relativa alle scuole elementari e non riguarda affatto i giardini d'infanzia o gli asili o altre scuole di simil natura. Noi perciò non possiamo in questa legge eccedere i termini generali della materia e incominciare ad imporre ai comuni, i quali hanno la libera disposizione di queste loro scuole inferiori, delle norme che ad essi forse non piacerebbero; i comuni infatti hanno tutto l'onere di queste scuole inferiori o sussidiarie, quando non siano tenute da altri enti o da privati. Evidentemente lo Stato farebbe cosa inopportuna intervenendo per imporre obblighi, che non lo riguardano.

Per non eccedere dunque i termini della materia assegnata a questo disegno di legge, non è possibile parlare di quelle maestre, che attualmente non si trovano ad insegnare nelle scuole elementari. Io non posso, e credo che tutto l'Ufficio centrale sia con me consenziente, accettare l'emendamento proposto dal collega Todaro.

Accolgo invece, anche a nome dell'Ufficio centrale, l'emendamento proposto dal senatore Dalla Vedova; emendamento che non si riferisce alla sostanza dell'articolo, ma corregge una espressione di esso, ponendo all'unisono la formola del primo comma con quella del secondo. L'intenzione dell'Ufficio centrale era di ripetere effettivamente lo stesso concetto; ma è molto utile ripeterlo con le stesse parole. Credo perciò opportuno accettare l'emendamento, e dirò poi in qual modo lo si possa formulare più esattamente nell'uno e nell'altro caso.

Più gravi sono gli emendamenti proposti, ed eloquentemente sostenuti, dal collega Morandi. Il primo, che è quello che induce formalmente una maggiore modificazione nell'art. 98, a me pare accettabile. Si tratta di concedere agli insegnanti maschi un trattamento non dissimile da quello che è accordato alle maestre; perchè gl'insegnanti maschi non si possono trovare nelle identiche condizioni prevedute per le maestre dal secondo comma di questo articolo, non potendo essere essi mai stati insegnanti nei giardini d'infanzia. Non è lontano dalla equità l'ammettere che i maestri, che avendo prima insegnato in altre scuole pubbliche oggi occupano le cattedre delle scuole elementari di un comune senza nomina definitiva, siano considerati in modo simile a quello ammesso per le maestre, che sono state chiamate dai giardini d'infanzia o da altri istituti consimili. Quando essi hanno lasciato la loro scuola per venire ad insegnare provvisoriamente in un grande comune, e hanno tenuto il nuovo insegnamento per parecchio tempo, è equo di mantenerli nell'ufficio, che lodevolmente hanno finora avuto.

Invece non credo accettabile quella proposta del senatore Morandi, piccolissima nella forma, ma piuttosto grave nella sostanza, che consiste nel sostituire l'anno 1913 al 1912 nell'ultimo comma dell'articolo.

Si tratta di un congegno abbastanza complicato e delicato. Per intendere la portata dell'emendamento Morandi bisogna che io spieghi prima brevemente al Senato il modo come andrebbe applicata la proposta dell'Ufficio centrale; perchè la cosa non è tanto chiara e semplice.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che dovesse passare innanzi a qualunque altro interesse il diritto di coloro che hanno preso parte ai concorsi. Evidentemente chi prende parte ad un concorso, in forza di un determinato bando, ha un diritto a che ciò che gli è stato promesso nel bando sia mantenuto, e non può ammettere che altri, che non hanno diritti, impediscano l'adempimento del dovere assunto dai comuni mediante il bando di concorso.

Noi dunque abbiamo dichiarato in questo ultimo comma che tutte le concessioni fatte in via graziosa, nei precedenti commi, non devono avere efficacia se non in quanto si sia prima provveduto agli aventi diritto in forza dei concorsi. Ma i concorsi, ed è bene che lo sappia l'amico Tassi, i concorsi per la legge vigente hanno valore soltanto per un anno. I concorsi sono banditi per un determinato numero di posti (che è quello dei posti vacanti al momento in cui il concorso è bandito), più per tutti i posti che si renderanno vacanti durante un anno. Onde un concorso bandito, per esempio, al 30 giugno 1910 può valere per tutti i posti che saranno vacanti fino al 30 giugno 1911, e non oltre. Questa è la presente condizione delle cose.

Coloro pertanto che hanno preso parte ai concorsi già aperti, hanno diritto per legge ai posti vacanti fino al 30 giugno 1911; e noi vogliamo che tutti coloro i quali abbiano vinto il concorso, possano effettivamente occupare quegli insegnamenti che sono vacanti nelle scuole dei singoli comuni ai termini di legge.

Collocati costoro, che sono i soli aventi diritto, si passa al collocamento, in via di equità, di coloro che da parecchio tempo lodevolmente hanno tenuto l'insegnamento. E abbiamo fatto due categorie di questi possessori degli insegnamenti: coloro che hanno già un insegnamento biennale lodevole passano avanti; coloro che invece non hanno neppure il biennio, potranno continuare a tenere come incaricati il proprio posto, e potranno prendere parte ai concorsi

futuri anche se abbiano ecceduto i limiti di età, perchè naturalmente se nel frattempo hanno continuato ad insegnare, non c'è ragione di impedir loro di concorrere, ancorchè nel frattempo abbiano ecceduto i termini prescritti per l'età.

Dopo di ciò, noi abbiamo ammesso che, se rimanessero ancora degl'insegnamenti vacanti, vi potessero essere chiamati fino al 30 giugno del 1912 coloro che siano risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi pendenti. Così prolunghiamo a costoro, che hanno un vero diritto alle cattedre vacanti soltanto fino al 30 giugno 1911, la facoltà, che non è un vero diritto, ma diventa una grazia, di essere assunti anche fino al 30 giugno 1912; e questo noi facciamo, sia per un equo riguardo ad essi, sia anche per rispondere ad una certa necessità amministrativa di questi grandi comuni, i quali appunto si trovano molto spesso nelle condizioni descritte dal senatore Morandi. Quando si giunge quasi al termine dell'anno senza aver compiute le operazioni del concorso, è poco conveniente l'aprire, a distanza di pochi giorni, un nuovo concorso che durerà esso stesso un nuovo anno.

Dunque, per provvedere a questo insieme di interessi pubblici e privati, abbiamo ammesso il prolungamento dell'efficacia della graduatoria dei concorsi.

Ora, il collega Morandi vorrebbe che questa si protraesse ancora di un anno e si portasse a tutto il 30 giugno 1913. L'Ufficio centrale non è disposto ad accettare questo prolungamento di un beneficio, perchè si andrebbe incontro ad inconvenienti d'altra natura.

La legge attuale vuole che i concorsi si bandiscano ogni anno e che le graduatorie valgano soltanto per un anno, per rispondere al grande interesse dei comuni di prendere i migliori e non i peggiori riusciti nella graduatoria, e per aver riguardo d'altra parte alla convenienza di aprire sempre la carriera dell'insegnamento a coloro che fanno gli studi normali.

Se si può arrivare, senza inconvenienti, a parer nostro, ad ammettere l'efficacia della graduatoria per due anni, nelle condizioni in cui ci troviamo, il prolungarla di un terzo anno sarebbe cosa contraria al pubblico interesse; e noi non crediamo opportuno fare favori a per-

sone, quando questi sono contrari al pubblico interesse.

Certo c'è molta gente che lo desidera, ed è piacevole di corrispondere ai desideri di coloro che ci circondano, e forse ci circondano troppo da vicino (*ilarità*); ma bisogna sempre tenere d'occhio, quando si fa una legge, soprattutto gl'interessi generali. Non scombussoliamo soverchiamente l'ordinamento delle nostre scuole, l'ordinamento dei nostri grandi comuni, in questa materia.

Noi siamo tanto persuasi che il prolungare gli effetti delle graduatorie a due anni non sia un inconveniente, che — come è stato ricordato già da uno degli oratori — abbiamo nell'art. 44 stabilito che i comuni possono sempre, se lo vogliono, ammettere nei bandi dei concorsi tale prolungamento; ma oltre questo termine crederemmo di far opera contraria all'utile delle scuole.

Io prego il collega Morandi, non solo di non chiedere quell'appello nominale, il quale servirebbe solo ad atterrire il Senato specialmente in questo momento (*ilarità*), ma di recedere dal suo emendamento, che io direi piuttosto peggioramento dell'articolo.

Il collega Tassi ha proposto, anche a nome di altri senatori, un emendamento del quale mi è assai difficile di parlare, perchè non sono avvezzo a parlare delle cose che non conosco, e dichiaro francamente che non ho inteso bene il significato di questo emendamento.

Si tratterebbe, secondo ciò che ho sentito (se le orecchie mi hanno ben servito) di sostituire alla frase « ai concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge » l'altra « ai concorsi banditi posteriormente all'11 luglio 1909 ».

Posto che sia così, io domando se il tempo passato dal luglio 1909 ad oggi non sia anteriore ad oggi. È certo un tempo anteriore ad oggi; onde la sola differenza tra il nostro testo e quello del senatore Tassi è questa che, mentre con la parola « anteriormente alla presente legge » si potrebbe pensare di risalire anche al di là dell'11 luglio 1909, col fissare invece questo termine non è lecito risalire più in su.

Ma questa è una vana paura, collega Tassi e compagni, come disse l'onorevole Presidente (*ilarità*); siccome i concorsi hanno la durata

di un anno, come ho ricordato testè, il riconoscimento della forza giuridica dei concorsi anteriori alla pubblicazione della presente legge non può di regola risalire a concorsi anteriori al 1909, poichè siamo già a metà del 1911. Mi pare che la proposta dei colleghi commetta questa dimenticanza: che i concorsi, per le vigenti leggi, non hanno efficacia che per un anno. Se questa efficacia fosse eterna, l'emendamento avrebbe buon fondamento; ma, così come le cose sono, non si può parlare di regola che dei concorsi che risalgono a non oltre un anno. Non vedo quindi la ragione della correzione proposta dai nostri colleghi.

Badino i colleghi che mentre, normalmente, si può dire che il loro emendamento sia incluso nella nostra formula, e perciò sia perfettamente inutile, esso potrebbe essere dannoso in alcuni eccezionalissimi casi, che meritano tutti i nostri riguardi; perchè sono casi giuridici, dai quali nascono veri diritti, e questi diritti noi non vogliamo che sieno violati neppure dalla legge.

L'ipotesi è questa: ci possono essere concorsi banditi anteriormente al luglio 1909, i quali siano stati annullati, non relativamente al bando, ma solo relativamente alle operazioni del concorso; allora l'amministrazione ha il dovere di rinnovare gli atti che sono stati annullati, rispettando il diritto nascente nei concorrenti dalla legge del bando.

Se ora si ammettesse l'emendamento proposto dai colleghi Tassi ed altri, si verrebbe a violare questo diritto. Si tratta di casi eccezionalissimi, che non so se esistano; ma siccome possono esistere, noi vogliamo che siano rispettati.

Concludo pertanto che tutta la parte dell'emendamento, che considerata in sé sarebbe ragionevole, è già compresa nella nostra proposta, e la parte, per la quale c'è dissenso tra noi, potrebbe dar luogo ad una violazione dei diritti acquisiti, cosa lontanissima certo dalle intenzioni dei proponenti.

Viene poi l'emendamento del senatore Maragliano.

Il collega Maragliano ha fatto una puntura clinica, non grave, all'Ufficio centrale per la sua condotta relativamente a queste disposizioni transitorie: egli ci ha quasi accusati di voler seguire gl'interessi di Tizio o di Caio, anzichè gl'interessi generali. Ma io domando all'ono-

revole senatore Maragliano, quando egli con un movimento eloquentè ha detto: « ed io ho qui una domanda in tasca! » se questa domanda non era di qualche Sempronio che fosse a lui particolarmente noto?

MARAGLIANO. Si trattava di interessi non generali.

SCIALOJA. Dunque io credo che anche il generalissimo emendamento proposto dal collega Maragliano abbia qualche motivo di riguardi non generalissimi. Si tratta di quattro direttori; e se l'on. Maragliano sapesse quante centinaia di persone si sono a noi rivolte e quante non hanno potuto vedere esauditi i loro voti; perchè noi non abbiamo creduto di poter essere troppo larghi!

Si persuada l'on. Maragliano che noi non abbiamo voluto fare favori: abbiamo creduto di tutelare, per quanto ci sembrava equo, i legittimi interessi e soprattutto quelle posizioni acquisite, che, in un momento di transizione, ci sembravano degne di considerazione.

È inutile farsi illusioni! Qualunque persona abbia tenuto una amministrazione, sa che la peggiore delle cose è costituire posizioni di fatto, alle quali non corrispondono posizioni di diritto. Gli amministratori spesso si illudono; credono che i fatti che essi compiono non produrranno effetto giuridico; ma i fatti sono più forti delle regole del diritto, e quando, mediante certi fatti, si sono costituiti gravi interessi, diventa socialmente pericoloso distruggerli, e il diritto deve sanzionare il fatto.

Questo è accaduto appunto nelle scuole. Molti grandi comuni - perchè la cosa riguarda i grandi comuni - hanno creduto di potere, senza assumere alcuna responsabilità, chiamare degl'insegnanti per occupare i posti vacanti, e li hanno tenuti più anni in questa posizione. Ora, cosa volete, quando un uomo dedica tutta la sua vita ad una certa occupazione, voi non potete privarlo del suo posto e gettarlo, nelle nostre condizioni sociali, in mezzo alla strada, quando egli abbia servito bene - perchè questa è la condizione che noi poniamo sempre. Dunque, quando i maestri, sempre muniti dei titoli di abilitazione (perchè noi non deroghiamo a questo punto), hanno lodevolmente tenuto l'insegnamento per parecchio tempo, noi riteniamo che si siano generati tali interessi da non poterli senz'altro distruggere così, con un colpo.

Io penso che, se anche dessimo ai comuni la facoltà di farlo, in pratica, essi stessi non riuscirebbero ad eseguire questa durezza.

Tutto consiste nel regolare la cosa in modo temperato e soprattutto nel non permettere che il fatto prenda il passo sul diritto.

Il pericolo di non regolare queste cose, in pratica, non sarebbe tanto per coloro che occupano attualmente l'insegnamento e che temono di essere cacciati, perchè saprebbero difendersi; ma forse per quelli che hanno diritto di occupare il posto e non lo trovano vacante. Noi abbiamo voluto temperare il diritto col fatto, graduando gl'interessi nel modo come abbiamo disposto.

Io prego, per conseguenza, il Senato di non voler distruggere con gli emendamenti, che sono stati proposti e che certamente provengono tutti dalla considerazione di questo o di quel caso, ciò che l'Ufficio centrale ha creduto in via di giustizia e di equità stabilire. Si persuada il Senato che il numero dei casi presentati all'Ufficio centrale nello studio di questo articolo è straordinario, supera il migliaio. Il risultato è quello che tutte le considerazioni di giustizia e di equità, di bontà, se volete pure, ma soprattutto di pubblica utilità hanno dettate all'Ufficio centrale.

In conclusione, le modificazioni a quest'articolo, accettate dall'Ufficio centrale, sarebbero le seguenti: innanzi tutto la correzione dell'errore di stampa incorso nella seconda riga del primo comma: invece di « 11 luglio 1906 » dovrà leggersi « 11 luglio 1909 ».

In secondo luogo la sostituzione della parola « provvedimento » alla parola « deliberazione », perchè deliberazione potrebbe significare atto del Consiglio comunale, mentre si tratta di provvedimento anche di altre autorità comunali.

Inoltre, nel secondo comma, invece di dire « sono stati in servizio nelle scuole elementari prima del 31 dicembre 1910 » bisogna, per parità di espressione dire « sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell'autorità comunale anteriormente al 31 dicembre 1910 ».

Relativamente all'ultimo comma, l'Ufficio centrale accetterebbe l'emendamento proposto dal collega Dallolio, di ricordare anche i concorsi banditi nell'anno 1909, quando i comuni non

ne abbiano banditi altri nel 1910, giacchè l'intenzione nostra era quella di riferirci all'ultimo concorso che fosse stato bandito.

Accettiamo infine la proposta dell'onor. senatore Morandi, consistente nell'aggiungere dopo il secondo comma le seguenti parole: « Hanno gli stessi diritti gli insegnanti forniti di regolare abilitazione che provenendo dalle scuole elementari pubbliche siano entrati in servizio col comune prima del 31 dicembre 1910 ».

Io veramente preferirei che si dicesse « del comune », ma se l'onorevole senatore Morandi insiste...

MORANDI. No, per me è indifferente.

SCIALOJA, *relatore*. Allora diremo « del comune »; sarà più volgare, ma tutti lo comprenderanno.

Presentazione di relazione.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Borgatta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare ».

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Morandi, ma con vivissima raccomandazione di limitare quanto più possa il suo dire e di non ritornare sul già discusso.

MORANDI. Sarò brevissimo. Il collega Scialoja mi ha risposto come avrebbe potuto rispondermi l'onor. Maragliano.

L'onor. Maragliano propone un taglio netto: tornare al testo della Camera dei deputati, e in questo caso le mie proposte non avrebbero più ragion d'essere, il diritto dei concorrenti non sarebbe leso in nessun modo.

L'onor. Scialoja dice che anche nel concedere bisogna avere una certa misura. Siamo d'ac-

cordo. Chi può negar questo? Io approvo che l'Ufficio centrale abbia ammesso le provvisorie; mi rincresce di ignorarne il numero: chi ne dice uno, chi un altro...

SCIALOJA, *relatore*. È impossibile poter determinare questo numero. Si è parlato di quelle che sono a Roma, ma a noi risulta che ne esistono anche nelle altre parti d'Italia.

MORANDI... Anche a me non è riuscito di poter sapere quante effettivamente siano queste provvisorie; a ogni modo, è certo che sono molte.

Queste provvisorie, con le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 98, vengono ad occupare posti che altrimenti sarebbero di diritto vacanti e che spetterebbero alle concorrenti che vincano il concorso in questi giorni.

SCIALOJA. No, no; non è così. Il nostro articolo fa passare i vincitori del concorso innanzi a tutti.

MORANDI. L'articolo dell'Ufficio centrale mette innanzi il diritto per i cinquanta soli posti banditi nel concorso e per gli altri resi vacanti durante quest'anno, cioè sino a tutto il prossimo giugno.

SCIALOJA, *relatore*. No, no.

MORANDI. Ma ci sono anche altri posti occupati dalle provvisorie, e, se queste provvisorie, in virtù del vostro articolo, diventeranno definitive, è chiaro che saranno occupati i posti spettanti alle concorrenti; per le quali riescono il diritto che, dal 1° luglio prossimo al 30 giugno 1912, lascia loro l'ufficio, dopo la preferenza alle provvisorie.

Si sa poi anche un'altra cosa, che quando un grande comune bandisce un concorso di questo genere, a cui prendono parte 800 concorrenti, non sta a lesinare questo o quel posto; se il posto non vaca oggi, vaccherà tra un mese, e l'assegna a chi abbia vinto il concorso.

E, nel caso nostro specialmente, i posti non sarebbero dati agli « scarti » a cui ha accennato l'onor. senatore Scialoja. Ripeto le cifre: si tratta di 800 concorrenti, di 476 ammesse agli orali, delle quali circa un 400 riporteranno l'approvazione. Ebbene, di queste 400 o più vincitrici, con l'articolo dell'Ufficio centrale, se ne occupano soltanto una sessantina!

A chi fa danno la mia proposta? Non certo alle provvisorie, poichè vedete che sono molto largo rimandando all'anno 1° luglio 1912 —

30 giugno 1913 il diritto delle altre, e intanto facendo entrare al loro posto appunto le provvisorie, alcune delle quali, è doloroso il dirlo, sono state « bocciate » al concorso!

Non chiedo appello nominale sulla mia proposta, ma solo che il mio emendamento all'ultimo comma sia votato per alzata e seduta, e se occorre, sia fatta la controprova.

PRESIDENTE. Darò ora facoltà di parlare ai senatori Todaro e Maragliano che l'hanno chiesta per fatti personali.

Li prego però di mantenersi nei limiti del fatto personale soltanto.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Debbo anzitutto ringraziare il senatore Scialoja, che riconosce come ci sono corde che vibrano ancora nel mio cuore. Ma dico all'onorevole Scialoja che in questo caso io mi sono lasciato condurre dalla ragione.

Queste disposizioni non hanno a che fare con l'economia della legge; sono disposizioni transitorie che debbono sanare il passato. Ora io dico: con quella stessa logica con cui voi riconoscete agli uni dei diritti, non potete negarli agli altri. Voi riconoscete ai maestri e alle maestre, che insegnano nelle scuole comunali, che hanno prestato per due anni lodevole servizio, e che hanno i requisiti necessari, riconoscete, dico, questi diritti; ora perchè li negate alle maestre giardiniere che hanno anch'esse prestato un lodevole servizio, e posseggono gli stessi titoli, se non maggiori?

Capisco che l'on. relatore con me ha parlato con la ragione, e con il collega senatore Maragliano ha parlato appellandosi al sentimento, cambiando così l'argomento per difendersi con quella grande abilità in cui si mostra tutto il suo alato ingegno. E sta bene; ma io dico con quale diritto vi opponete alla mia proposta? Il pretesto è il nome, non la cosa; quelle sono chiamate maestre giardiniere, ma io rispondo che nel fatto sono come tutte le altre; poichè hanno, ripeto, i medesimi titoli, e le stesse benemerienze. Perchè dunque volete escluderle? Non è solo il cuore, ma è la ragione che si ribella.

E poi, prof. Scialoja, si ricordi di questo: che il Rousseau disse che, se la ragione fa l'uomo, il sentimento è quello che lo conduce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. L'onor. relatore ha detto che io ho voluto fare una piccola puntura clinica all'Ufficio centrale. Ora debbo dichiarare che non ho inteso fare una puntura ma un elogio, perchè se, come risulta da tutto il contesto della discussione, l'Ufficio centrale si è lasciato commuovere da situazioni speciali, degne certo di riguardi e di compassione, certo esso per le condiscendenze sue merita elogi e non biasimo o punture. Del resto non avrei il coraggio di proporre un biasimo nè di lasciare il sospetto di una parola di biasimo verso l'Ufficio centrale che ha modificato così radicalmente e utilmente il disegno di legge.

Non intendo dunque criticare o pungere l'Ufficio centrale. Ma io dico invece al Senato: onorevoli colleghi, badate bene, voi avete inteso un oratore della forza e della dialettica dell'onorevole Scialoja. Ebbene, che cosa vi ha detto questo eminente collega nostro?

Egli ha giustificato e commentato tutte le disposizioni che l'Ufficio centrale ha messe nel suo articolo e ha addotto ragioni le quali dimostrano che esse sono destinate, come dissi, a tutelare interessi privati e personali. E il dibattito che ha avuto luogo tra l'onorevole Morandi e l'onor. Scialoja ribadisce questo concetto, perchè ci ha fatto capire che si tratta di favori da concedersi in misura maggiore o minore, ma sempre di favori. Il tema riguarda punti che non sono certo necessari per applicare la nostra legge.

E di più riflettete ancora. Voi avete inteso il collega Scialoja nella sua esposizione...

PRESIDENTE. Il Senato ha certamente inteso tutto; la prego perciò di essere breve, e di limitarsi al fatto personale.

MARAGLIANO. ...Perdoni, onor. Presidente, io ho fatto una proposta che ho svolta: il relatore ha risposto; credo che il regolamento mi conceda alla mia volta di replicare. Io sarò però ubbidiente all'onor. nostro Presidente.

Non invocherò il regolamento, ma la cortesia sua...

PRESIDENTE. Parli pure.

MARAGLIANO. ...Le prometto che sono alla fine. Il collega Scialoja è venuto a farci un trattato di graduazione di concorsi, di tecnica di graduazione. Ora io vi domando se tutta questa piccola casistica debba far parte di un

articolo transitorio di una grande legge la quale è intesa a tutelare gli interessi di massima. Noi dobbiamo votare quelle cose di cui sappiamo e conosciamo la portata. La portata dell'art. 98 quale ce lo ha proposto la Camera la conosciamo, quella di tutti i dati casistici non la conosciamo.

Votiamo quindi l'articolo quale è stato proposto dalla Camera, quale ce lo ha presentato il ministro che non ci ha detto ancora se desidera anche lui quelle aggiunte. votiamo l'articolo quale era, ed accettiamo come raccomandazione tutte quelle proposte che l'Ufficio centrale credesse opportuno di fare in seguito.

Voci: Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano, mantiene la sua proposta?

MARAGLIANO. Insisto per la votazione sull'articolo quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Maragliano, che è quella di tornare al disegno di legge votato dalla Camera, equivale a limitarsi alla votazione del 1° comma dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale, perchè è identico.

SCIALOJA, *relatore*. C'è qualche piccola differenza. È meglio mettere ai voti prima la proposta Maragliano e poi le altre.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'art. 98, come è stato presentato al Senato, appartiene alla Camera dei deputati, non appartiene al ministro, il quale ritiene che questa materia non sia necessariamente connessa con tutto l'organismo della legge (*approvazioni*), e che lo stato giuridico debba essere mutato con molta ponderazione. (*Approvazioni*). Però voi avete sentito il discorso dell'onorevole Scialoja; egli ha illustrato situazioni degne di tutta l'attenzione del Senato; forse esse meritano maggiore attenzione in questo momento in cui, dovendosi aprire nuove scuole, si dovranno presto bandire molti concorsi. Vi è quindi una ragione di convenienza forse, per accostarsi al pensiero dell'Ufficio centrale.

L'onor. Scialoja fu così chiaro, così preciso, che quasi quasi ha persuaso anche il ministro (*si ride*), il quale ripete ciò che osservò nella

Camera: *volentem fata ducunt, nolentem trahunt.* (Approvazioni).

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Il senatore Maragliano propone, come emendamento, l'articolo 97 votato dalla Camera eletta. Ne do lettura:

Art. 97.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori assunti in servizio dai comuni anteriormente al 30 giugno 1910.

Tale emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale. Lo pongo ai voti, avvertendo che chi l'approva non approva l'articolo 98 proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 98 per divisione, comma per comma, nel nuovo testo presentato dall'Ufficio centrale.

Art. 98.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1906, n. 490, si applicano ai maestri e direttori che si trovino in servizio per deliberazione dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910.

(Approvato).

Gli insegnanti i quali, appartenendo al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini di infanzia mantenuti dal comune, sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell'autorità comunale, anteriore al 31 dicembre 1910, sono conservati nell'ufficio attuale, purchè siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare, e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.

(Approvato).

Hanno gli stessi diritti gli insegnanti forniti di legale abilitazione, che provenendo da scuole elementari pubbliche, siano entrati in servizio del comune prima del 31 dicembre 1910.

(Approvato).

Gli insegnanti forniti di legale abilitazione che si trovino incaricati dell'insegnamento ele-

mentare da più di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del comune, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti dai regolamenti.

(Approvato).

Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti, ancora in vigore, dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 o nell'anno 1909, ove non furono banditi concorsi nell'anno 1910, avranno effetto fino al 30 giugno 1912, ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinata all'applicazione della disposizione dei primi tre comma della presente legge.

SCIALOJA, *relatore*. Qui bisognerà dire dei primi quattro comma, perchè è stato aggiunto quello proposto dall'onor. Morandi.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora veniamo ai voti, e primieramente metto ai voti l'emendamento del senatore Morandi, il quale vorrebbe sostituire alla data 30 giugno 1912 l'altra 30 giugno 1913.

Questo emendamento non è accettato dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro. Lo pongo ai voti; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'ultimo comma con la correzione proposta dal senatore Scialoja.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Ora non resta che a porre ai voti il complesso dell'art. 98 proposto dall'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 99.

Agli effetti della presente legge, nelle provincie venete e di Mantova il capoluogo di distretto che abbia una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti è considerato come capoluogo di circondario.

(Approvato).

Ora verrebbe l'articolo aggiunto proposto dall'onorevole senatore Cavasola. Ne do lettura:

« La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa depositi e prestiti, dipendente dalla diminuzione di interesse consentita dall'art. 25, sarà operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse, nel modo stabilito dal regolamento ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo accetta l'articolo aggiunto proposto dal senatore Cavasola, anzi prega di consentire che, siano soppresse le parole « nel modo stabilito dal regolamento » perchè è molto probabile che senza attendere il regolamento, si potrà anticipare questa operazione, la quale è assai lunga e faticosa; e, se mai occorresse qualche disposizione speciale, ci sarà sempre la possibilità di introdurla nel regolamento. Si potrebbe quindi lasciare l'articolo in questi termini: « La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla diminuzione di interessi consentiti dall'art. 25, sarà operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse ».

Vedrà poi l'Ufficio centrale se non sia il caso che, in sede di coordinamento, questa disposizione sia trasportata nell'art. 25, a cui si riferisce.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'articolo aggiunto e la modificazione plaudendo.

CAVASOLA. Ed io accetto la modificazione e ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Cavasola con la soppressione delle parole: « nel modo stabilito dal regolamento ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora procederemo all'esame delle tabelle, le quali, se il Senato consente, si daranno per lette; avverto che alla tabella C vi è una proposta del senatore Maragliano, cui do facoltà di parlare.

(Per le tabelle vedi Stampato del Senato N. 378-A, pagg. 53 a 71).

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, alla legge sono annesse delle tabelle, le quali fanno parte integrale della legge e con essa debbono essere votate.

Ora, alla tabella C, a pagina 57 della relazione dell'Ufficio centrale troviamo:

« Ispettorato generale lire 9000 »; e poi troviamo una nota che dice così:

« Nel primo conferimento del posto di ispettore, che viene istituito con questa disposizione, il Ministero potrà derogare dalle norme di legge attualmente in vigore.

« Ove esso sia conferito ad un funzionario di grado più elevato, che consenta di esservi nominato, questi potrà conservare, come assegno personale, da valere anche nel computo per la pensione, la differenza tra lo stipendio percepito in passato e quello nuovo ».

Qualcuno dei colleghi, me compreso, ha presentato una proposta di soppressione di questa nota.

La ragione della nostra domanda è anzitutto questa: noi troviamo molto fuori di posto che una disposizione di questa natura, la quale avrebbe dovuto essere posta in evidenza nelle disposizioni transitorie della legge, si trovi nascosta in una tabella e come nota alla tabella medesima.

Si tratta di una disposizione, la quale autorizza il ministro a nominare funzionari in modo diverso da quello che le leggi vigenti consentono.

Ora, io credo che i colleghi siano tutti concordi nel ritenere che disposizioni di questa natura debbano mettersi in evidenza nel testo della legge e far parte di disposizioni poste chiaramente sotto gli occhi dei membri del Parlamento che le esaminano. Questa disposizione, è vero, non si trova nella proposta di legge, quale ci è venuta dalla Camera dei deputati, e si può comprendere perfettamente, perchè la tabella di cui era corredata la legge venuta dalla Camera dei deputati non portava questo posto d'ispettore generale.

La nostra osservazione sulla forma è quindi giustificata, e giustificata la domanda di soppressione.

Veniamo alla sostanza.

La sostanza sta nel modo con cui è redatta questa nota. Non sfugge e non può sfuggire all'attenzione dei colleghi la sua portata. In

essa, oltre a dire che per la prima nomina si potrà derogare alla legge, si presuppone già una data persona, alla quale la nomina stessa debba essere destinata; è una disposizione, la quale ha tutta l'apparenza di essere diretta a favorire una determinata persona. Udite:

«Ove esso sia conferito ad un funzionario di grado più elevato, che consenta di esservi nominato, questi potrà conservare come assegno personale, da valere anche nel computo per la pensione, la differenza tra lo stipendio percepito in passato e quello nuovo».

È contemplato persino il caso della pensione!

Io ed i miei colleghi osserviamo che in materia così delicata non è opportuno formulare una disposizione di legge, *ad personam* e che autorizza in chi la vede questo sospetto: sospetto che già ha avuto un'eco nella pubblica opinione.

Noi quindi su ciò attendiamo spiegazioni dall'Ufficio centrale e dall'on. ministro, perchè, in realtà, il fatto si presenta in un modo così anormale ed offre così vasto campo alla critica che tanto l'Ufficio centrale quanto il ministro saranno lieti di poter spiegare la ragione di essa e perchè si trovi nascosta in fondo ad una tabella: (*Vive approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Io ringrazio sinceramente l'onorevole senatore Maragliano di aver richiamato l'attenzione del Senato sopra questa nota della tabella e dichiaro che, se anche egli non l'avesse fatto, io mi sarei creduto in dovere di dare una spiegazione al Senato.

Questa nota è stata introdotta nella tabella in seguito ad accordi presi tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

L'Ufficio centrale, avendo voluto seguire la consuetudine del Parlamento subalpino, di essere brevi nelle relazioni, non ha dato i motivi di questa disposizione.

Il Senato deve avere la pazienza di confrontare il titolo della tabella C, come provenne dalla Camera dei deputati, col titolo della tabella stessa, come viene presentata nel progetto dell'Ufficio centrale. La tabella della Camera dei deputati diceva: «Aumento di posti nell'amministrazione centrale in conseguenza

del riordinamento dei servizi relativi all'istruzione primaria e popolare». La tabella dell'Ufficio centrale dice: «Aumento di posti nell'amministrazione centrale in conseguenza dell'applicazione della legge 10 luglio 1910, n. 417 e in dipendenza della presente legge».

L'Ufficio centrale ha dato a questa tabella una maggiore estensione. La legge del 10 luglio 1910, cosiddetta di epurazione, ha tolto dal Ministero della pubblica istruzione una cinquantina di funzionari. Bisogna procedere al riordinamento dei servizi. L'Ufficio centrale ha voluto preoccuparsi di questa condizione di cose, e con molta cortesia ha sottoposto al ministro il problema, se non fosse il caso di pensare anche a questa necessità.

Ora, la Commissione d'inchiesta, nella sua relazione sui servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, ha notato che la Direzione generale delle belle arti per le funzioni sue tecniche procedé lodevolmente, perchè diretta da un uomo che ha un alto sentimento e un alto concetto delle esigenze artistiche del nostro paese (*approvazioni*). Ma la stessa Commissione ha notato che la parte amministrativa della Direzione generale delle belle arti presenta qualche inconveniente ed ha proposto che a fianco del direttore tecnico fosse collocato un direttore o un ispettore generale amministrativo.

In seguito il Comitato di epurazione, nel presentare al Governo le sue proposte, metteva in rilievo (è bene, onorevole Maragliano, dire le cose come realmente stanno) la posizione speciale di un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, il quale non ha attitudini tecniche speciali per la direzione delle scuole medie, che egli occupa attualmente, ma per zelo eccezionale e per onestà è degno di tutte le lodi del Governo, del Parlamento e del paese (*approvazioni*). Voi lo trovate al Ministero dalla mattina alla sera in qualunque giorno dell'anno; durante quattro anni egli si è preso un solo giorno di congedo, il giorno del matrimonio di suo figlio. Un cotale funzionario, per molti rispetti, è prezioso in un'amministrazione pubblica. (*Vivissime approvazioni*).

Il Comitato di epurazione giudicò che questo funzionario «giustamente» venuto in meritata fama per eccezionale operosità nei lunghi anni

trascorsi in diversi rami di servizio del Ministero», non è adatto per la direzione delle scuole medie, dove è necessario indagare i problemi e i bisogni dell'istruzione in relazione al movimento intellettuale della nazione e alle esigenze della società moderna. Nullameno egli può rendere ottimi servizi ancora, se collocato in un ufficio amministrativo. E di questo parere fu il Consiglio dei ministri, quando esaminò le proposte del benemerito Comitato di epurazione.

Mettete, on. senatori, insieme la osservazione della Commissione d'inchiesta sulle belle arti e il giudizio del Comitato di epurazione, e ammetterete che il pensiero dell'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, anzi col Consiglio dei ministri, di profittare di questa sede per dare alla Direzione generale delle belle arti un ispettore amministrativo, risponde agli interessi della cultura nazionale ed a un alto sentimento di giustizia e di equità.

Ecco come è nata la nota a questa tabella, nota che non è nascosta, on. senatore Maragliano, perchè tutto ciò che è stampato nel disegno di legge un buon legislatore deve leggere ed esaminare dalla prima all'ultima riga. (Approvazioni).

L'on. senatore Maragliano ha fatto una osservazione di forma che è giusta: egli propone di trasportare questa nota fra le disposizioni transitorie. L'Ufficio centrale ed il ministro non hanno nessuna difficoltà ad accontentarlo.

Ma mi preme qui di osservare come la spesa per la tabella del personale del Ministero della pubblica istruzione fu diminuita dall'Ufficio centrale per una somma di settantaduemila lire. Dunque non era nell'animo dell'Ufficio centrale, del ministro, di fare favori e di creare posti per le persone, si bene di provvedere alle esigenze immediate del servizio. (Approvazioni).

Date queste spiegazioni, io credo che il Senato vorrà ritenere che il procedere dell'Ufficio centrale e del ministro è stato perfettamente rispondente ai bisogni attuali del Ministero della pubblica istruzione.

Prego quindi il Senato di voler approvare queste tabelle, come sono state proposte dal suo Ufficio centrale.

Nota che nella tabella B, intitolata «spese per l'istruzione primaria popolare per l'esercizio finanziario 1910-911» si debbono introdurre

alcune modificazioni di forma, d'accordo col ministro del tesoro, per il coordinamento della legge, ossia alcune modificazioni dipendenti dagli articoli approvati dal Senato, che importano qualche cambiamento. Non si tratta di concetti nuovi, ma di eseguire le deliberazioni che il Senato nella sua alta sapienza ha già votato.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. L'onorevole ministro ha illustrato questo punto della tabella che, bisogna convenirne, meritava di essere illustrato. Poichè nella vita pubblica i fatti si valutano più per se stessi che per le intenzioni cui si ispirano.

Una disposizione di legge, nella quale è innestato così chiaramente il principio di un favore personale, ha bisogno di essere bene chiarito affinché tutti possano comprenderne le ragioni.

L'on. ministro ha ammesso chiaramente che si tratta di una persona e l'ha nominata; ma noi non abbiamo fatto quistione di una persona, bensì di un principio.

L'on. ministro, il quale è responsabile dell'amministrazione, ne conveniamo, deve avere la facoltà di scegliersi quegli impiegati che crede meglio corrispondano all'adempimento dei servizi a cui egli presiede.

Il Parlamento, sempre compiacente, concede, ogni qualvolta i ministri lo chiedono, le disposizioni che essi credono domandare per poter con maggiore facilità e agevolezza provvedere al disimpegno del pubblico servizio.

Su questo punto quindi non censuriamo la disposizione; contestavamo il modo come venne presentata; ed una volta che l'on. ministro dice «cancelliamo la nota della tabella e inscriviamo nelle disposizioni transitorie» comincia a convenire che ci eravamo bene apposti dicendo che là non fosse il suo posto.

Ora, poi, che l'on. ministro ne ha spiegato con quella sincerità che è sua propria le cose, facendo anche nomi che non credevamo poter chiedere, riteniamo che la disposizione possa essere giustificata ed approvata. (Bene).

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Ringrazio il senatore Maragliano di queste parole; ma mi preme dichiarare al Senato

che note di questo genere si trovano in molte leggi precedenti. Cito tra le ultime quella dell'8 aprile 1906, riguardante lo Stato economico degli insegnanti medi, le cui tabelle sono zeppe di queste note.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Noi facciamo la proposta che questa disposizione venga scritta tra quelle transitorie.

PRESIDENTE. Questa proposta è accettata dall' Ufficio centrale?

SCIALOJA, *relatore*. No, no.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Se nessun altro chiede di parlare, le tabelle s'intenderanno approvate.

Domani l' Ufficio centrale riferirà sul coordinamento e domani stesso il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Cedo la Presidenza al vice-presidente Paternò.

(PATERNO, *vice-presidente*, assume la presidenza).

Discussione del disegno di legge: « Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro e di bollo e per le concessioni governative » (N. 462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro e di bollo e per le concessioni governative.

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 462).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Nella sua relazione l'Ufficio centrale ha esposti i motivi per i quali chiede al Senato di approvare il disegno di legge così come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento; ed espone altresì i motivi dell'ordine del giorno che è contenuto nella relazione medesima. A nome dell'Ufficio centrale

faccio conoscere al Senato che l'onor. ministro delle finanze, intervenuto in una seduta dell'Ufficio medesimo, ebbe con esso uno scambio di idee e dichiarò di consentire nei concetti e nei desideri esposti, e di cui i principali sono tradotti nell'ordine del giorno. Ora io debbo pregare l'onor. ministro di ripetere qui al Senato quel suo pieno, autorevole e convinto consenso, che ha voluto dare alle idee contenute nell'ordine del giorno. E prego l'onor. ministro altresì di fare in modo che le disposizioni regolamentari, contemplate nell'ordine del giorno, non abbiano a tardare, e che in tal guisa, allorché la legge comincerà ad avere la sua applicazione, questa sia consona agli intendimenti, ai quali si sono ispirati l'uno e l'altro ramo del Parlamento nel dettare le disposizioni che siamo per sancire. E lo prego, infine, di riaffermare l'accoglimento anche di quelle raccomandazioni, dirò così, secondarie, le quali sono contenute nella relazione e che questa affida al buon volere ed al senno di lui.

Detto ciò, soggiungo soltanto che il disegno di legge ora in discussione avanti al Senato, è anche stato frutto dell'autorevole raccomandazione del collega senatore Rattazzi, il quale, nella seduta in cui riferì sul bilancio dell'entrata 1909-1910, fece speciale invito al Governo di stralciare dai lavori della Commissione Reale quelle proposte che gli paressero mature per farne oggetto di un disegno di legge. E mi piace anche di rammentare al Senato come della detta Commissione Reale formassero parte quattro preclari nostri colleghi, e che l'onorevole ministro delle finanze, nel redigere il disegno che presentò alla Camera, tenne nel più alto conto le proposte della Commissione Reale medesima.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Debbo anzitutto una parola vivissima di ringraziamento all' Ufficio centrale e specialmente all'onorevole relatore, che ha fatto con cura veramente grandissima l'esame di questa legge, e vi ha introdotto talune migliorie, che io mi affretto a dichiarare che accetto ben volentieri. L'onorevole relatore, nella sua dottissima relazione, ha indicati parecchi punti che, a suo avviso, avrebbero servito a chiarire meglio la legge, perchè,

come, egli diceva, questa legge non ha scopo fiscale, ma unicamente quello di migliorare in certe parti la nostra legislazione, e di render più facile, a coloro che sono soggetti a queste tasse, il modo di potervi sottostare, in quanto che hanno tutto l'interesse di designare al fisco gli atti che stanno per compiere. Sotto questo punto di vista le raccomandazioni fatte dall'onorevole relatore, che si riferiscono a certi punti interpretativi, raggiungono lo scopo, perchè eliminano le difficoltà, le dubbiezze d'interpretazione che potessero accennare ad un indirizzo più fiscale di quello che la legge effettivamente abbia.

È verissimo quello che ha dichiarato l'onorevole relatore, e cioè che, dopo aver avuto l'onore di essere stato sentito dall'Ufficio centrale del Senato, io ho accolto pienamente i concetti svolti in quest'ordine del giorno, che rispondono al concetto della legge, di evitare cioè la possibilità che si applichino forme troppo fiscali, il che non era negl'intendimenti del Governo di proporre.

Nuovamente dichiaro quindi, rispondendo all'invito del relatore, che accetto l'ordine del giorno, e che vedrò, nella compilazione del regolamento, o con semplici istruzioni, quali parti debbano essere contemplate nel regolamento, e quali essere oggetto di semplice istruzione, aggiungendo che sarà mia cura che, contemporaneamente all'andata in vigore della legge, siano pubblicate queste disposizioni, a completamento di quelle della legge, la quale, e per gli studii fatti dalla Camera, dal Senato e per quelli della Commissione Reale, risponde ai concetti che ci eravamo proposti, cioè che nulla tenda a rendere più fiscale la nostra legge, ma che ne sia resa più facile l'interpretazione, e più semplici le pratiche che debbono essere espletate dai contribuenti.

E, ripeto, non solo che accetto l'ordine del giorno, ma prego il Senato di volerlo approvare.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Mi si perdonerà se io, che non sono molto addentro nella scienza finanziaria, prendo improvvisamente la parola nella discussione di questa legge. E la prendo, dichiarandomi contrario ad essa, perchè in una parte importante lede, senza adeguato corrispettivo, i legittimi

interessi e le giuste aspettative di una larga schiera di cittadini, della quale ho il dovere di farmi interprete qui dentro e che mi farebbe a ragione acerba rampogna, se, dimessa per un momento la consuetudine ossequente di prammatica, la mia voce non risuonasse in quest'Aula come necessaria e dignitosa protesta.

Questa legge venne seriamente studiata dal nostro Ufficio centrale: ma noi ne abbiamo avuto la relazione, stilata dal collega Levi-Civita in forma splendidissima, soltanto tre giorni sono, perchè presentata al Senato il 7 di aprile, e quindi mentre eravamo impegnati nello studio e nella discussione dell'altra legge sulle scuole elementari, che ci tenne occupatissimi fino a pochi momenti or sono. Non vi fu quindi tempo sufficiente perchè ciascuno di noi potesse prepararsi ad un dibattito, che viene aperto, come di sorpresa quantunque iscritto all'ordine del giorno, a Senato stanco e in una ora assolutamente inadatta alle calme e larghe discussioni.

Ma, per quanto impreparato, per la parte che mi accora io posso e debbo brevemente intrattenere i colleghi; e mi perdonino, se una piccola parte di tempo prezioso io sono costretto a toglier loro in questo ingrato momento.

La legge in esame, all'art. 30, reca un aumento di due lire alla tassa di concessione governativa per le licenze annuali di caccia. Io sono cacciatore impenitente e rappresento qui oggi, come ho rappresentato in tutti i congressi da 30 anni, presiedendoli, i cacciatori d'Italia, i quali sono pure dei contribuenti che non possono nè debbono essere maltrattati, perchè versano alla Cassa dello Stato ben 5 milioni all'anno d'imposte; e, coll'aumento proposto, dovrebbero contribuire con oltre un milione e 200 mila lire ad impinguare il bilancio dell'agricoltura, industria e commercio.

Orbene, volete sapere come si è venuti nel pensiero di elevare questa tassa? I cacciatori da lunghi anni lamentavano la nessuna vigilanza da parte delle autorità perchè il braccaggio si impedisca e reprima, perchè la selvaggina abbia congrua tutela e non vada completamente scomparendo, e scomparirà con essa l'industria venatoria in Italia.

A quest'ora, per l'assoluta trascuranza di

ogni riguardo ai reclami da ogni plaga del bel Paese, si può dire che la selvaggina nella massima parte d'Italia è diventata un mito.

Orbene, le Società cinegetiche (alle quali si fanno a parole tanti complimenti e per le quali, a quando a quando, si bandiscono concorsi di benemerenza, se legalmente costituite appunto per la protezione della selvaggina e il suo ripopolamento), hanno ripetutamente, in diversi congressi, e coi loro giornali, dichiarato che i cacciatori italiani si sarebbero anche sobbarcati volentieri ad un aumento di tassa sulle loro licenze, purchè lo Stato avesse loro dato in corrispettivo quella efficace protezione, quella vigilanza delle autorità tutte e degli agenti della forza pubblica, che ora manca assolutamente per consuetudinario spreto delle leggi venatorie, e si evitasse (costituendo le bandite nazionali nei terreni demaniali, per le quali e nelle quali si osservasse il ripopolamento della selvaggina con razionali allevamenti) la scomparsa assoluta della materia prima, su cui la caccia si esercita, e che renderebbe irrisorio il pagamento della tassa di licenza.

Queste dichiarazioni e proposte delle Società e dei congressi cinegetici vennero colte finalmente a volo dal Governo, che pensò di sfruttarle.

Così, non appena costituito il passato Ministero e prima ancora che si presentasse alla Camera, una speciale Commissione venne convocata, della quale io fui chiamato a far parte insieme ai presidenti della Società dei cacciatori di Roma, della Federazione di Milano e delle più importanti Società cinegetiche italiane, e ai rappresentanti dei ministri delle finanze e del tesoro: e questa Commissione inaugurata dal ministro e presieduta da me, doveva esaminare e concretare uno schema di legge unico sulla caccia contenente anche un ritocco della tassa sulla licenza.

Quella Commissione, appena convocata, cominciò il suo lavoro e lo compì in brevissimo tempo. Messa da parte la questione delle bandite, che divide così aspramente i proprietari dai seguaci di Nembrod, non fu difficile l'intesa sulle varie disposizioni, suffragate dallo studio di progetti e relazioni precedenti e dei voti di tutte le società cinegetiche italiane: e così, migliorando e modificando il progetto ministeriale si accomodò e concordò definitivamente quello

schema, che, secondo noi e il ministro, bene rispondeva al proposito della protezione e ripopolamento della selvaggina e dei diritti dei cacciatori onesti.

Io e i colleghi cacciatori della Commissione caldeggiammo l'aumento della tassa di licenza condizionata a ciò che il maggiore provento fosse tutto destinato agli scopi della legge proposta.

Noi avevamo preso così sul serio e con tanta buona fede le proposte ministeriali e i propositi di chi ci aveva chiamati a consulto, che mi ricordò di aver detto: Si aumenti anche di cinque lire la tassa per ogni licenza, purchè l'aumento vada effettivamente a vantaggio dei cacciatori che pagano, proteggendoli ed aiutandoli alla moltiplicazione della selvaggina!

Qualche voce apparentemente timida in seno alla Commissione, ma notoriamente irresistibile nella burocrazia, accennava a provvedere con quell'aumento a qualche altro servizio zootecnico. Ma i membri cacciatori insistettero nel fare questione *sine qua non* dell'erogazione a favore dei cacciatori specialmente contribuenti e dissero chiaramente, e il verbale ne fa fede: «Noi sacrifichiamo il nostro denaro per questo scopo, esclusivamente, non per fare il comodo altrui, e rimanendo sempre trascurati ed irrisi, come da tanto tempo avviene.

Quello schema di legge fu presto noto a tutti i cacciatori: giornali e circoli cinegetici plaudirono, attendendo che il progetto regolare venisse innanzi al Parlamento.

Ma il cessato Ministero studiosamente nicchiò e, solo alla vigilia della sua caduta, dopo circa 18 mesi, lo presentò alla Camera sconvolto in talune sostanziali disposizioni, insidioso in una aggiunta relativa alla erogazione del maggiore introito, guastato in modo, che difficilmente potrà toccare il porto.

E, durante le more della presentazione, invano sollecitata, si manifestavano i segni del maturato proposito di sfruttare i cacciatori, perchè a quando a quando si prometteva a destra e a manca di attingere a quel nuovo cespite, per accontentare sempre nuove brame di ben altre classi di cittadini.

Il Presidente del Consiglio onor. Luzzatti in ogni discorso, di cui la stampa si faceva eco, rispondeva a chi bussava a denari, che stava in gestazione una legge per la caccia destinata

• LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 APRILE 1911

ad un maggior gettito della tassa di licenza, e che questo maggiore introito avrebbe servito a soddisfare ai giusti desiderii dei reclamanti! Fin dal giorno del famoso discorso di Terni, comprendemmo che saremmo stati spremuti invano, perchè i nostri denari sarebbero stati ingoiati prima che fossimo costretti a pagarli!

Intanto si mandava innanzi e si faceva passare alla Camera dei deputati questa legge di finanza che, indipendentemente da quella sulla caccia, costringerà chi vuol prendere la licenza e pagare l'aumento. Enorme ingiustizia, onorevoli colleghi; anche perchè io penso che la legge sulla caccia, non toccherà più la meta, non sarà forse neppure discussa e cadrà nel nulla, come tutte le leggi venatorie di questo cinquantennio arrivate alla sponda parlamentare, ma tutte naufragate, o per una crisi sopravvenuta, o per la chiusura della sessione, o per lo scioglimento della Camera, che non sarà certo molto lontano.

La legge sulla caccia non verrà; ed intanto la tassa si pagherà senza ragione; i danari dei poveri cacciatori andranno a beneficio di altri che non vi avrebbero diritto, mentre la selvaggina scomparirà e la caccia diverrà un melanconico ricordo. I cacciatori italiani saranno nel vero se lamenteranno di essere stati (mi si passi la parola) traditi coll'acquiescenza del Parlamento.

Il mio linguaggio potrà sembrare soverchiamente vivace: ma il Senato comprenderà come io non a torto mi accalori; io che, quantunque anziano, sento fremere nelle mie vene il sangue di Sant' Uberto e l'offesa che è fatta ai miei confratelli.

Ciò che più suscita a disdegno si è che alla misura vessatoria dell'aumento delle tasse di licenza si sia addivenuto per iniziativa e col consenso della nostra rappresentanza; colla collaborazione della nostra povera Commissione, apparentemente destinata alla difesa degli interessi cinegetici, a cui favore si faceva credere di aver ammannito lo schema di legge.

Onde giustamente i cacciatori ingannati avrebbero ragione di lagrarsi di noi, se non suonasse qui alta la nostra protesta e la dimostrazione del come i nostri buoni propositi vennero miseramente delusi.

Allo stato delle cose e, perchè la legge ha una parte, per la quale noi cacciatori dovrem-

mo pagare un aumento di tassa senza adeguato corrispettivo, sarebbe giusto che si sospendesse per questa parte l'approvazione della disposizione relativa alle licenze di caccia.

Ma, siccome so bene che una proposta di stralcio non approderebbe, mi limito a protestare contro il sistema iniquo, che è stato seguito ai danni dei cacciatori italiani.

Mentre i verbali delle nostre Commissioni fanno fede dei voti da noi formulati e lo schema di legge allora concordato col ministro di agricoltura è stato notificato a tutta la classe dei cacciatori dai giornali cinegetici e dai periodici politici, veniamo a sapere che il progetto presentato *in extremis* alla Camera contiene un articolo, che dice come dal maggiore introito delle tasse sulle licenze, 100,000 lire andranno a beneficio dei servizi cinegetici! Carità pelosa! Si portano via 1,200,000 lire e se ne rendono 100,000 ai cacciatori! Con questa somma non si può nemmeno incominciare la più meschina difesa dal bracconaggio nelle nostre campagne!

Concludendo: non propongo lo stralcio dell'art. 30, ma vi rinunzio, perchè sarebbe vana ogni mia opera o parola per ottenerlo.

Mi basta che rimanga la memoria di quanto ho detto, perchè consti che la protesta dei cacciatori italiani è stata da me, senza debolezze e finzioni inutili portata in Parlamento, e dichiaro che voterò contro l'intero disegno di legge. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Bacelli, Balenzano, Barbieri, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Bertetti, Biscaretti, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Camerano, Camerini, Carlo Giuseppe, Casana, Cavasola, Cefaly, Centurini, Chironi, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Antona, De Cesare, De Cupis, De Martino, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di San Giuliano, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, Durante.

Faina Eugenio, Falconi, Figoli, Fili-Astolfone, Fiocca, Foh, Frascara.

Garofalo, Gessi, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Ulderico, Levi-Civita, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinecz, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Morandi.

Paternò, Pedolti, Perla, Petrella, Piaggio, Ponza, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Riberi, Righi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Salvarezza, Scaramella-Manetti, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tarditi, Tassi, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vaccai, Vacchelli, Volterra.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del disegno di legge:

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative.

Ha facoltà di parlare l'on. Balenzano, che si era iscritto.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. L'onor. Balenzano, che si è dovuto assentare dall'aula, ha preso accordi con l'Ufficio centrale per una modificazione di forma da introdursi nella prima parte e in quella finale dell'ordine del giorno che accompagna questo disegno di legge.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ho domandato la parola unicamente per associarmi con tutto il cuore alle parole dette con tanto entusiasmo e con tanta giustezza dal collega Tassi, meglio non si poteva dire.

Io non posso ammettere che il Governo, dopo aver preso i danari dai poveri cacciatori (che davvero così possono chiamarsi, giacchè non hanno più nulla da cacciare, se non si viene

una buona volta ad una legge sulla caccia), si serva poi di questi danari per altri scopi. Sarebbe perciò più logico stralciare questo articolo 30 dal progetto.

Ripeto: io non posso che approvare completamente quanto ha detto così bene l'on. Tassi, e non aggiungo altro, perchè non farei che ripetere le ragioni da lui così opportunamente e brillantemente esposte.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto sulla piena concordia tra i concetti suoi e quelli dell'Ufficio centrale e prendo atto della cortese promessa che ha dato di provvedere a che il regolamento sia coevo all'applicazione della legge.

Se per avventura questo non potesse avvenire, io, a nome dell'Ufficio centrale, prego l'onor. ministro di impartire istruzioni agli uffici esecutivi affinché anche nella prima applicazione della legge non si devii da quello che è il concetto di essa.

Con l'onor. senatore Balenzano l'Ufficio centrale si è messo d'accordo per sostituire una frase nell'ordine del giorno. Quando l'Ufficio centrale redasse l'ordine del giorno, non aveva avuto la dichiarazione ufficiale dell'onor. ministro di accettarne i precisi termini, e quindi disse che « si esprimeva il voto ». Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, il collega Balenzano ha ravvisato opportuno, e l'Ufficio centrale lo riconosce giusto, che la forma sia mutata e si dica che « il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro ».

Quanto alle cose dette con la sua usata faccenda dal senatore Tassi, e concordate dal senatore Di Brazzà, io, benchè non sia seguace di Nembrod, apprezzo nel modo più ampio e sincero le aspirazioni e le esortazioni dei due predetti onorevoli colleghi. Non può dubitarsi che l'argomento che essi hanno toccato meriti tutta l'attenzione e che debba ritenersi che il Governo nel proporre in altro disegno di legge che, a cominciare con l'esercizio 1911-912, sia stanziata una somma non inferiore a lire 100,000 non intenda arrestare la somma a codesto limite, ma bensì di cominciare con 100,000 lire, e di aumentare siffatto stanziamento nei suc-

cessivi esercizi a seconda che il gettito dell'aumento della tassa per il permesso di portare armi diventi maggiore.

Le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento dal ministro delle finanze e quelle in piena consonanza ad esse, aggiunte dall'onorevole ministro di agricoltura del tempo, devono impegnare il Governo a far sì che la somma da erogarsi per la tutela della selvaggina se non sarà esattamente corrispondente al provento dell'aumento della tassa di licenza, si avvicini all'entità del provento medesimo, in modo di far paghi i desiderii dei cacciatori e di soddisfare il concetto della tutela testè accennata, concetto eminentemente provvido, giusto, consono agli interessi generali del paese.

Quindi, in linea di raccomandazione, io aggiungo, anche a nome dell'Ufficio centrale, la mia modesta voce a quella degli onorevoli senatori Tassi e Di Brazzà, e segnalo l'argomento alla solerte cura dell'onor. ministro delle finanze, pregandolo di farsi interprete del desiderio espressogli presso il collega ministro dell'agricoltura.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Le parole autorevoli dell'onor. senatore Tassi, e dell'onorevole senatore Di Brazzà hanno creato in quest'Aula un nuovo proletariato, quello dei cacciatori, che ormai sono ridotti alla disperazione, perchè non trovano più selvaggina. È un proletariato, a cui anch'io mi onoro di appartenere; onde, anch'io comprendo la emozione suscitata di fronte a questo aumento di tassa. La tassa si propone sia aumentata di due lire; ora si può subito dire, in linea generale, che, dato anche il prezzo ed il valore del denaro, l'esigua cifra di due lire non potrebbe produrre gravi perturbazioni nell'andamento della tassa da una parte, e nei diritti dei cacciatori dall'altra.

Ma l'onor. senatore Tassi non conosce forse una circostanza di fatto, ed è questa che, quando si trattò di discutere questa parte del disegno di legge, il ministro di agricoltura del tempo ebbe cura di interpellare e di far venire anche a Roma una quantità di rappresentanti dell'unione dei cacciatori, coi quali discusse lungamente intorno a questo aumento, tanto che,

questi signori accettarono il leggerissimo aumento che si propone.

Questo fa supporre che, se non vengono toccati vitali interessi, mentre si debbono cercare nuovi cespiti di entrata, il portare un leggero aumento di due lire ad un esercizio di sport, non è cosa che possa essere criticata come fiscalismo eccessivo.

Ma, per venire all'argomento principale, l'onorevole preopinante accenna ad una promessa che era stata fatta dal ministro precedente, anzi ad un suo proposito, che credo sarà mantenuto dal ministro attuale, come opportunamente osservava l'onor. Tassi: l'aumento di lire due portato al permesso di caccia doveva andare in parte a beneficio dell'allevamento della selvaggina in Italia. Ora, a parte la considerazione che è pericoloso mettere una tassa per un determinato scopo, perchè le tasse devono tutte rientrare al tesoro dello Stato, il quale poi le distribuisce equamente, e che se si facesse una legislazione in questo senso si andrebbe incontro ad un pericolo molto grave, posso assicurare l'onor. Tassi che ho accolto ben volentieri la raccomandazione fatta dall'onorevole relatore, quella cioè che quando il provento (che non sappiamo quale possa essere) sarà accertato, sarà per la maggior parte - tenute in equa considerazione tutte le contingenze dello Stato - destinato alla protezione della selvaggina.

Quindi, mentre si ha da un lato questo stato di fatto, di una tassa che per la sua lieve entità non si può chiamare atto di fiscalismo, dall'altro si viene ad avere un provento che, in proporzione più o meno grande, si devolgerà a beneficio dei cacciatori stessi.

Quindi io credo che non vi sia da preoccuparsi ed avere timori, quali sono stati manifestati dagli onorevoli senatori preopinanti; e prego perciò il Senato di volere approvare questo aumento, che va a carico di una classe, la quale, meno delle altre, sopporta il disagio della vita attuale.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Il carissimo amico - mi permetta che lo chiami anche confratello in Sant'Uberto - l'onor. Facta, non ha risposto a quello, che fu argomento del mio attacco ad una parte del disegno di legge, perchè egli ha cominciato

col farmi dire che io mi sono troppo aspramente lamentato del danno derivante dall'aumento di due misere lire ad ogni onesto cittadino che dovrà munirsi della licenza di caccia.

Ma se io ho detto, incominciando, che questo aumento lo abbiamo proposto noi! Siamo stati noi purtroppo, infelici ed ingenui, che abbiamo suggerito l'aumento, ma per avere un corrispettivo di protezione venatoria, di aiuto a rifare la materia prima, che costituisce lo scopo della causa e che va scomparendo!

Ed è questo il grave; che il corrispettivo ci è stato promesso, mentre poi lungo la strada, giovandosi di questa nostra confidente ingenuità, si è alterata l'architettura del disegno di legge che si portò innanzi alla Camera, per distrarre le due lire estorte ai cacciatori a ben altri scopi. Quando l'onorevole ministro delle finanze dice, con una punta di irrisione, che io considero i cacciatori, come costituenti un nuovo proletariato, io gli faccio osservare che se vi sono cacciatori i quali possono fare del semplice sport, come l'onor. ministro delle finanze, la grande maggioranza è proprio costituita da povera gente, alla quale riesce ostico l'aumento delle due lire. Ma tutto questo sarebbe trascurabile, se venisse effettivamente dato il corrispettivo, se non si carpissero queste due lire per devolverle a scopi estranei all'industria venatoria.

Per parte mia, mantenute le mie osservazioni, e siccome esse non varranno a intenerire il fisco, che non vuol concedere niente, io dico: E sia pur così, se così piace dove si puote ciò che si vuole. Ma io consiglierò ai miei confratelli in S. Uberto, e ne darò io l'esempio, la propaganda perchè si faccia a meno di prendere e pagar la licenza, giacchè non c'è ragione che godano dell'esenzione i soli bracconieri, e a nulla giova che si paghi allo Stato un contributo per un servizio che non rende.

E state pur certi che non ci sarà pericolo di dover andare incontro a contravvenzioni, quando, distratti i fondi per la vigilanza seria sull'esercizio legale della caccia, gli agenti della pubblica forza si persuaderanno sempre più che non val la pena di scalmarsi per impedirle il bracconaggio, come avviene scandalosamente anche adesso; nessuno più si darà la briga di inseguire i cacciatori, di chieder-

loro la licenza e punirli di contravvenzione, e ciascuno potrà così fare il comodo suo.

Onorevole Facta! Voi avete allegramente considerato la classe dei cacciatori italiani, giudicandoli dalle mie parole, come un nuovo proletariato che non ha ragione di lamentarsi. Or bene: io vi dico che accetto la qualifica per ricordarvi, che il proletariato sa organizzarsi colla propaganda e che, organizzato, s'impone anche ai potenti.

DI BRAZZA'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZA'. Il collega Tassi mi ha prevenuto, volendo, quando ho chiesto la parola, fare lo stesso rimarco. Intendevo anche io osservare che gli ingenui siamo stati proprio noi a proporre di pagare di più. Quando il ministro di agricoltura e commercio del tempo, ha chiamato i cacciatori a consiglio, io credo che questi erano perfettamente contenti, non solo di pagare la tassa proposta, ma sarebbero stati felici di pagare di più; questo aumento però avrebbe dovuto avere un corrispettivo, che fossero cioè salvaguardati i loro diritti, e che si sorvegliasse, più di quello che si è fatto finora, l'osservanza della legge, sotto tutti i rapporti, per arrivare a sopprimere la quantità di cacciatori abusivi che vi è stata finora.

Io non arrivo a minacciare di far propaganda per non pagare la tassa, ma prego il ministro di osservare che bisogna assolutamente che qualche cosa si faccia in proposito. (*Segni di assenso dell'on. ministro Facta*).

DI CARPEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CARPEGNA. Io avrei desiderato parlare prima del relatore senatore Levi-Civita, per associarmi di gran cuore a quanto hanno detto i colleghi Tassi e Di Brazza; ma forse non fu udita la mia richiesta.

Effettivamente nessuna vigilanza esiste a difesa della caccia; oltre la metà di quelli che vanno a caccia non hanno pagato la licenza, e rubano così la selvaggina agli altri, che, ossequenti alla legge, hanno pagato.

Secondo le mie opinioni personali, avrei molto da dire in questa materia, ma non è questo il momento, poichè la questione ci viene innanzi in tempo veramente poco opportuno.

Mi sembra un atto non corretto da parte del Governo l'aumentare la tassa, senza rammen-

tare la promessa di stabilire la somma che si ricaverà da quest' aumento, alla protezione della selvaggina, a beneficio dei cacciatori.

Parecchie volte furono presentate inutilmente leggi sulla caccia, anzi in seguito a questa presentazione caddero perfino Ministeri. È difficilissimo legiferare in questa materia in un paese come l'Italia, che scientificamente e geograficamente è tanto diverso nelle varie sue parti.

Io, che non ho nessuna fiducia, per lunghissima esperienza, che questa legge di caccia giungerà in porto, protesto e mi unisco ai colleghi Tassi e Di Brazza per dire che questo aumento di tassa non si doveva fare ora, ma quando fosse stata presentata contemporaneamente la legge sulla caccia, adempiendo inoltre le promesse fatte.

Quindi, se questa parte non viene stralciata, mi sentirò obbligato a votare contro l'intera legge.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. In verità avrei desiderato di rinviare le mie osservazioni alla discussione degli articoli; ma giacché si è parlato della tassa di caccia, che costituisce materia di uno degli ultimi articoli, mi si permetta di fare anche qualche osservazione in occasione della discussione generale, ma relativa ad un articolo.

Io ero assente qualche momento fa, e ringrazio l'egregio relatore che ha accettato una osservazione di forma che mi ero permesso di fare privatamente, perocché a me sembra che l'Ufficio centrale col dire « il Senato esprime il voto che il Governo faccia questo o quest'altro », non avesse tenuto conto che il potere legislativo non fa voti presso il Governo. Ma siccome l'egregio relatore ha detto di accettare la mia proposta, con la quale si « prende atto delle dichiarazioni del ministro », su questo possiamo andare d'accordo, perché implica obbligo al Governo di uniformarsi alle fatte dichiarazioni.

Vi è poi un articolo, il quale ha una forma molto semplice, come vuoi far apparire semplice la discussione, che ci si costringe di fare alla vigilia delle vacanze, di una legge di tasse, il che credo non abbia precedenti nella storia nostra parlamentare. C'è un articolo che dice: che l'autenticazione notarile, che costi-

tuisce atto pubblico, che perciò non si può impugnare che di falso, sia un atto di nessun effetto, per le deduzioni in materia di successione.

Cosicché, se vi è un debito vidimato dal notaio con data precedente alla morte del *de cuius*, la legge che votiamo non riconosce questa data, che pure è posta in un atto pubblico notarile, e quindi va pagata la successione senza riconoscersi il debito da tale titolo risultante.

Spero che l'onorevole ministro delle finanze, che, prima di essere ministro, è un egregio giurista, voglia evitare questo precedente, col quale si afferma che solo rispetto ad una legge finanziaria, l'atto pubblico notarile possa essere dichiarato di nessun effetto, e sospettato falso, mentre l'atto pubblico, ognuno sa, non può attaccarsi se non con formale querela di falso.

Io spero pertanto che si cancelleranno quelle parole, e si lascerà alla giurisprudenza di poter valutare ogni singolo caso; ma non è consentito che solo per effetti fiscali l'atto notarile non sia più atto pubblico, e divenga atto privato.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. All'onorevole senatore Balenzano rispondo, per la prima parte, che avevo già presentato l'emendamento all'ordine del giorno nel senso che il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Quanto all'altra osservazione sua, io credo, e lo esposi anche nella relazione, che senza buona ragione il ceto dei notai ed altri abbiano elevata una protesta o manifestato un senso di sorpresa perché in questo disegno di legge si sancisce che non valgano a far ottenere la deduzione dalle successioni le confessioni di debito contenute in scritture private, benché autenticate da notai, in quanto non siano state registrate.

Nota che l'attuale disegno di legge non fa che disporre espressamente quello che era il portato della giurisprudenza. Quindi non si toglie nulla all'efficacia degli atti notarili, nulla si menoma della fede dovuta ai notai; e rimane ciò che per la legge del registro in vigore è pur attualmente, ossia che si dovranno dedurre dalle successioni i passivi, i quali risultano da

atti pubblici notarili benchè non registrati. Rimane fermo altresì il principio accolto dall'autorità giudiziaria, la quale, applicando i concetti della legge di registro del 1897, consimili a quelli di tutte le leggi precedenti, ha escluso ed esclude la deducibilità delle passività quando derivino soltanto da private scritture autenticate da notai ma non registrate prima dell'apertura della successione. Il disegno di legge attuale ha forse avuto il torto di voler evitare che su questa non deducibilità possa essere risolta la controversia, benchè non sia temibile una soluzione diversa da quella fin qui pronunciata.

Se la legge fosse venuta in precedenza al Senato, cosa che stante la natura tributaria dell'a materia non poteva esigersi, se noi ce ne fossimo occupati nei primi, avremmo potuto togliere la disposizione; ma non per le ragioni dette dall'onorevole Balenzano, bensì perchè si tratta di una disposizione, a mio avviso, affatto superflua, mentre in materia non sorge più ormai contestazione veruna, e se sorgesse, non ne sarebbe dubbia la sorte.

Adesso dalla Camera dei deputati la disposizione è stata votata, e il Senato deve mantenerla. L'onorevole ministro nel proporla, e la Camera elettiva nell'approvarla, non ebbero punto in mira di ledere comunque il decoro degli esercenti la professione notarile, e neppure di ledere gli interessi dei contribuenti; il loro concetto è stato quello di mantenere saldo e sicuro alla finanza nazionale un presidio che essa già possiede e che le è assolutamente necessario. È fuori di questione la lealtà dei notai, la quale nessuno mette in dubbio, ma occorre evitare indebite deduzioni dall'attivo del patrimonio; occorre impedire che siano sottratte al tributo ereditario somme cospicue mediante la simulazione di debiti dichiarati in scrittura privata recante la firma, autenticata da notaio, di persona giunta ai momenti estremi dell'esistenza.

È l'esperienza la quale ha indotto l'Amministrazione a tener ferma la non deducibilità ed a farne tema della disposizione in discorso nel presente disegno di legge. Ciò, a mio vedere, risponde pure ad un concetto di elevata tutela per i contribuenti.

BALENZANO. Qual è sarebbe questo concetto?

LEVI-CIVITA. Glielo dico subito. Oggi la non deducibilità è un portato del responso dell'autorità giudiziaria. Ma questa giurisprudenza non è nota a tutti, e ci sono notai i quali, anche avendo una discreta cultura giuridica, non la conoscono, e credono sufficiente una privata scrittura autenticata da essi, e la suggeriscono in buona fede anche per debiti effettivi e confessati scientemente da persona ammalata. Ciò non avverrà più dopo emanata la nuova legge; perchè essa dice in modo chiaro ed aperto che se si voglia confessare un debito, in modo che sia deducibile dall'attivo, non è più sufficiente che un notaio si presenti al cappezzale del morente per fare l'autenticazione della firma, ma occorre che ci sia il consenso espresso di questo, il quale riconosca di essere debitore; ciò vale e basta per la tutela dei legittimi interessi, ed evita ad un tempo che possa raggiungersi il biasimevole scopo di sottrarre il tributo dovuto allo Stato sopra una parte ragguardevole dell'attivo.

Ecco perchè il dir ciò con disposizione di legge va a vantaggio del contribuente onesto. Quindi l'Ufficio centrale mantiene l'avviso che la disposizione può essere votata con la persuasione di fare cosa pienamente equa e altamente provvida nell'interesse della finanza.

BALENZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO. Non sono tanto novellino per poter chiedere che il Senato voti sulla mia proposta, tanto più che l'onor. relatore eccepì la pregiudiziale di non potersi a quest'ora modificare nulla per non rinviare il progetto alla Camera dei deputati.

Ma io ho sentito il bisogno di domandare la parola per il dovere che ho di respingere alcune osservazioni fatte dal relatore, imperocchè io intendo come egli possa parlare di ragioni fiscali, ma non so come possa invocare ragioni di equità in questa disposizione. L'equità in che consiste? Muore un Tizio; si trova una cambiale autenticata dal notaio con data posteriore alla morte del *de cuius*; devesi riconoscere come debito esistente sì o no questa cambiale? La legge precedente diceva che le scritture private non potevano dedursi dall'attivo; ma questa scrittura privata diventa pubblica con l'autenticazione notarile? Parmi indubitato.

Si è invocata l'autorità di una sola sentenza di Cassazione che ritenne, non ostante l'autenticazione, non doversi dedurre come debito per la tassa di successione. Potrei opporre che non v'è errore giuridico, che non trovi plauso in qualche sentenza. Ma perchè non lasciare alla giurisprudenza il decidere caso per caso? Se il notaio si limita ad autenticare la firma, potrà dirsi non accertata la data. Ma se l'atto notarile fa fede della data precedente alla morte, è distruggere la forza dell'atto pubblico quando, ad evitare possibili frodi, si pretenda la registrazione, salvo che vogliasi, per incidente, introdurre nella legislazione la nullità degli atti non registrati, e, per giunta, anche di atti, come le cambiali, non soggetti a registro. Avendo rilevato la grave offesa che si compie alla indole giuridica degli atti notarili, con l'art. 23 del progetto, lascio alla coscienza giuridica dell'onor. ministro di provvedere con eque disposizioni regolamentari, che limitino l'applicazione della non equa proposta ai casi, nei quali non si distrugga la efficacia legale degli atti pubblici.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non mi pare che vi sia ragione di allarmarsi di questa disposizione che, come ha detto l'on. relatore, viene a sancire quello che è lo stato della giurisprudenza: non si tratta qui di creare diffidenze verso gli atti notarili...

BALENZANO. Quando c'è l'autentica di un notaio, diventa un atto pubblico.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'autenticazione non è dichiarata nulla negli atti pubblici anche se non registrati...

BALENZANO. Andate in forma indiretta alla nullità degli atti non registrati!

FACTA, *ministro delle finanze*. L'on. Balenzano, che in questa parte è esertissimo, sa quante frodi avvenivano a danno delle finanze. Ammetto che il provvedimento è un presidio della finanza, che cerca di opporsi alla invasione di queste frodi; quindi, senza mancare di riguardo ai notari, dico che la disposizione è ispirata al concetto di avvalorare questo presidio per la finanza.

Mi pare, del resto, che la disposizione non sia tale da sollevare alcun timore, perchè, da

una parte corrisponde perfettamente ai concetti generali del diritto, e dall'altra è un presidio alla finanza contro le frodi, tanto più che questo presidio avviene senza danno di nessuno, e quindi non credo vi possa essere difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le lettere con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro finchè non occorra di farne uso ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897 n. 414, sulle tasse di bollo.

Uguale esenzione è accordata alla corrispondenza fra commercianti e non commercianti semprechè abbia per oggetto atti di commercio.

(Approvato).

Art. 2.

Rimangono soggette alle comuni disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro le lettere di obbligazione, nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale; come pure le lettere portanti ricevute ordinarie o accreditamenti in conto corrente oppure liberazione da obbligazioni di somma, costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario.

(Approvato).

Art. 3.

Salve le esenzioni che siano concesse con espresse disposizioni di legge, i contratti commerciali, pei quali dal Codice di commercio è richiesta la prova scritta, rimangono soggetti alle disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro anche quando la prova della loro esistenza risulti, anzichè da scritture contrattuali in forma pubblica o privata, da lettere scambiate fra le parti contraenti.

Il trattamento tributario dei contratti di borsa resta regolato dalla legge speciale che li riguarda.

(Approvato).

Art. 4.

Sono soggette al bollo di centesimi 25 oltre i decimi per ogni foglio, le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di vendite obbligatorie per ambo le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita. La stessa disposizione si applica alle dette scritture, anche fra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia.

(Approvato).

Art. 5.

La tassa di bollo, di che nel precedente articolo 4, può essere corrisposta o coll'impiego di carta filigranata e bollata o mediante marche od anche per mezzo del bollo straordinario.

Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa dovuta sui moduli a stampa o altrimenti impressi, contenenti le ordinarie condizioni della vendita di merci o prodotti, quando le ditte commerciali o industriali, che adoperano tali moduli, ne domandino agli uffici competenti la bollazione allo straordinario col punzone, per un importo non minore di lire dieci di tassa per ciascuna richiesta.

(Approvato).

Art. 6.

Le private scritture di vendita o promesse di vendita, contemplate dall'articolo 4, non sono soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo.

In tal caso le scritture sono registrate col pagamento della tassa di centesimi dieci, oltre i decimi, per ogni 100 lire dei corrispettivi pattuiti.

Non sono applicabili a tali scritture gli aumenti di tassa di cui nell'articolo 8 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Agli effetti della trascrizione di cui all'articolo 773, n. 3 del Codice di commercio, la tassa di cui nel presente articolo si riscuote mediante registrazione del documento che si deposita per la trascrizione, qualora non risulti già pagata.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5 e 6, non sono applicabili quando le scritture ivi considerate contengano dichiarazioni contrattuali relative a beni immobili o a intiere aziende commerciali, anche se queste ultime risultino costituite da soli mobili e merci, ovvero da quote di partecipazione in esercizi industriali o commerciali.

(Approvato).

Art. 8.

La tassa da applicarsi sui conferimenti di beni di qualsiasi natura, esclusi soltanto i beni immobili, e di contratti qualsiasi di locazioni di cose o d'opere, nelle società e associazioni, di cui all'art. 77 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro, è stabilita nella misura unica di centesimi 15, oltre i decimi, per ogni cento lire di valore imponibile.

La tassa sul conferimento di beni immobili, compresi in essi gli stabilimenti industriali, è ridotta a lire una e centesimi venti per ogni cento lire di valore.

Le tasse di cui ai precedenti capoversi sono applicabili anche alle fusioni di società.

Le trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del Codice di commercio, nonchè quelle di cui al successivo art. 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni sono soggette alla tassa di lire una per ogni diecimila applicabile su tutto indistintamente il patrimonio sociale.

Le tasse indicate al primo comma del presente articolo si applicano pure all'atto o agli atti, con cui una società cooperativa cessa di esser tale, continuando ad esistere in una delle forme prescritte dall'art. 76 del Codice di commercio.

Le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni emesse da società anonime o in accomandita per azioni, in pagamento totale o parziale delle azioni, sono soggette alla tassa di lire tre e centesimi sessanta per ogni cento lire di valore imponibile.

Nelle altre specie di società l'assegnazione di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali è soggetta alla detta tassa di lire tre e centesimi sessanta, soltanto quando trattasi di immobili che erano stati conferiti nella società

da uno dei soci e sono assegnati a persona diversa dal conferente, anche se migliorati o trasformati.

(Approvato).

Art. 9.

Gli atti costitutivi delle Società straniere sono sottoposti alle tasse di registro prescritte per la registrazione degli atti costitutivi delle Società nazionali limitatamente alla somma del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegato in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.

Per la determinazione del capitale tassabile è ammessa, quanto ai beni immobili posseduti nel Regno, la stima giudiziale nei modi stabiliti dalle leggi sulle tasse di registro.

Nulla è innovato nei riguardi delle società estere di navigazione cui sia concessa la patente di vettore di emigranti.

(Approvato).

DISPOSIZIONE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ E ALTRE CONCESSIONI.

Art. 10.

Sono esenti dalle tasse di registro stabilite dalle vigenti leggi, le permutate di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, semprechè la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire cinquemila.

Ove i terreni da permutarsi sieno di valore disuguale, le tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

La prova, che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria, può essere data o mediante le mappe catastali o mercè una dichiarazione della presidenza del Comizio agrario della provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorità amministrative locali.

Rimane però riservato all'Amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria.

I titoli, le dichiarazioni e gli attestati intesi

a dare la prova, che si ebbe per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria, saranno esenti da tassa da bollo.

Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto più favorevoli della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di registro sulle compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati è ridotta alla misura di lire 2.40 per cento.

(Approvato).

Art. 12.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti, anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra i proprietari o conduttori di aziende agricole e gli esercenti d'industrie e di commerci, con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali contratti occorra fare uso in giudizio.

(Approvato).

Art. 13.

Per i documenti di ogni specie da registrarsi a termini dell'art. 104 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, quando debbano essere prodotti in giudizio o si vogliano inserire in atti delle cancellerie giudiziarie, la tassa di registro è convertita in tassa di bollo ed è percepita mediante l'applicazione di una marca di corrispondente valore.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Questo articolo non mi sembra abbastanza chiaro. Si parla di atti e di documenti di qualsiasi specie, che vengono sottoposti ad una tassa quando debbano essere inseriti in atti delle cancellerie giudiziarie. Ora, io desidererei questo primo chiarimento; quali sono i documenti che possono essere inseriti in atti delle cancellerie giudiziarie? Io non riesco a considerare chiaramente l'ipotesi a cui accenna l'articolo.

Vi è un altro punto. La tassa di registro è convertita in tassa di bollo; che significa que-

sto? significa applicare un tassa di bollo a documenti che finora non erano soggetti a tassa. Allora perchè dire che la tassa di registro è convertita in tassa di bollo e non dire invece che questi documenti sono soggetti alla tassa di bollo?

In ultimo, sembra che la formula ampia e comprensiva dell'articolo si riferisca anche a tutti i documenti che possono essere presentati innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ora, come il Senato sa, molti documenti, anzi la maggior parte dei documenti, si presentano alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in carta libera, senza obbligo di bollo e di registro, quando per la loro origine non sia richiesta questa tassa.

Per esempio, una comunicazione, che il sindaco faccia ad un impiegato comunale relativa al suo licenziamento, viene presentata in carta semplice. Secondo la disposizione dell'articolo 13 questi documenti dovrebbero essere soggetti ad una tassa di registro che poi viene convertita in bollo e la tassa sarebbe di lire 1.20 per ogni documento. Ora in queste cause dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si tratta il più delle volte d'interessi modestissimi, di piccolissima entità, come il licenziamento di un bidello, d'un inserviente, e molte volte, più che di un interesse materiale, si tratta di un interesse morale. Il fare una così radicale innovazione, quale è quella di applicare una tassa di bollo non lieve per ogni documento, significa rendere assai costosa questa giustizia amministrativa, che fino ad ora si è impartita senza notevole aggravio delle parti.

Io credo che ancora questo istituto della giustizia amministrativa non abbia avuto tutta la sua esplicazione nel nostro paese; in molte parti, specialmente nei centri rurali, non si profitta della facoltà di ricorrere, perchè non si conosce esattamente questa facoltà.

Io ritengo necessario mantenere a buon mercato questa giustizia, onde mi sembra troppo gravoso il trattamento che, con l'art. 13, facciamo a tutti i documenti, di qualsiasi specie, che si devono presentare davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Richiamo su ciò l'attenzione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale, affinchè veggano

se, non sia il caso di adottare qualche temperamento al riguardo.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Le osservazioni dell'on. collega Mazziotti offrono l'occasione ad una dichiarazione la quale toglierà per l'avvenire ogni dubbio. L'articolo di cui si tratta non è diretto ad alcuna imposizione di tassa; tutto ciò che attiene alle esenzioni dalla registrazione di documenti che vengono presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non siano inizialmente soggetti a tassa di bollo e a tassa di registrazione, viene mantenuto; nessun aggravio deve produrre la disposizione di questo articolo per qualsiasi categoria di documenti; invece per i contendenti in giudizio vi sarà una mera agevolezza di forma.

Ora, in consonanza dell'art. 104 della tariffa, quando si produce davanti all'autorità giudiziaria un documento, che non sia stato soggetto fin dall'origine a registrazione, per esempio una lettera che solleciti l'invio od accusi il ricevimento di merci, codesto documento deve prima essere presentato all'ufficio di registro il quale ha diritto di trattenerlo, mi pare, 24 ore, e si deve soddisfare una tassa di una lira e 22 cent.

Dunque c'è da mandare, da attendere, da rimandare; è un perditempo, una noia per la parte, e l'ufficio di registro deve dal canto suo fare scritturazioni numerose. L'Amministrazione ha voluto semplificare ed ha detto: questa lira e centesimi che fino adesso voi sborsavate all'ufficio di registro, invece la pagherete comperando una marca ed applicandola sul documento.

L'on. Mazziotti sa benissimo che la legge sulle concessioni governative impone che si applichi una tassa di lire 1.22 alla legalizzazione di firma da parte del presidente del tribunale. Il notaio il quale manda a legalizzare l'atto presenta la marca ed il cancelliere la appone e l'annulla. Il regolamento stabilirà in che modo la marca da bollo, sostituita dall'articolo di cui si parla alla tassa fissa di registro, tale marca, che potrà magari essere venduta dai tabaccai, dovrà essere annullata. Sono d'accordo coll'onorevole Mazziotti: l'articolo nella sua forma esteriore può a bella prima indurre qualche

esitazione; una legge fiscale mette in apprensione facilmente, e tal fiata fa vedere una tassa anche dove non c'è. Qui, con sicura affermazione, lo escludo. E se l'onorevole parola del ministro vorrà confermare questa mia dichiarazione, resterà assodato che si tratta di una agevolezza nel modo di soddisfacimento di una tassa, ma non di innovare alcunchè nel diritto tributario esistente.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ha detto benissimo l'on. relatore che l'articolo ha una portata semplicemente materiale. Si tratta di sostituire una forma più comoda a quella tuttora vigente, prendendo una marca, ed applicandola sul documento. Ciò potrà servire per tutti gli atti che debbono andare alle cancellerie giudiziarie: e naturalmente tutti gli atti che ora sono esenti da tassa continueranno ad esserlo per l'avvenire. Quindi l'articolo, ripeto, ha una portata esclusivamente materiale, e niente affatto fiscale.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale delle spiegazioni datemi, e sono lieto di averle provocate a maggiore delucidazione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Fermo il disposto dell'art. 22, n. 6, della legge 4 luglio 1897, n. 414, sono esenti dalle tasse di bollo, anche in caso di uso, i processi verbali, le deliberazioni e tutti gli atti strettamente necessari alla costituzione dei consigli di famiglia e di tutela dei minori e degli interdetti ed alle nomine, dispense, remozioni e surrogazioni dei tutori, protutori, consulenti e curatori anche speciali.

Questa esenzione si estende anche in sede di volontaria giurisdizione alle omologazioni di quelli fra gli atti indicati al precedente comma che per legge devono essere omologati.

(Approvato).

Art. 15.

L'inventario dei beni dei minori prescritto dall'articolo 282 del Codice civile e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione possono essere compilati in carta libera e l'inventario ed il verbale di deposito, se redatto, sono registrati a debito. Però le corrispondenti tasse di bollo e di registro si rendono ripetibili, a cura della competente cancelleria, qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli interdetti abbia un valore eccedente lire 3000.

(Approvato).

Art. 16.

Pei minori e per gli interdetti con patrimonio non superiore a lire 3000, giusta le risultanze dell'inventario, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti in genere gli atti inerenti all'esercizio della tutela in quanto concernono l'integrazione della persona.

Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato economico dei minori o degli interdetti venga a migliorare in maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le lire 3000, cessano per gli atti tutelari successivi le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro. Cessa però per gli atti posteriori l'obbligo del pagamento di tali tasse qualora il patrimonio si sia ridotto ad un valore non superiore a lire 3000.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora nell'asse dei minori o degli interdetti non siano disponibili fondi per le tasse di bollo dovute pel compimento di atti inerenti allo esercizio di tutele con patrimonio superiore a lire 3000 ed i rappresentanti dei minori o interdetti medesimi si rifiutino di effettuarne l'anticipazione, i pretori, mediante motivato decreto caso per caso, hanno facoltà di disporre l'annotazione a debito delle tasse di bollo dovute sugli atti non dilazionabili senza pregiudizio degli interessi dei minori o interdetti.

Tali tasse sono ripetibili a cura dei cancellieri di pretura nei modi stabiliti dal secondo capoverso dell'articolo 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

(Approvato).

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL'ACCERTAMENTO DEI VALORI IMPONIBILI.

Art. 18.

Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a titolo oneroso è riputato inferiore di oltre un sesto al valore che l'immobile aveva in comune commercio, al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia non oltre i novanta giorni dalla data del seguito pagamento.

I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Nulla è innovato nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito; ma, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre dall'atto di dilazione.

(Approvato).

Art. 19.

La parte contro la quale è domandata la stima dovrà, entro dieci giorni dalla ricevuta intimazione, notificare alla parte istante la propria adesione al valore da questa reclamato. Trascorso inutilmente questo termine, si procederà alla stima, che sarà ordinata entro quindici giorni da quello della richiesta, che ne sarà fatta al presidente del tribunale.

Le spese del giudizio di stima sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà rispettivamente il sesto e l'ottavo di cui all'articolo precedente e all'art. 24 del testo unico delle leggi di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Il calcolo dell'insufficienza sarà fatto confrontando il valore stabilito nella perizia giudiziale e quello dichiarato nell'atto o nella denuncia, aumentato soltanto delle offerte presentate nei dieci giorni dalla notifica della domanda di stima.

Le ordinanze di tassazione delle spese sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione. L'Amministrazione può in ogni caso pagare ai periti le loro com-

petenze, salvo rivalsa, con le stesse norme della riscossione delle tasse.

La tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima è garantita dal privilegio indicato nell'articolo 89 del testo unico delle leggi di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono abrogati gli articoli 14 a 19 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

(Approvato).

Art. 20.

La liquidazione della tassa di negoziazione di cui all'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, modificato dall'art. 12 di quella 23 gennaio 1902, n. 25, quando si tratti di titoli non quotati in Borsa nell'anno precedente o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, è fatta in base ad un certificato peritale rilasciato dal Sindacato dei pubblici mediatori della Borsa di commercio locale, e per le provincie in cui non funziona il detto Sindacato da quello della Borsa più prossima alla sede della ditta emittente, e da esibirsi dalla ditta stessa.

Il Sindacato richiesto di rilasciare il certificato peritale, deve procedere per mezzo di uno dei propri componenti alle indagini repute necessarie ed opportune, inteso il contribuente e l'ufficio finanziario nei modi da stabilirsi col regolamento, e valuta le risultanze di tali indagini, prima di determinare definitivamente in una cifra concreta il valore medio del titolo.

Qualora nel termine di tre mesi dall'intimazione che verrà fatta dal competente ufficio del registro e bollo, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, il contribuente non presenti il certificato peritale, decade dal diritto di valersene, e la liquidazione della tassa si fa sul valore nominale dei titoli, salva la detrazione delle somme non versate.

Rimane però alla finanza il diritto di tassare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse dal certificato peritale di cui essa avesse promosso d'ufficio l'emissione. Anche nel caso di certificato richiesto d'ufficio, il Sindacato deve procedere giusta la disposizione del precedente comma secondo.

Quando il certificato peritale è domandato dal contribuente, i diritti spettanti al Sindacato

di borsa sono a carico del contribuente; sono invece a carico dell'Amministrazione finanziaria quelli dovuti pei certificati da essa richiesti.

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI
RELATIVE ALLA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI.

Art. 21.

La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono in verun caso aver luogo se prima non è esibita l'attestazione, da rilasciarsi gratuitamente dall'Ufficio del registro, che è stata pagata la relativa tassa di successione.

Lo stesso divieto è applicabile pei titoli nominativi emessi da società, comuni, provincie ed altri enti.

I contravventori saranno responsabili in solido per le tasse e soprattasse dovute sui titoli trasferiti o tramutati.

(Approvato).

Art. 22.

Nella denuncia dei beni trasferiti a causa di morte debbono essere compresi anche i crediti verso persone od enti stranieri, i titoli di rendita emessi da Governi esteri, le azioni ed obbligazioni di società estere le obbligazioni e titoli emessi da enti che abbiano sede all'estero.

Quando nel biennio dal pagamento della tassa sia dimostrato, che, in forza delle leggi straniere sui detti beni, fu pagata, od almeno accertata, una tassa commisurata al loro valore, per la stessa successione, la tassa dovuta nel Regno sarà ridotta, deducendo il valore dei crediti e titoli anzidetti.

(Approvato).

Art. 23.

L'articolo 5 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C, è riformato come segue:

Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione risultante da atto pubblico anteriore all'apertura della successione, o da sentenza di data anteriore alla

apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

Sono parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quando anche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino registrate anteriormente all'apertura della successione.

(Approvato).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TASSE DI BOLLO
E SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

Art. 24.

Le tasse di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'art. 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, è graduata nel modo seguente:

per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati lire 0.05;

per un foglio di carta di maggiori dimensioni lire 0.10.

Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualsiasi specie comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.

Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali.

(Approvato).

Art. 25.

La tassa di bollo di centesimi dieci stabilita per le quietanze e ricevute ordinarie dal n. 8 dell'art. 20 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, è elevata a centesimi venti senza decimi per le somme superiori alla lire 5.000

fino a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma, ed a centesimi trenta per le somme eccedenti le lire 10,000.

Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria in contravvenzione, saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciata la ricevuta irregolare, l'altra a carico del debitore o di chi per lui l'ha ritirata.

(Approvato).

Art. 26.

La tassa di bollo per le cambiali di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allég. C, è stabilita in centesimi 10 per le cambiali fino a lire 200, da raddoppiarsi per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi o che si rilascino in bianco.

(Approvato).

Art. 27.

Sui biglietti, contromarche e riscontri relativi al trasporto di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, il cui importo sia superiore a cinquanta centesimi, è dovuta la tassa di bollo in ragione dell'uno per cento.

Sono esenti da bollo i detti biglietti d'importo non eccedente i cinquanta centesimi e quelli delle tramvie urbane.

(Approvato).

Art. 28.

Per la prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari di cui all'articolo 23 del Codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società, a norma dell'articolo 140 dello stesso Codice è dovuta la tassa fissa di lire due, oltre il doppio de cimo.

Per la trascrizione nel registro delle Società commerciali contemplata dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, aranno corrisposti i seguenti diritti fissi:

di lire cinque per la trascrizione di una Società in nome collettivo o in accomandita semplice;

di lire dieci per la trascrizione di Società in accomandita per azioni e di Società anonime.

Gli estratti dei libri di commercio, certificati da notaio, che risultino compilati per essere prodotti come mezzi di prova in giudizio dal commerciante, cui appartengono i libri stessi, sono soggetti alla tassa di bollo di una lira, oltre i decimi, ed esenti dall'obbligo della registrazione nonostante l'uso in giudizio.

(Approvato).

Art. 29.

Tutti i certificati ipotecari, anche se negativi, saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

(Approvato).

Art. 30.

È aumentata di lire 2, oltre i decimi, la tassa di cui al numero 50, lettera b, della tabella annessa alla legge per le tasse sulle concessioni governative, 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2ª, per il permesso annuale di portare qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale. La tassa predetta e quella di bollo dovuta sulla licenza potranno essere riscosse con impiego di carta bollata speciale di corrispondente valore.

Le tasse stabilite dal numero 51 della tabella predetta per le licenze annuali relative a strumenti di caccia diversi dal fucile sono aumentate di un quinto.

La tassa stabilita dal numero 18 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2ª, e quelle gradualità di bollo sulle delegazioni emesse per l'estinzione del prestito, sono sempre applicabili qualunque sia l'ente o consorzio cui il prestito è concesso. Sui decreti per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da provincie, comuni ed altri enti, è dovuta la sola tassa fissa di lire venti.

PRESIDENTE. A quest'articolo, i senatori Di Brazzà, Vaccaj, Di Carpegna, Dallolio, Camerano, Righi, Barbieri, Chironi hanno proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a disporre perchè il maggior provento delle tasse per i permessi di caccia sia stanziato in bilancio ed erogato a scopo della protezione della selvaggina, del suo ripopolamento e della repressione del bracconaggio ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io pregherei gli onorevoli senatori, firmatari dell'ordine del giorno, di contentarsi delle dichiarazioni da me fatte, e che ripeto: che cioè sarà mia cura di rivolgermi al mio collega dell'agricoltura, perchè promuova tutti quei provvedimenti che ritiene più opportuni a raggiungere il fine desiderato dai signori senatori, valendosi dei fondi che per la tassa verranno alla finanza.

Io so che il ministro di agricoltura, il quale conosce perfettamente le intenzioni che in tale materia informavano i criteri del suo predecessore, non avrà nulla in contrario, e tratterà l'argomento con tutti i riguardi che merita. Prego il Senato di contentarsi di queste mie dichiarazioni, e persuadersi che non conviene turbare l'armonia di questa legge con una sospensiva che non potrebbe avere un'efficacia sostanziale, di fronte all'impegno formale che prendo di raccomandare al mio collega di agricoltura, industria e commercio di tenere il massimo conto delle osservazioni che qui in Senato furono fatte oggi, a proposito della discussione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. L'ordine del giorno, da me e da altri colleghi presentato, non costituisce una sospensiva: è semplicemente un invito al Governo ad adibire date somme di provento ad un dato scopo, cui date spese vennero preordinate. Se si fosse trattato di una sospensiva l'avrei presentata prima.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Anch'io prego i miei onorevoli colleghi che hanno presentato un ordine del giorno a proposito di questo articolo, di volerlo ritirare. Essi hanno in questa discussione affermato le loro aspirazioni, e di queste aspirazioni il ministro ha dichiarato di tenere il massimo conto. Ora, a me sembra che non sia il caso di insistere in una richiesta, che costituirebbe un precedente pericolosissimo.

O io sbaglio, o a me sembra che, accettando l'ordine del giorno proposto dal senatore Tassi ed altri, si stabilirebbe una norma contraria,

non solo a tutte le consuetudini parlamentari, ma altresì ad ogni buona norma di contabilità e di amministrazione, giacchè è canone fondamentale della scienza finanziaria che tutte le tasse debbano affluire al tesoro e poi con leggi speciali si stabiliscano i diversi impieghi in cui esse debbono essere adoperate.

L'uscire da questa consuetudine sarebbe, ripeto, un precedente pericolosissimo.

Confido perciò che gli onorevoli colleghi Tassi e gli altri firmatari dell'ordine del giorno, vorranno aderire all'invito dell'onor. ministro, ritirando la loro proposta. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onor. senatore Casana, ed io sentitamente lo ringrazio, non ha fatto che ripetere con maggiore autorità le dichiarazioni, che io avevo già esposte nella discussione generale di questo disegno di legge.

Sarebbe un sistema assolutamente pericoloso quello di votare delle tasse, stabilendo che debbono servire a determinati usi. Si sconvolgerebbero così i principii fondamentali dell'ordinamento finanziario dell'amministrazione dello Stato.

Ho fatto queste dichiarazioni con perfetta conoscenza che avranno il loro esito: di fronte a ciò, pregherei vivamente il Senato, e specialmente gli onor. senatori che hanno presentato l'ordine del giorno, di volerlo ritirare, perchè esso risale assai più in alto di quello che sia il suo scopo diretto, e potrebbe costituire un precedente, che io son sicuro il Senato stesso riconoscerà che sarebbe pericolosissimo. (*Approvazioni*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Sono disposto a convertire l'ordine del giorno da me presentato in una raccomandazione, purchè il Governo ne prenda atto, in buona fede.

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non ho difficoltà di accettare la raccomandazione, nella quale l'onor. Tassi ha convertito il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ed avendo il senatore Tassi convertito il suo ordine del giorno in raccomandazione, pongo ai voti l'art. 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 31.

Le sopratasse di tardiva denuncia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di successione, di registro ed in surrogazione del registro e bollo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denuncia, la registrazione, ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

Nulla però è innovato rispetto alle sopratasse attualmente vigenti, per le omissioni di cespiti nelle denunce, per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, e per l'occultazione di prezzo o valore.

Le stesse disposizioni si applicano per ogni analoga sopratassa comminata da leggi riguardanti le tasse sugli affari.

(Approvato).

Art. 32.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.

Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto l'azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

(Approvato).

Art. 33.

È stabilito in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controverse riguardanti l'applicazione delle tasse sui trapassi di proprietà e sugli affari, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa.

I sei mesi decorrono dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte o da prescriversi col regolamento.

(Approvato).

Art. 34.

È abrogata la duplicazione delle sopratasse e pene pecuniarie stabilita dall'art. 99 della legge sulle tasse di registro (testo unico approvato col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217) e dall'art. 56, ultimo capoverso della legge sulle tasse di bollo (testo unico approvato col Regio decreto 14 luglio 1897, n. 414).

(Approvato).

Art. 35.

La responsabilità solidale dei procuratori, di cui all'art. 86, n. 2 del testo unico delle leggi di registro 20 maggio 1897, n. 217, è limitata esclusivamente alle tasse giudiziali comprese nella tassazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari contemplati nell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 36.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie divenute applicabili sino al giorno 11 maggio 1910 e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) sulle tasse di registro e di successione;
- b) sulle tasse di bollo;
- c) sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro;
- d) sulle tasse di manomorta;
- e) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi;
- f) sulle tasse per le concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Per le contravvenzioni indicate alle lettere b) ed f) commesse fino al giorno 11 maggio 1910, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.

Non avrà luogo il condono se, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute, e se, inoltre, entro lo

stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le singole formalità prescritte.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, circa il pagamento rateale delle tasse di successione, nella parte riguardante valori immobiliari; però il condono non avrà luogo qualora per mancato pagamento delle tasse dilazionate alle pattuite scadenze si verifichi la decadenza comminata dall'art. 11 della detta legge.

Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse sino al giorno 11 maggio 1910 che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 37.

Con decreti Reali da emanarsi, previo parere del Consiglio di Stato, sarà regolata la riscossione dei diritti di cui all'art. 28 e saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, comprese in esse quelle relative alla determinazione dei modi e delle forme d'annullamento delle marche da bollo e congeneri.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze che fra le norme di applicazione della legge, le quali dovranno formare oggetto di regolamento, saranno comprese le seguenti:

« Le tasse di conferimento, anche per la fusione di più società, colpiranno la totalità dell'attivo lordo. Non saranno dovute nè tasse di trasferimento, nè tassa di obbligazione per i debiti di qualsiasi natura compresi nel conferimento.

« Nei trasferimenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la domanda di stima dovrà specificare il valore, che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno degli immobili, i quali nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti saranno stati separatamente descritti e valutati. L'onere delle spese e l'eventuale applicazione della sovratassa saranno sempre determinati in ra-

gione del valore complessivo stabilito dalla perizia.

« La rivalsa verso il contribuente per le spese di stima, che l'Amministrazione abbia anticipate, avrà luogo soltanto per l'importo che in via definitiva rimarrà liquidato.

« A richiesta degli eredi gli uffici del registro dovranno eseguire una liquidazione provvisoria della tassa di successione, relativa alla rendita nominativa o mista del debito pubblico e agli altri titoli nominativi di compendio dell'eredità, e dovranno riscuotere la tassa così liquidata e rilasciare senza spesa l'attestazione di pagamento, salva imputazione dell'importo riscosso nella tassa di successione che sarà definitivamente liquidata.

« Quando da una stessa persona e con domande contemporanee sieno chiesti certificati ipotecari a carico di più ditte, le formalità esistenti a carico di più di una ditta dovranno essere riprodotte in un solo certificato, ed invece negli altri certificati saranno riferite soltanto la data ed i numeri della formalità e la persona a cui favore venne assunta, con indicazione del certificato contenente l'integrale riproduzione.

« Il Senato prende atto altresì delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze che saranno date istruzioni agli uffici esecutivi di applicare le disposizioni della nuova legge anche alle lettere commerciali di data anteriore all'attuazione della legge stessa, e che il Governo voglia presentare apposito progetto di legge per estendere il limite di valore fino al quale, giusta la prima parte dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1897, n. 217, la stima dev'essere fatta a mezzo di un solo perito giudiziario ».

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. In quest'ordine del giorno vi è qualche cosa che mi pare non vada: sentirò le dichiarazioni del relatore per l'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, che pare lo abbia accettato.

Leggo in quest'ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro che fra le norme di applicazione della legge, le quali dovranno formare oggetto di regolamento, siano comprese le seguenti:

« Le tasse di conferimento, anche per la fu-

sione di più società, colpiranno la totalità dell'attivo lordo. Non saranno dovute né tasse di trasferimento, né tassa di obbligazione per i debiti di qualsiasi natura compresi nel conferimento ».

Qui, a mio avviso, incominciano le difficoltà. E prosegue:

« Nei trasferimenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la domanda di stima dovrà specificare il valore, che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno degli immobili, i quali nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti saranno stati separatamente descritti e valutati. L'onere delle spese e l'eventuale applicazione della sovratassa saranno sempre determinati in ragione del valore complessivo stabilito dalla perizia ».

Nell'una e nell'altra parte di questo ordine del giorno c'è qualche cosa che tiene alla determinazione dell'imponibile; e domando se questo possa esser fatto per via di regolamento o non debba piuttosto essere incluso nella legge.

Capisco che si potrà dire, che quando noi avremo votato quest'ordine del giorno, con ciò stesso avremo espresso la volontà che la legge si applichi in questa maniera; e che le norme che in conseguenza verranno date nel regolamento acquisteranno valore di legge; ma si potrà anche dire, e con maggior verità, che col richiedere che queste norme siano incluse nel regolamento si viene a confessare che nella legge non vi sono.

È su di ciò che richiamo la considerazione dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro; ed attendo dalla loro cortesia di esser chiarito del loro pensiero.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Io posso assicurare l'onorevole senatore De Cupis che lo scopo per il quale l'Ufficio centrale ha fatto proposta che nel regolamento da emanare sieno contenute queste norme, e l'accettazione di tale proposta da parte dell'onorevole ministro, tendono esclusivamente ad evitare che nell'applicazione della legge vi sieno incertezze, esitanze, diversità di trattamento, aggravii indebiti ai contribuenti.

Quanto ai conferimenti in società ed alle fusioni di società, il sistema della legge è questo: viene istituita una nuova tassa di conferimento, la quale colpisce l'attivo. Questa nuova tassa

è di lire 1.80 per ogni mille lire se si tratta di conferimento di denaro, o di crediti, o di appalti, o di mobili, ed è del 12 per mille se si tratta di beni immobili. Con che di fronte al sistema attuale delle tasse di conferimento — e lo sa benissimo l'onor. senatore De Cupis, che è maestro anche in tale materia — avremo un aumento di 60 centesimi per ogni mille lire di conferimento se questo consisterà in denaro, ed avremo uno sgravio di sei lire per ogni mille di conferimento se questo consisterà in crediti, uno sgravio di lire 10.80 per ogni mille lire se saranno conferiti in società appalti, uno sgravio di 22.20 per ogni mille lire se si tratterà di conferimenti di mobili e uno sgravio di lire 36 per ogni mille lire quando si tratterà d'apporto di beni immobili. I miglioramenti sono sensibilissimi.

Nondimeno l'Ufficio centrale doveva preoccuparsi, e si è preoccupato, di una ipotesi che non era contemplata espressamente dalla legge, cioè dell'ipotesi che si conferisse in società un'azienda, un patrimonio, una massa costituita da attività e da passività, o che avvenisse la fusione di più società, aventi ciascuna le proprie attività e le proprie passività.

È evidente che, secondo il concetto della legge, la tassa, anche nell'ipotesi testè fatta, dovrà colpire l'attivo, ma avrebbe potuto accadere che con accorgimento fiscale eccessivo taluno avesse detto: scindiamo questo patrimonio, scindiamo questa massa e consideriamo conferimento solo la parte esclusivamente attiva, cioè l'attivo netto, e consideriamo alienazione la parte a cui corrisponde un acollo di passività. Nel qual caso il beneficio della legge sarebbe in gran parte stato eluso.

Avrebbe anche potuto accadere che si fosse detto: in caso di conferimento di un'azienda o di fusione di società, la società a cui il conferimento è fatto o la società risultante dalla fusione, viene ad assumere i passivi compresi nel conferimento; anche se non si voglia imporre la tassa onerosissima di trasferimento, almeno sia applicata, in ragione dell'assunzione del passivo e sul montare di esso la tassa di obbligazione. Ciò volle impedire l'Ufficio centrale; esso desiderò evitare che potesse deviare dal vero ed unico concetto della legge, la quale crea una tassa di conferimento da applicarsi sopra tutto l'attivo, ma esclude il concorso di

tasse gravose sia di alienazione, sia di obbligatione. Ed è questo che sarà detto nel regolamento, e che parmi evidente non altro sia se non una norma esecutiva per la retta applicazione della legge.

Dopo queste dichiarazioni, io spero che anche il collega De Cupis, valentissimo pure in materia tributaria, vorrà riconoscere che, data la costruzione della legge, non si tratta che della sua applicazione.

Quanto alla stima per la determinazione del giusto valore degli immobili, la norma additata pel regolamento non innova comunque su ciò che dispone la legge; bensì e soltanto ribadisce che le conseguenze della stima vanno considerate sul risultato complessivo della stima medesima.

Occorreva dirlo per togliere ogni dubbio di fronte all'altra norma regolamentare, desiderata dall'Ufficio centrale e assentita dall'onorevole ministro, e diretta allo scopo che siano limitati il più possibile i casi di stima, e questa venga circoscritta a quei soli immobili per i quali non si possa raggiungere l'accordo sul valore reale, che è, a termini di legge, quello da assoggettarsi alla imposta.

A questo scopo si dirà che tutte le volte che la stipulazione contenga per ciascun immobile la specifica indicazione del prezzo, o che nella denuncia di successione sarà dichiarato distintamente il valore di ciascun immobile, l'Amministrazione dovrà nella domanda di stima attribuire ad ogni immobile il valore che essa pretende tassabile, di guisa che il contribuente, a cui l'Amministrazione manifesta i valori che essa intende di proporre in elevazione a quelli stipulati o dichiarati, possa accettare o no, e gli immobili riguardo ai quali tale accettazione ha luogo rimangano eliminati dalla controversia sulla valutazione.

Ma, rispetto agli immobili, pei quali fra Amministrazione e contribuente il dissidio sulla valutazione permane e per i quali avviene la stima, la legge vuole, e il regolamento terrà fermo il precetto, che le conseguenze della stima si applichino con riguardo al complesso dei valori attribuiti dalla stima medesima ai singoli immobili.

Adunque anche qui si tratta di una direttiva per la giusta applicazione della legge nella mira che questa applicazione abbia luogo in

modo, che con la giusta tutela delle finanze escluda ogni vessazione, ogni cura complicata e faticosa per il contribuente.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non ho fatto questione del merito delle disposizioni del disegno di legge, e sono disposto a plaudire alle intenzioni che hanno determinato prima il ministro che le propose, e poi l'Ufficio centrale che le accolse, a tutte quelle riduzioni di tasse che or ora sono state messe in rilievo dal mio amico relatore per l'Ufficio centrale. Ho fatto e faccio questione solo di metodo legislativo. Si vorrebbe commettere al regolamento qualche cosa che, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto formare oggetto di legge. Non si potrà non riconoscere che queste disposizioni, quelle cioè che si raccomandano con l'ordine del giorno, hanno per oggetto di determinare l'imponibile, ed in tutta la nostra legislazione tributaria, le disposizioni di questa natura hanno sempre formato oggetto di legge.

Meglio sarebbe, io credo, che, volendo il ministro accedere ai desideri dell'Ufficio centrale, ne commettesse, con sue particolari istruzioni, l'adempimento agli uffici dipendenti.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io convengo perfettamente nelle ragioni addotte dall'onorevole relatore, col quale abbiamo combinato questo ordine del giorno, che cioè si tratti, non di principii nuovi stabiliti dalla legge, ma di concetti interpretativi, i quali appunto sono fatti nell'interesse del contribuente, nel senso di eliminare ogni dubbio.

Il concetto fondamentale della legge non è mutato; noi ci limitiamo a dare delle istruzioni, perchè la legge sia esattamente interpretata. Quanto alla distinzione fra regolamenti e istruzioni, non la vedo di grande importanza; io preferirò le istruzioni al regolamento, se il Senato si contenta; però mi pareva che la consacrazione in regolamento fosse più efficace, poichè ha effetto legislativo; del resto, mi è indifferente prendere l'una o l'altra strada.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. L'Ufficio centrale fa preghiera al senatore De Cupis è al ministro onde sia lasciato l'ordine del giorno tal quale è, perchè le istruzioni, che non dirò siano efficaci, non hanno quel carattere di stabilità, che è proprio dei regolamenti, muniti di sanzione sovrana.

Quindi l'Ufficio centrale insiste nel raccomandare al Senato di voler approvare l'ordine del giorno, come dall'Ufficio stesso è stato presentato, e dall'on. ministro accolto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	103
Favorevoli	96
Contrari	12

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete:

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Costruzione dell'edificio a sede della Regia stazione enologica sperimentale di Asti:

Senatori votanti	103
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari:

Senatori votanti	103
Favorevoli	93
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto:

Senatori votanti	103
Favorevoli	92
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti:

Senatori votanti	103
Favorevoli	92
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzini e d'ordine:

Senatori votanti	103
Favorevoli	90
Contrari	18

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (N. 378).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 APRILE 1911

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (N. 462).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 496);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-1910, concernenti spese facoltative (N. 504);

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 526);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 527);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 528);

Maggiori assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 529);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 532);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 2,765,725.06 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 533);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali (N. 184-B);

Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare (N. 536);

Concorso dello Stato nelle spese per congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno (N. 535);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 486);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie. Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici (N. 531);

Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale (N. 490);

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 534).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Nell'ordine del giorno che è stato letto, vi è un disegno di legge di grande importanza, che sembra a me necessario il Senato debba discutere assolutamente nella giornata di domani; esso riguarda le « Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato ed il miglioramento economico del personale ».

A me sembra necessario che la discussione possa compiersi con sufficiente ampiezza e senza mandarla a dopo le vacanze, giacchè si tratta di disposizioni riguardanti un personale rispetto al quale il paese ebbe già a preoccuparsi per le condizioni d'animo nelle quali si trova. Sono manifesti gli inconvenienti che verrebbero dal lasciare in sospenso una decisione definitiva su questo argomento. Di più, mentre il disegno

di legge impone, a partire da una data fissa, l'onere degli obblighi verso il personale ferroviario, esso non stabilisce i mezzi in compenso per soddisfare a tali obblighi che dalla pubblicazione della legge — talchè il ritardo di questa costituisce una perdita per lo Stato.

Lo aver messo questo disegno di legge così innanzi nell'ordine del giorno mi fa temere che possa domani difficilmente discutersi. Rivolgo perciò preghiera all'onorevole Presidente di compiacersi di invertire l'ordine del giorno, mettendolo per primo.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Casana che i primi progetti all'ordine del giorno sono di quelli che, libero sempre il Senato di discuterli, ordinariamente passano in pochi minuti, cosicchè, prima della legge sulle ferrovie, non abbiamo che una votazione, e quei progetti ai quali ho accennato, e la esperienza mia e l'esperienza che il senatore Casana ha come me, dà sicurezza che alle 15 potremo cominciare la discussione della legge sulle ferrovie.

Però, se il Senato crede di fare diversamente, non ha che a manifestare il desiderio.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io proporrei di mettere tutte le votazioni in ultimo ed invertire l'ordine del giorno, inscrivendo per prima la legge sulle ferrovie.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Proporrei che dopo la legge sulle ferrovie, fosse messa quella riguardante le Puglie.

PRESIDENTE. Si metteranno allora tutte le votazioni in ultimo. In quanto alla inversione dell'ordine del giorno, circa la discussione dei progetti di legge indicati dai senatori Casana e Rattazzi e dal ministro dei lavori pubblici, mi riserverò, ove occorra, d'interpellare il Senato domani in principio di seduta.

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 20 aprile 1911 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

